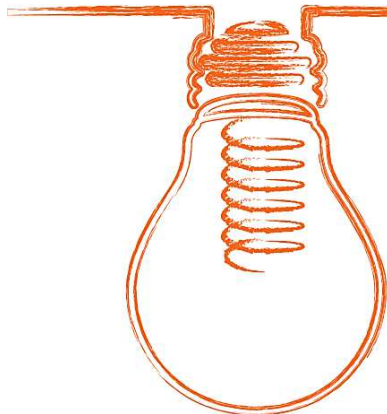




Bilancio di esercizio dell'Agenzia delle entrate- Riscossione al 31.12.2017

Sede legale: Via Grezar, 14 - 00142 Roma
Registro delle imprese di Roma, Codice fiscale e Partita Iva 13756881002

INDICE

I – RELAZIONE SULLA GESTIONE.....	5
• CARICHE SOCIALI.....	5
• INTRODUZIONE	6
• LO SCENARIO DI RIFERIMENTO	12
Struttura organizzativa al 31 dicembre 2017.....	14
Riscossione ruoli al 31 dicembre 2017.....	16
Definizione Agevolata (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali).....	18
Istanze di rateazione	20
Inesigibilità	21
• Risultato economico dell'Ente.....	23
Conto economico riclassificato.....	23
Stato patrimoniale riclassificato.....	29
Rappresentazione contabile degli “aggi” su riscossioni da Definizione Agevolata	31
• NORMATIVA DI SETTORE	35
• ALTRA NORMATIVA	72
Norme contenenti disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica	72
Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007.....	78
Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) – Regime di fatturazione elettronica	82
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001	83
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008.....	86
Trattamento dati personali - Decreto Legislativo n. 196/2003.....	90
Sistema di Gestione per la Qualità – Adeguamento alla Norma ISO 9001:2015	92
Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici	94
Decreto Legislativo n. 231/2002 - Direttiva pagamenti nelle transazioni commerciali.....	97
Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012	99
CAD – Codice dell'amministrazione digitale.....	102
Decreto Legislativo del 19/08/2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica	103
• EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE	105
• ALTRE INFORMAZIONI.....	107
Inquadramento fiscale dell'Ente	107
Inquadramento finanziario dell'Ente	108
Ripresa saldi al primo luglio 2017.....	110

Principali rischi e incertezze	112
Informativa sulla gestione del rischio finanziario	112
Informazioni attinenti al Personale.....	115
Informazioni attinenti all'Ambiente.....	116
Attività di ricerca e sviluppo.....	116
II- BILANCIO DI ESERCIZIO DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AL 31.12.2017	117
• Stato Patrimoniale.....	117
Attivo	117
Passivo	118
• Conto Economico	119
• Rendiconto finanziario	120
III - NOTA INTEGRATIVA.....	121
• PARTE A – POLITICHE CONTABILI	121
• PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE.....	139
• ATTIVITÀ.....	139
B) IMMOBILIZZAZIONI.....	139
B. I Immobilizzazioni immateriali	139
B. II Immobilizzazioni materiali	140
B. III Immobilizzazioni finanziarie	141
C) ATTIVO CIRCOLANTE.....	142
C. II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	143
C. II 1) Verso clienti.....	143
C. II 5-bis) Crediti tributari	146
C. II 5-ter) Imposte anticipate	146
C. II 5-quater) verso altri	147
C. IV Disponibilità liquide	149
D) RATEI E RISCONTI	149
• PASSIVITÀ	150
A) PATRIMONIO NETTO	150
B) FONDI PER RISCHI E ONERI.....	151
B. 1) per il trattamento di quiescenza e obblighi simili.....	152
B. 2) per imposte, anche differite.....	152
B. 4) Altri	152
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	153
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO.....	153
D. 4) Debiti verso banche	154

D. 5) Debiti verso altri finanziatori	154
D. 7) Debiti verso fornitori	155
D. 12) Debiti tributari	155
D. 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	156
D. 14) Altri debiti	156
E) RATEI E RISCONTI	157
• PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO	158
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	158
A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	158
A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	160
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	160
B) 6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	161
B) 7. Costi per servizi	161
B) 8. Costi per godimento di beni di terzi	163
B) 9. Costi per il personale	164
B) 10. Ammortamenti e svalutazioni	164
B) 12. Accantonamenti per rischi	166
B) 14. Oneri diversi di gestione	167
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	167
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	168
21) Utile (perdite) dell'esercizio	171
Proposta di destinazione del risultato del bilancio d'esercizio	172
• PARTE D -ALTRE INFORMAZIONI	173
Fatti intervenuti dopo la chiusura del periodo	173
Sezione 1 – Riferimenti specifici sull'Attività Svolta	173
Sezione 2 - Compensi agli organi sociali	173
Sezione 3 – Informativa Personale	174
Sezione 4 – Rendiconto finanziario	174
Sezione 5 – Conto consuntivo in termini di cassa redatto ai sensi del DLgs n. 91/2011 e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto attuativo DM 27 marzo 2013	176
Sezione 6 – Classificazione crediti e debiti per scadenza	181
Sezione 7 – Ripartizione ricavi per area geografica	183
Sezione 8 - La situazione dei crediti non riscossi	184
Sezione 9 - Rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 (art. 5, comma 3 del DM 27 marzo 2013)	186

I – RELAZIONE SULLA GESTIONE

► CARICHE SOCIALI

Comitato di gestione

Presidente ⁽¹⁾ Ernesto Maria Ruffini

Componenti⁽²⁾ Giuseppe Telesca
Pier Paolo Verna

Collegio dei revisori dei conti ⁽³⁾

Presidente Massimo Lasalvia

Componenti effettivi Iacopo Lisi
Giampiero Riccardi

Componenti supplenti Maria Grazia Renieri
Giovambattista Lo Prejato

(1) Nominato con DPR del 13/6/2017

(2) Nominati con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 26/6/2017

(3) Nominato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/7/2017

Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto

Organismo di Vigilanza ⁽¹⁾

Presidente Massimo Lasalvia

Componenti Iacopo Lisi
Giampiero Riccardi

(1) Funzioni svolte dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi del punto 3.2 del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex DLgs 8 giugno 2001 n. 231

INTRODUZIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione è l'Ente pubblico economico che a partire dal 1° luglio 2017, in seguito allo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, ha assunto la qualifica di “Agente della riscossione” e svolge le funzioni relative alla riscossione in tutto il territorio nazionale (esclusa la Sicilia dove opera una società regionale).

Tale riassetto organizzativo del settore della riscossione, previsto dal Decreto Legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, è stato dettato dalla necessità e urgenza di superare il modello Equitalia e di migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti.

Un cambiamento che rappresenta un importante passo in avanti nel processo di riforma della riscossione nazionale, anche nella direzione auspicata dall'Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) che, nell'ambito dei recenti rapporti sull'Amministrazione fiscale italiana, avevano evidenziato una eccessiva frammentazione delle relative funzioni, la sovrapposizione di alcuni ruoli e responsabilità all'interno del sistema e la necessità di riorganizzare il settore della riscossione per ridurre i costi operativi e incrementare la voluntary compliance.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, annualmente, stipula un Atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'art. 59 del DLgs n. 300/1999, attraverso il quale l'Ente assicura lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione e degli altri compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria.

In particolare, l'atto aggiuntivo 2017 ha individuato obiettivi finalizzati a realizzare e favorire l'operatività dei cittadini attraverso i canali remoti resi disponibili dall'Agenzia, ad aumentare i volumi complessivi della riscossione in linea con gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal Legislatore nonché – in

ottica di efficientamento complessivo del sistema - al contenimento dei costi della riscossione.

In continuità con la strategia che punta al costante miglioramento del rapporto con il contribuente e, coerentemente con gli obiettivi indicati nel richiamato atto aggiuntivo, l'Agenzia ha costantemente perseguito una sempre più incisiva azione di semplificazione, digitalizzazione e razionalizzazione dei servizi erogati a cittadini e imprese.

Innanzitutto, nel corso del semestre è proseguita l'attività di semplificazione del linguaggio per consentire una più facile e immediata comprensione di contenuti solitamente complessi. In tal senso, nell'ottica di incrementare la trasparenza e la comprensione dei documenti esattoriali inviati ai contribuenti, nel mese di luglio, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è stato approvato il nuovo modello di cartella che rappresenta, anche graficamente, in modo più chiaro i suoi contenuti. Il nuovo modello viene utilizzato per tutte le cartelle di pagamento inviate ai contribuenti a fronte dei ruoli affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dal 1° luglio 2017.

In sintonia con i programmi dell'Agenda Digitale Italiana, promossa e governata dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) l'Agenzia ha proseguito lo sviluppo di nuovi servizi orientati a innovare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.

In particolare sono stati realizzati o migliorati i servizi digitali per:

- accedere autonomamente alle informazioni sulla propria posizione debitoria;
- ricevere assistenza su problematiche specifiche entrando in contatto con l'Agenzia attraverso diverse tipologie di canale;
- semplificare l'accesso alla rateizzazione del debito prevista dalla normativa di settore;
- richiedere la sospensione della riscossione;
- effettuare i pagamenti utilizzando i canali più idonei alle proprie abitudini;
- ricevere avvisi di cortesia tramite SMS e e-mail;
- ricevere via PEC le cartelle e gli avvisi di Agenzia delle entrate-Riscossione;

- consentire di delegare un intermediario nei rapporti con Agenzia delle entrate-Riscossione mettendo a disposizione di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc. un apposito servizio web, Equipro, per la gestione dei propri assistiti.

I positivi risultati raggiunti da tali iniziative sono confermati dal calo del numero di utenti complessivamente serviti allo sportello (100mila rispetto al 2016) nonostante l'elevata affluenza che è stata registrata nel primo quadrimestre dell'anno (circa 555.000 contribuenti serviti di media al mese) per la richiesta di informazioni e la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata, c.d. "rottamazione", introdotta dall'art. 6 del DL n. 193/2016.

Attraverso tale previsione normativa i contribuenti, hanno infatti potuto richiedere di definire in via agevolata le cartelle e gli avvisi emessi per il recupero delle somme affidate all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, e possono pagare i loro debiti senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive maturate dopo l'affidamento degli stessi da parte degli enti creditori.

Il portale di Agenzia delle entrate-Riscossione ha registrato 10,8 milioni di accessi con un incremento di 2,8 milioni rispetto all'anno precedente mentre la App Equiclick è stata scaricata da 63.000 utenti e il servizio di alert SMS-Se mi Scordo ha visto l'adesione di 145.000 utenti.

Da un punto di vista gestionale, l'istituto della definizione agevolata ha fortemente condizionato l'operatività della riscossione per tutto l'esercizio 2017 impegnando quasi integralmente le strutture dell'Ente nell'organizzazione, gestione e controllo delle attività connesse alla rottamazione.

In particolare, oltre all'attivazione di servizi digitali dedicati, è stato incrementato il supporto fornito ai cittadini tramite la rete sportellare aumentando il personale addetto al front office di circa 550 persone e intervenendo sugli orari di apertura al pubblico degli sportelli posticipando la chiusura alle ore 15 nelle sedi di Padova, Bologna, Firenze, Bari, Perugia, Napoli (due sportelli), Caserta, Salerno, Cagliari, Sassari, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. Le 15 sedi si sono così aggiunte ai 7 sportelli ad alta affluenza, dove era già stata, in via continuativa, attivata l'apertura prolungata degli uffici (tre sportelli a Roma, due a Milano, uno a Torino e uno a Napoli).

Nell'ottica di supportare i contribuenti nell'adesione alla definizione agevolata dei carichi – prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e dall'art. 1 del successivo D.L. 148/2017 che ha riaperto i termini per l'adesione alla “rottamazione” ampliandone il relativo perimetro applicativo ai carichi affidati fino al 30 settembre 2017 – il portale web si è arricchito, nell'area riservata ai cittadini, di funzioni di consultazione dei carichi potenzialmente interessati dalla definizione agevolata, di simulazione degli importi da corrispondere e, selezionando, a discrezione del contribuente, i singoli carichi, di compilazione diretta della richiesta di adesione.

E' stata particolarmente utilizzata dai cittadini anche la possibilità di trasmettere il modulo di adesione alla definizione agevolata attraverso la posta elettronica anche certificata. Circa il 57% delle domande pervenute sono state infatti trasmesse con canali telematici.

Come previsto dalla legge, per agevolare il pagamento delle rate della definizione agevolata, è stata attivata la possibilità per il contribuente di avvalersi della domiciliazione sul proprio conto corrente e, lo stesso servizio Se Mi Scordo è stato arricchito con la possibilità di ricevere via SMS o email, in prossimità della scadenza di pagamento, un promemoria per ciascuna delle rate del piano di Definizione agevolata.

Infine, nel corso dell'intero 2017, si è registrata una progressiva crescita nell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per la notifica dei documenti esattoriali ai contribuenti, dapprima limitatamente alle persone giuridiche e ditte Individuali e, successivamente, con l'entrata in vigore a giugno 2016 delle disposizioni contenute all'articolo 14 del D. Lgs. n. 159/2015, estesa anche ai professionisti iscritti agli Ordini e alle persone fisiche che ne facciano richiesta. I volumi dei documenti trasmessi ai contribuenti tramite il canale PEC, nell'anno 2017, hanno fatto registrare un + 27% rispetto all'anno precedente.

Quanto ai risultati conseguiti nell'esercizio 2017 per la riscossione dei debiti affidati dagli Enti creditori, si segnalano incassi complessivi pari a 12,7 miliardi di Euro, con un incremento del 45,1% rispetto al 2016 e del 54,1% rispetto al 2015, in larga parte determinato dagli effetti della definizione agevolata dei carichi.

Nella tabella che segue viene riportato il trend degli incassi nell'ultimo quadriennio distinto per Ente Impositore.

Riscossioni per tipologia di ente impositore - importi in milioni di euro

	2014	2015	2016	2017	Δ 2017- 2016	Δ 2017- 2015	Δ 2017- 2014
Ruoli Agenzia Entrate	3.931,83	4.253,83	4.668,41	6.953,61	49%	63%	77%
Ruoli altri Enti Statali	323,69	403,47	368,85	433,67	18%	7%	34%
Ruoli Previdenziali (INPS - INAIL)	2.095,17	2.485,88	2.615,10	3.747,27	43%	51%	79%
Ruoli Enti non Statali	1.060,51	1.100,60	1.100,07	1.566,29	42%	42%	48%
TOTALE ADER	7.411,20	8.243,78	8.752,43	12.700,85	45%	54%	71%

La definizione agevolata ha contribuito al risultato complessivo per oltre 6,5 miliardi di Euro (di cui il 62% per carichi affidati dall'Agenzia delle entrate, 24% da Enti previdenziali, 13% da Altri enti non statali, 2% da Altri enti statali) a fronte di 5,1 miliardi di euro previsti, per l'anno 2017, dalla Relazione Tecnica che ha accompagnato la conversione in legge del predetto decreto.

Pertanto le riscossioni consuntivate nel 2017 per la definizione agevolata, registrano una variazione positiva di circa 1,4 miliardi di euro, solo in parte dovuta alla scelta del contribuente di corrispondere gli importi da pagare per la definizione agevolata in unica soluzione.

Sempre in merito al riscosso dell'anno 2017, i dati gestionali evidenziano che gran parte di tale gettito proviene dalle fasce di debito più elevate. In particolare, quasi il 55% continua a provenire da posizioni con debiti superiori a 100 mila euro, mentre si registra una crescita significativa della riscossione su posizioni con debiti compresi tra 50mila e 100mila euro, principalmente riconducibile ai pagamenti finalizzati all'adesione alla misura agevolata. Nella tabella seguente viene riportata la percentuale di riscosso nell'anno 2017, distinta per fasce di debito.

Ripartizione percentuale delle riscossioni per fascia di debito

Fasce di debito cumulato per codice fiscale	% 2015	% 2016	% 2017
da 0 a 1.000 euro	3,0	2,5	1,4
da 1.001 a 5.000 euro	8,3	7,1	5,0
da 5.001 a 10.000 euro	6,1	5,6	4,9
da 10.001 a 50.000 euro	19,7	20,2	21,8
da 50.001 a 100.000 euro	9,1	9,8	12,0
> 100.001 euro	53,8	54,8	54,9

► LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

Il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", è intervenuto ad operare un completo riassetto organizzativo della riscossione nazionale. In quest'ottica, il citato decreto ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017:

- lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia (ad esclusione della società Equitalia Giustizia SpA);
- l'attribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale, ex art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Agenzia delle Entrate e l'esercizio delle stesse da parte del nuovo ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", strumentale dell'Agenzia delle Entrate medesima - che ne monitora costantemente l'attività secondo principi di trasparenza e pubblicità - e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

Agenzia delle entrate-Riscossione è, pertanto, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte, assumendo la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e svolgendo anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

Con DPCM 5 giugno 2017 è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

La governance dell'Ente prevede un Presidente, un Comitato di gestione e un Collegio dei revisori dei conti.

In particolare, il Comitato di gestione dura in carica tre anni ed è composto dal Presidente, individuato nella figura del direttore dell'Agenzia delle Entrate, e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, scelto tra i magistrati della Corte dei Conti, e da due componenti effettivi con i relativi supplenti, nominati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno su designazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno su designazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. I componenti del Collegio durano in carica per tre esercizi.

In merito alla funzione di indirizzo e vigilanza, l'art. 1, comma 13, del D. L. n. 193/2016 prevede che annualmente debba essere stipulato, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Presidente dell'Ente, un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del DLgs n. 300/1999, attraverso il quale l'Ente assicura lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione e degli altri compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria.

Con l'atto aggiuntivo in parola - trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari – vengono, infatti, individuati i servizi dovuti, le risorse disponibili, le strategie per la riscossione dei crediti tributari, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento dei predetti obiettivi, le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente, la gestione della funzione della riscossione, la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale.

Più specificamente, sulla base di tale Atto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna ad esercitare l'attività di riscossione secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari. L'Agenzia contribuisce, inoltre, al miglioramento della

produttività dell'Amministrazione finanziaria assicurando che i propri livelli di efficienza ed efficacia siano in linea con quelli degli altri soggetti che svolgono analoghe funzioni nelle economie più avanzate e garantisce l'equilibrio economico-finanziario della gestione aziendale e il rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, anche attraverso attente politiche di contenimento dei costi nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

In merito alle funzioni di controllo, ai sensi dello Statuto, l'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria e il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 c.c. e quelle di cui all'art. 20 del DLgs 30 giugno 2011, n. 123.

Struttura organizzativa al 31 dicembre 2017

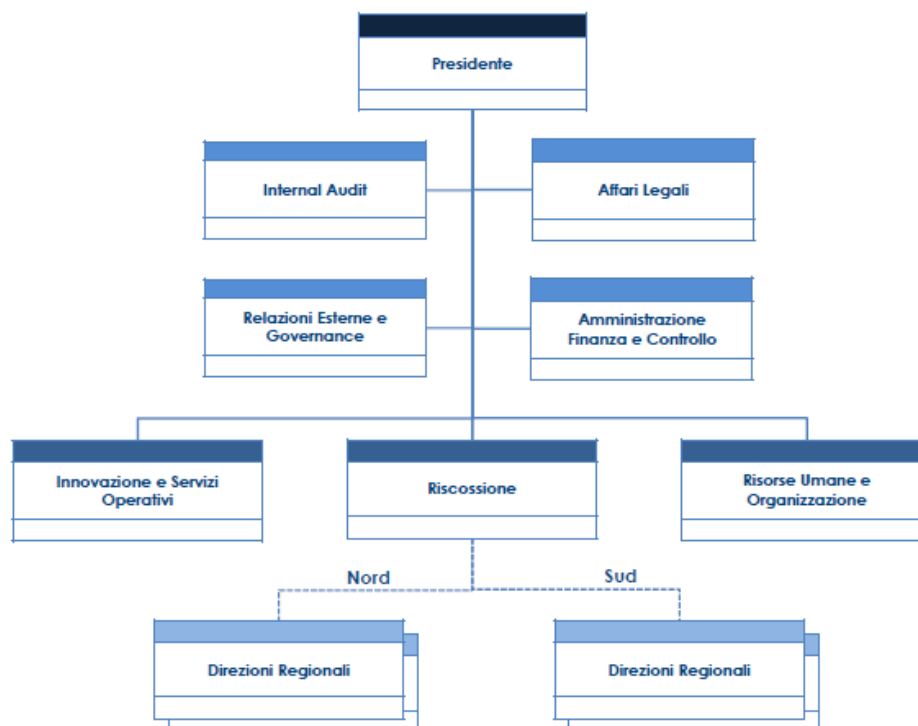
L'Ente si articola in strutture centrali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, nonché di erogazione di servizi gestionali-operativi accentrati sia di corporate che di riscossione, e in strutture regionali, organizzate con logica di presidio territoriale-geografico e con funzioni di gestione e coordinamento delle relative attività operative correlate alla riscossione.

Le strutture centrali dell'Ente sono costituite da Direzioni Centrali e da Aree. Le Aree sono articolate in Direzioni.

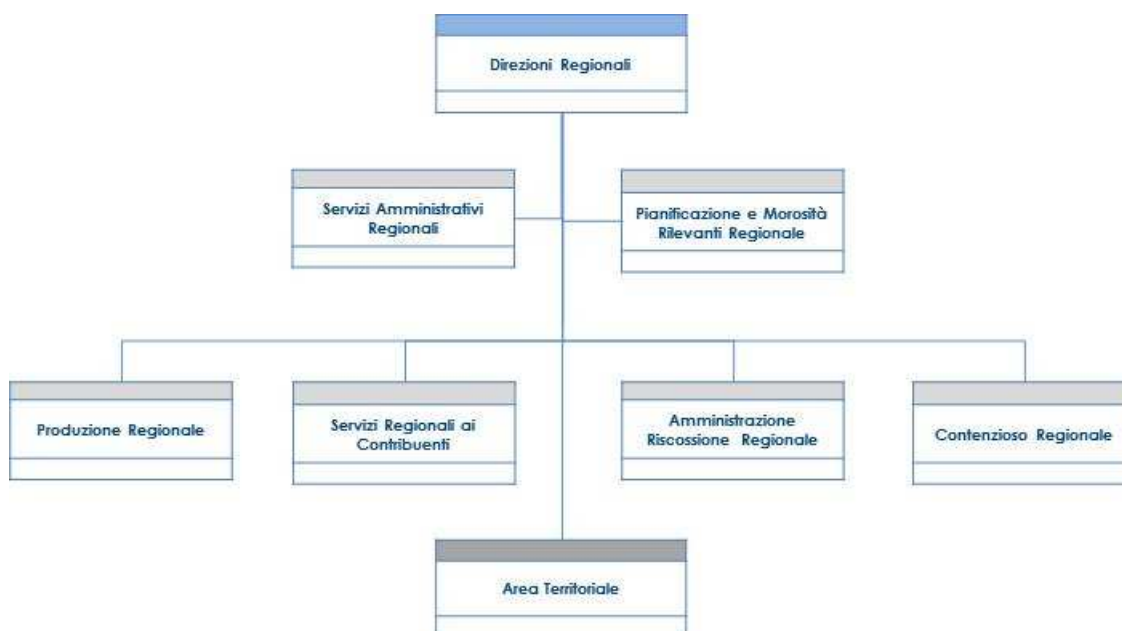
Le Strutture regionali dell'Ente sono costituite dalle Direzioni regionali, istituite con riferimento a ciascuna regione del territorio nazionale, con l'eccezione della Regione Siciliana (che è esclusa dal perimetro dell'Ente) e della Regione Valle d'Aosta (accorpata nella Direzione regionale Piemonte).

Nell'ambito delle Direzioni regionali operano le Aree territoriali, con competenza su base provinciale ovvero sovra-provinciale, alle quali fanno capo gli Sportelli, per l'erogazione ai contribuenti dei servizi di pagamento e di consulenza/informazione.

Strutture centrali



Strutture regionali



Riscossione ruoli al 31 dicembre 2017

Dal primo luglio 2017, secondo l'art. 1 comma 2 del citato DL 193/2016, ad Agenzia delle entrate-Riscossione è stato attribuito l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, ex art. 3, comma 1, del DL 30 settembre 2005 n. 203 (convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248).

Come già anticipato Agenzia delle entrate-Riscossione, quindi, è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte (Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di Riscossione SpA), assumendo la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e svolgendo anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

Nella tabella che segue, per una migliore analisi e confrontabilità dell'andamento delle riscossioni, vengono rappresentati i risultati complessivi del 2017 – posti a confronto con quelli 2016 – aggregando le riscossioni registrate dalle ex società agenti della riscossione del Gruppo Equitalia fino al 30 giugno 2017 e nel 2016.

I risultati di riscossione registrati nel 2017 beneficiano degli incassi da Definizione Agevolata dei debiti iscritti nei ruoli consegnati ad Equitalia a partire dall'anno 2000 e sino al 31 dicembre 2016, ex art. 6, Decreto Legge n. 193 del 2016 convertito con modificazioni in Legge n. 225 del 2016. Si è pertanto registrato un aumento significativo degli incassi rispetto all'equivalente periodo del 2016.

			(Valori espressi in €/mln)		
	2017	di cui da Definizione agevolata	2016	variazione	Variazione %
Totale Incassi da ruolo	12.700,8	6.512,5	8.752,4	3.948,4	45,1%
Ruoli erariali	7.387,2	4.128,9	5.037,3	2.349,9	46,6%
Ruoli INPS -INAIL	3.747,3	1.566,5	2.615,0	1.132,3	43,3%
Ruoli Enti non statali	1.566,3	817,1	1.100,1	466,2	42,4%

Su base regionale i risultati di riscossione conseguiti sono rappresentati nella tabella che segue:

Valori in milioni di Euro	Totale incassi al 31/12/2017	di cui da def agevolata	2016	Variazione %
Totale Incassi da ruolo	12.700,8	6.512,5	8.752,4	45,1%
Abruzzo	296,3	154,9	203,1	45,9%
Basilicata	131,6	74,3	87,2	51,0%
Calabria	446,7	263,9	265,2	68,4%
Campania	1.370,1	799,4	875,4	56,5%
Emilia Romagna	831,2	354,6	653,1	27,3%
Friuli Venezia Giulia	231,8	117,2	158,0	46,7%
Lazio	2.181,9	1.319,2	1.279,8	70,5%
Liguria	331,9	164,4	226,6	46,4%
Lombardia	2.469,3	1.124,8	1.845,5	33,8%
Marche	270,8	120,3	199,7	35,6%
Molise	77,2	42,0	44,6	73,0%
Piemonte	796,5	353,4	591,3	34,7%
Puglia	790,4	437,7	521,8	51,5%
Sardegna	394,2	193,8	277,2	42,2%
Toscana	832,5	414,6	616,8	35,0%
Trentino Alto Adige	153,4	73,0	119,0	29,0%
Umbria	196,1	90,3	131,3	49,3%
Valle D'Aosta	21,4	10,4	14,4	48,7%
Veneto	877,6	404,5	642,4	36,6%

Le somme riscosse nel 2017 sono così ripartite per anno di emissione ruolo:

Riscosso 2017 Valori in Euro milioni	ANNO EMISSIONE RUOLI											
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2000/2006
12.700,8	1.156,4	2.685,8	2.049,0	1.751,0	1.168,1	868,0	661,6	530,7	356,9	314,9	253,8	904,7

Riscosso 2017 Valori %	ANNO EMISSIONE RUOLI											
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2000/2006
100,0%	9,1%	21,1%	16,1%	13,8%	9,2%	6,8%	5,2%	4,2%	2,8%	2,5%	2,0%	7,1%

Definizione Agevolata (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali)

L'art. 6 del DL n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 2016 e modificato dal DL n. 8 del 2017, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di definire in misura agevolata i propri debiti per ruoli affidati, per la riscossione, dagli enti creditori a Equitalia Servizi di Riscossione SpA a tutto il 31 dicembre 2016.

In particolare, ai contribuenti che hanno aderito alla Definizione Agevolata presentando apposita dichiarazione di adesione entro la scadenza del 21 aprile 2017, è consentita l'estinzione del proprio debito con il pagamento delle somme affidate a titolo di "capitale" e "interessi", degli importi maturati a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio sulle predette somme, delle spese di notifica della cartella e delle spese eventualmente già sostenute per le procedure esecutive. La norma ha previsto che non sono invece da corrispondere le somme affidate in riscossione a titolo di "sanzione", gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR 602/1973, ovvero le sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del DLgs 46/1999.

Le istanze ricevute ai sensi della Definizione Agevolata prevista dal DL n. 193/2016, entro la scadenza del termine di presentazione del 21 aprile 2017, che fanno riferimento ad una platea di circa 1,5 milioni di contribuenti, sono risultate complessivamente pari ad oltre 1,7 milioni (atteso che era facoltà del contribuente presentare più istanze, ciascuna per carichi differenti) e le stesse hanno contribuito alla riscossione dell'esercizio per circa 6,5 miliardi di euro, come evidenziato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA ENTE	Totale riscosso 2017	di cui da Definizione Agevolata DL 193/2017	% su totale
Agenzia entrate	6.953,6	4.006,2	57,6%
Altro enti statali (ministeri, prefetture, altre Agenzie)	433,7	122,8	28,3%
INPS	3.612,1	1.506,8	41,7%
INAIL	135,2	59,6	44,1%
Comuni	809,0	478,4	59,1%
Altri enti (Regioni, Casse di previdenza, Camere di commercio)	757,3	338,7	44,7%
TOTALE RISCOSSO DA RUOLO (in milioni di euro)	12.700,8	6.512,5	51,3%

Si ricorda che nella relazione tecnica che ha accompagnato la conversione in Legge del DL n. 193/2016, erano stati previsti 7.247 milioni di euro di gettito atteso complessivo da Definizione Agevolata, così ripartito nel biennio 2017-2018:

- Anno 2017: 5.073 milioni di Euro (70%)
- Anno 2018: 2.174 milioni di Euro (30%)

Rispetto a tale previsione, pertanto, le riscossioni consuntivate nel 2017, che fanno riferimento a circa 6,3 milioni di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, registrano una variazione positiva di oltre 1,4 miliardi di euro, solo in parte dovuta alla scelta del contribuente di corrispondere gli importi da pagare per la Definizione Agevolata in unica soluzione.

In generale, la gestione dell'istituto della Definizione Agevolata di cui al DL n. 193/2016 ha avuto un forte impatto sulle strutture dell'Ente che si sono dovute dedicare alle attività poste a carico dell'Agente della riscossione.

Per completezza informativa, si segnala infine che il 16 ottobre 2017 è entrato in vigore il DL n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017. Tale Decreto, oltre a riaprire i termini per la presentazione di una dichiarazione di adesione per i carichi già ricompresi nell'ambito applicativo della Definizione Agevolata ai sensi del DL 193/2016 (e non ricompresi nella precedente dichiarazione accolta dall'Agente della riscossione), ha esteso la possibilità di definire in via agevolata anche i carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. In questo caso la dichiarazione di adesione andrà presentata entro il 15 maggio 2018.

Tra le novità introdotte dal DL n. 148/2017, vi è stata anche la proroga al 7 dicembre 2017 per il pagamento della terza rata della Definizione Agevolata DL 193/2016 (scadenza inizialmente fissata al 30 novembre), e delle rate scadute a luglio e a settembre 2017.

Istanze di rateazione

Negli ultimi esercizi, caratterizzati da una congiuntura economica particolarmente sfavorevole, l'istituto della rateazione si è tradotto in un aiuto concreto a cittadini e imprese in difficoltà. Grazie ai recenti interventi normativi, si è data la possibilità di dilazionare ulteriormente le rateazioni già precedentemente concesse, in presenza di un peggioramento della difficoltà economica posta a base della prima dilazione e se ne è facilitato l'accesso concedendo la rateazione a semplice istanza, fino a 50 mila euro (60 mila per i provvedimenti di rateazione concessi dal 21 agosto 2016), senza necessità di allegare alcuna documentazione. È stato inoltre previsto che il contribuente possa fruire nuovamente, per ben due volte, della rateazione, anche qualora sia già decaduto dal beneficio per precedenti piani di dilazione non rispettati, secondo le norme tempo per tempo vigenti.

Le modalità per pagare a rate le cartelle sono state ampliate dalle norme introdotte nella seconda metà del 2013, con la possibilità di ottenere un piano straordinario di rateizzazione fino a 120 rate (10 anni), mentre in precedenza il limite era quello del piano ordinario in 72 rate.

Fatta salva la situazione contingente relativa al 2017 e direttamente collegata alla Definizione Agevolata dei ruoli consegnati a Equitalia, ex art. 6 Decreto Legge n. 193 del 2016 convertito con modificazioni in Legge n. 225 del 2016, le dilazioni si sono rivelate lo strumento più utilizzato dai contribuenti per fare fronte al pagamento delle cartelle. Complessivamente dal 2008, anno in cui la concessione delle rateizzazioni è diventata di competenza di Equitalia, ne risultano attivate, al netto delle revoche, oltre 3,43 milioni per un ammontare dilazonato pari ad oltre 32,9 miliardi di euro.

Il 52,7% delle richieste è stato avanzato da persone fisiche, il 72,9% è rappresentato da debiti fino a 5.000 euro e oltre il 75% ha una durata fino a 60 mesi, mentre le dilazioni straordinarie (oltre i 72 mesi) sono pari all'1,7% del totale.

L'intensificarsi delle richieste registrato nel biennio precedente, anche per effetto delle norme sulla riapertura della rateizzazione ai soggetti decaduti, ha

registrato una flessione per la concomitante adesione alla già citata Definizione Agevolata dei ruoli, assestandosi comunque ad una media settimanale di circa 12 mila istanze pervenute attraverso i differenti canali di accesso ai servizi dell'Agenzia, in particolare gli strumenti web resi disponibili (sito istituzionale e App per gli apparati mobili).

In termini monetari si osserva che il valore delle richieste per il 54,7% è riferito ad aziende e per il 26,1% a titolari di partita IVA; il 50,1% circa degli importi riguarda debiti per oltre 50 mila euro, e il 57,0% del valore si riferisce a dilazioni con una durata compresa tra 60 e 72 mesi, mentre le dilazioni straordinarie (oltre i 72 mesi) rappresentano il 15% degli importi dilazionati.

L'istituto della dilazione, se da un lato ha diluito i tempi della riscossione, dall'altro ha contribuito a stabilizzare i flussi di incasso, generando una riscossione "spontanea" da parte di tutti quei contribuenti che, affrontando un momento di difficoltà, non avrebbero adempiuto se non coattivamente all'obbligazione tributaria.

Per quei contribuenti che avevano già un piano di rateizzazione in essere e che hanno aderito alla Definizione Agevolata, si registra una contrazione significativa dei tempi stimati di incasso, mediamente di circa 5 anni, determinando l'anticipazione delle riscossioni effettive e dei relativi aggi.

Inesigibilità

La legge di stabilità 2015, e di recente il DL n.193/2016 e DL n. 148/2017, hanno ridisegnato la disciplina della materia dell'inesigibilità.

I nuovi termini fissati dalle predette disposizioni per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, anche per i soggetti che hanno cessato o cesseranno di avvalersi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono pertanto i seguenti:

- per i ruoli consegnati nell'anno 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021;
- per i ruoli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021 (ruoli 2015 nel 2022, ruoli 2014 nel 2023, etc.).

Il presidio del processo riferito alle comunicazioni di inesigibilità era attuato, dal punto di vista organizzativo, all'interno della struttura "Procedure e Inesigibilità" della Direzione Generale di Equitalia Servizi di Riscossione SpA e delle unità organizzative operative "Analisi e inesigibilità", costituite su tutte le aree territoriali (provinciali e pluriprovinciali) delle Direzioni Regionali.

A decorrere dal 1° luglio 2017, in ragione della nuova struttura organizzativa dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, il presidio e la responsabilità del processo riferito alle comunicazioni di inesigibilità è attuato all'interno dell'ufficio Pianificazione Operativa e Inesigibilità del settore Pianificazione e Morosità Rilevanti di Direzione Regionale, in coordinamento con l'Ufficio Morosità Rilevanti Regionali e gli Uffici Analisi e Inesigibilità delle Aree Territoriali per gli ambiti di morosità di competenza.

Dal punto di vista metodologico nonché tecnico/gestionale, il Settore Pianificazione e Supporto Operativo – Ufficio Supporto Analisi e Procedure Speciali e il Settore Produzione – Ufficio Produzione Accentrata, costituiti all'interno della direzione centrale Strategie e Servizi di Riscossione, garantiscono alle strutture territoriali il necessario supporto.

► Risultato economico dell'Ente

Conto economico riclassificato

L'Ente Agenzia delle entrate-Riscossione è operativo dal 1° luglio 2017. Pertanto le voci di conto economico - valorizzate negli schemi obbligatori e nelle tabelle di nota integrativa - sono relative al solo semestre luglio - dicembre 2017.

Per consentire l'analisi complessiva della gestione esattoriale, e rappresentarne l'andamento rispetto all'esercizio 2016, è stato predisposto uno schema di conto economico riclassificato "pro-forma" che rappresenta:

- per il 2017 l'aggregato dei dati economici dei:
 - ✓ bilanci finali al 30 giugno 2017 delle società Equitalia SpA e Equitalia Servizi di Riscossione SpA;
 - ✓ del bilancio al 31 dicembre 2017 di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- per il 2016, i dati economici consolidati al 31 dicembre 2016 del Gruppo Equitalia, al netto del conto economico di Equitalia Giustizia SpA.

Segue il conto economico riclassificato. Si precisa che i dati pro-forma sono stati determinati quale mera somma algebrica dei dati delle singole società e riclassificando i dati del periodo a raffronto secondo gli schemi previsti dal DLgs 139/2015 applicati al nuovo Ente.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (Importi in euro/mgl)	01/07/17- 31/12/2017 AdER	30/06/2017 bilanci finali EQH ed EQSR	01/01/2017 31/12/2017 pro forma	01/01/2016 31/12/2016 pro forma	Variazione
Ricavi riscossione ruoli	691.021	205.319	896.340	592.001	304.339
Risconti su aggi da DEFAG	(114.860)		(114.860)	0	(114.860)
Rimborso spese e diritti di notifica	71.898	80.780	152.678	263.918	(111.240)
Ricavi riscossione da distinte di versamento	18.182	18.235	36.417	51.914	(15.497)
Ricavi fiscalità locale	4.159	5.545	9.704	11.142	(1.438)
RICAVI DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	670.400	309.879	980.279	918.974	61.304
ALTRI RICAVI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	30.475	40.448	70.923	74.916	(3.993)
di cui contributo ex art. 9 DLgs 159/15		21.047	21.047	24.353	(3.307)
TOTALE RICAVI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	700.874	350.327	1.051.202	993.891	57.311
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	(781)	(937)	(1.719)	(1.781)	62
COSTI PER SERVIZI	(84.780)	(82.273)	(167.053)	(193.008)	25.956
di cui postalizzazione e servizi esattoriali	(37.550)	(28.471)	(66.021)	(86.701)	20.681
di cui spese legali di parte contenzioso esattoriale	(18.691)	(23.091)	(41.782)	(39.606)	(2.176)
di cui servizi informatici	(7.547)	(6.452)	(13.999)	(14.439)	440
di cui commissioni passive bancarie e postali	(6.298)	(6.073)	(12.371)	(16.563)	4.192
di cui spese generali e di funzionamento	(7.884)	(9.448)	(17.332)	(19.050)	1.718
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	(27.570)	(27.947)	(55.517)	(57.004)	1.487
di cui licenze e manutenzioni HW e SW	(13.616)	(13.070)	(26.686)	(26.794)	108
di cui locazione immobili uffici e sportelli	(13.689)	(14.574)	(28.263)	(29.267)	1.004
COSTI PER IL PERSONALE	(250.983)	(240.639)	(491.622)	(482.337)	(9.285)
ALTRI ONERI DI GESTIONE	(49.372)	(47.836)	(97.209)	(83.011)	(14.198)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA	(413.487)	(399.632)	(813.119)	(817.142)	4.022
MARGINE OPERATIVO LORDO	287.387	(49.305)	238.082	176.749	61.334
AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ALTRI ACCANTONAMENTI	(85.598)	(6.927)	(92.525)	(148.368)	55.843
di cui svalutazioni e accantonamenti per rischi ed oneri	(77.938)	(198.902)	(276.840)	(129.369)	(147.471)
di cui assorbimento Fondo Rischi Finanziari Generali	0	200.000	200.000	10.000	190.000
RISULTATO OPERATIVO	201.789	(56.232)	145.558	28.381	117.177
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	(2.414)	(4.472)	(6.885)	(7.164)	279
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	199.376	(60.703)	138.672	21.217	117.455
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(173.723)	61.904	(111.820)	(21.495)	(90.324)
di cui abbattimento imposte anticipate	(89.946)	0	(89.946)	-	(89.946)
UTILE D'ESERCIZIO	25.652	1.200	26.853	(278)	27.131
Importo versamento effettuato sul Capo X, Capitolo 3412 ex art. 1, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 193 del 2016 - Misure contenimento spesa pubblica - su risultato al 30.06.2017		1.162	Nota: il versamento dovuto ex art. 1 comma 6 bis DL 193/2016 in applicazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica per l'anno 2017 è pari complessivamente a 24.066 migliaia di euro (importo dettagliato nel relativo paragrafo della presente Relazione sulla gestione)		
Importo versamento da effettuare a seguito dell'approvazione del bilancio dell'Ente ex art. 1, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 193 del 2016 - Misure contenimento spesa pubblica	22.904				
RISULTATO RESIDUO DESTINATO A RISERVA	2.749				

Ricavi dell'attività caratteristica (dato pro forma)

Il risultato dell'esercizio è stato determinato dagli effetti dell'introduzione della Definizione Agevolata dei ruoli di cui al DL n. 193/2016, la cui gestione ha avuto anche un forte impatto operativo sulle strutture dell'Ente, dedicate alle attività poste a carico dell'Agente della Riscossione: tale intervento legislativo ha determinato un forte incremento delle riscossioni, con il conseguente incremento degli aggi, complessivamente per 304 milioni di euro.

Tale incremento delle riscossioni è imputabile per circa 1/3 a riscossione "sostitutiva" di piani di rateizzazione già concessi e attivi alla data di entrata in vigore delle norme sulla Definizione Agevolata e per circa 2/3 a riscossione "aggiuntiva".

Con riferimento alla prima fattispecie, come evidenziato nel conto economico riclassificato che precede, i relativi aggi sono stati scontati per l'importo di 114,9 milioni di euro per tener conto dell'impatto straordinario generato sull'andamento delle riscossioni dalla Definizione Agevolata, che ha modificato i piani di rateizzazione già concessi ai contribuenti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli e quindi la serie storica degli incassi e dei relativi "aggi" e ha introdotto un "ricavo anticipato" rispetto alla sua maturazione originaria.

Le modalità di contabilizzazione sono definite tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La rettifica effettuata ha permesso il riallineamento alla competenza economica risultante dalla rateazione originaria e quindi la corretta correlazione dei costi e dei ricavi di riscossione secondo la "correlazione rotativa", rispetto alla consegna dei ruoli, garantita dalla concessione delle rateazioni e dalle tempistiche medie di incasso. Per un maggiore approfondimento dei riflessi contabili e delle modalità di calcolo di tale riallineamento delle competenze originarie degli aggi, si rinvia al paragrafo dedicato nel seguito.

A fronte dell'effetto incrementativo degli aggi, nel periodo di riferimento viene registrato un decremento dei proventi per i rimborsi delle spese, correlati alle procedure esecutive e/o cautelari, per 111,2 milioni di euro. Ciò in ragione

del rallentamento delle procedure esecutive e della sospensione delle azioni di riscossione conseguenti all'eventuale richiesta di accesso alla Definizione Agevolata del DL n. 193/2016 da parte dei debitori.

Si segnala, infine, l'ulteriore flessione per 15,5 milioni di euro delle commissioni attive per riscossioni da distinte di versamento, per effetto della disintermediazione della delega Mod. F23, che ha ridotto i relativi ricavi dagli oltre 100 milioni di euro nel 2010 ai 36,4 milioni di euro nel 2017.

Costi dell'attività caratteristica (dato pro forma)

L'incremento per 4,0 milioni di euro dei costi relativi alla gestione caratteristica, rispetto al periodo precedente, è principalmente da riferirsi all'effetto combinato delle seguenti principali fattispecie, rispetto al periodo a raffronto:

- ✓ decremento di servizi esattoriali per 20,7 milioni di euro correlato alle dinamiche dei volumi delle posizioni debitorie affidate dagli enti creditori all'Agente della riscossione nonché alle successive attività di recupero, nel rispetto della normativa di settore. Il decremento della voce è anche riferibile alla riduzione dei costi per l'invio delle notifiche a mezzo raccomandata oltre che alla possibilità di perfezionare le notifiche degli atti, il cui invio a mezzo PEC non è andato a buon fine, mediante deposito telematico, senza quindi ricorrere, come invece avveniva fino al mese di giugno 2016, alla notificazione del documento con formato cartaceo;
- ✓ incremento di 2,2 milioni di euro (circa il 5%) delle spese di patrocinio legale per la rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio con particolare riferimento al contenzioso con i contribuenti;
- ✓ flessione dei costi ICT complessivi (servizi informatici e licenze hardware e software), in particolare per la manutenzione dei sistemi e per i servizi di connettività e di conduzione;
- ✓ decremento per 4,2 milioni di euro delle commissioni passive bancarie e postali, variazione riferibile principalmente alle commissioni passive sulle citate riscossioni da Mod. F23 e residualmente alle commissioni per servizi di *cash management*;
- ✓ decremento delle spese generali e di funzionamento per 1,7 milioni di

euro. Tali risparmi sono prevalentemente effetto degli interventi di efficientamento realizzati nella gestione degli immobili e più in generale di ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse infrastrutturali nonché delle iniziative di standardizzazione e normalizzazione delle forniture ed efficientamento dei servizi, anche per effetto dell'assetto organizzativo accentrato;

- ✓ decremento delle spese relative alla locazione degli immobili per 1 milione di euro in virtù della prosecuzione, su tutto il territorio nazionale, di una progressiva rinegoziazione degli attuali canoni di locazione e del trasferimento delle sedi e sportelli in zone cittadine periferiche, al fine di perseguire una maggiore economicità e riduzione dei canoni locativi;
- ✓ incremento del costo del personale per 9,3 milioni di euro (circa il 2%) da riferirsi principalmente alla rilevazione degli oneri per il rinnovo del contratto di settore, scaduto il 31 dicembre 2010;
- ✓ incremento di 14,2 milioni di euro degli altri oneri di gestione principalmente riferibile alle soccombenze in giudizio per contenzioso esattoriale.

Il Margine Operativo Lordo, per effetto di tali dinamiche, risulta positivo per 238,1 milioni di euro, in incremento rispetto ai 176,8 milioni di euro di margine positivo del periodo a raffronto.

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti (dato pro forma)

La flessione per 55,8 milioni di euro, rispetto all'esercizio 2016, è conseguente all'assorbimento, nel bilancio finale delle società del Gruppo Equitalia, del fondo rischi finanziari generali, costituito nel tempo per la copertura del rischio generico d'impresa, e non più previsto dagli schemi di bilancio ex DLgs 139/2015 applicati dall'Ente ai sensi dell'art. 1 comma 5 bis del DL 193/2016.

In realtà, sono state rilevate, per l'intero anno 2017, rettifiche di valore e accantonamenti per circa 276,8 milioni di euro a seguito di maggiori elementi informativi resi disponibili nell'esercizio ai fini di una migliore valutazione dei

crediti verso enti impositori per rimborsi spese procedure esecutive e diritti di notifica.

Inoltre, va segnalato l'incremento degli accantonamenti effettuati in ordine alla diversa modalità di stima di contabilizzazione del fondo registrato per fronteggiare il rischio di condanna alle spese in caso di soccombenza. In particolare è stato ricondotto l'indice di soccombenza sia alla singola Autorità Giudiziaria che alla Regione di riferimento.

Gestione finanziaria (dato pro forma)

Il risultato della gestione finanziaria è sostanzialmente in linea con quello dell'esercizio 2016.

Imposte del periodo (dato pro forma)

La voce, oltre alle imposte correnti IRES e IRAP di competenza del periodo di riferimento, accoglie la rilevazione dello storno delle imposte anticipate per l'importo complessivo di 89,9 milioni di euro.

Difatti, tenuto conto della visione prospettica del settore, indicata nell'evoluzione prevedibile della gestione, negli esercizi successivi a quelli interessati dalla Definizione Agevolata, si stima una possibile flessione della riscossione tale da far ritenere prudentiale il mantenimento delle sole imposte anticipate per le quali vi è la ragionevole certezza del recupero nell'esercizio fiscale 2018, ovvero quelle relative alla perdita fiscale (il cui computo in diminuzione avverrà – con le modalità e i limiti previsti dall'art. 84 del TUIR - presumibilmente e complessivamente entro il 2018) e quelle relative agli accantonamenti del personale, il cui utilizzo avviene di regola nell'anno successivo.

Risultato del periodo (dato pro forma)

Per effetto di tali dinamiche, il risultato "pro forma" dell'esercizio è rappresentato da un utile di 26,9 milioni di euro che si confronta con una perdita, registrata per l'esercizio 2016, di 0,3 milioni di euro.

Si specifica che nel prospetto di riclassificato economico viene separatamente evidenziato anche il risultato del solo secondo semestre 2017, riferito al nuovo Ente, che è pari a 25,7 milioni di euro.

Nella tabella di riclassificato economico, viene evidenziata la quota che di tale utile sarà riversata, ad avvenuta approvazione del bilancio, al capitolo del bilancio dello Stato secondo le previsioni dell'art. 1 comma 6 bis del DL 193/2016.

Principali indicatori economici e finanziari

Nella presente relazione si procede all'analisi dei dati contabili anche mediante elaborazione di indicatori sintetici di risultato. Le informazioni di natura finanziaria esposte nella presente relazione sono coerenti con quelle incluse nel bilancio.

I dati che seguono, al fine di una migliore comparabilità e analisi, vengono confrontati con i dati patrimoniali aggregati delle ex società del Gruppo Equitalia, al netto di Equitalia Giustizia, al 30 giugno 2017, data di chiusura delle società stesse.

Stato patrimoniale riclassificato

ATTIVO				PASSIVO				MARGINI MARGINE	
DESCRIZIONE	31/12/2017	30/06/2017 Pro forma	VARIAZIONE	DESCRIZIONE	31/12/2017	30/06/2017 Pro forma	VARIAZIONE	2017	2016
ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.852.484	1.994.925	(142.241)	PATRIMONIO NETTO E PASSIVO IMMOBILIZZATO	1.112.434	1.057.248	55.389	740.048	937.677
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.038	13.434	(1.395)	PATRIMONIO NETTO	358.481	355.732	2.749		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	55.215	55.341	(126)	FONDO DI DOTAZIONE	355.732	355.732	0		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.230	8.668	(439)	RISERVE	-	-	0		
CREDITI VERSO CLIENTI IMMOBILIZZATI	1.541.628	1.698.172	(156.544)	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DA DESTINARE A RISERVA	2.749	-	2.749		
ALTRI CREDITI	235.573	219.310	16.263	PASSIVO IMMOBILIZZATO	754.155	701.515	52.640		
				FONDI PER RISCHI ED ONERI	371.480	298.753	72.727		
				FONDO TFR	13.926	13.567	359		
				DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI IMMOBILIZZATI	197.167	217.581	(20.413)		
				ALTRI DEBITI IMMOBILIZZATI	27.332	27.364	(32)		
				DEBITI INFRUTTIFERI PER TRASFORMAZIONE STRUMENTI PARTECIPATIVI	144.250	144.250	0		
ATTIVO CORRENTE	1.158.117	1.190.619	(32.502)	PASSIVO CORRENTE	1.898.165	2.128.296	(230.131)	(740.048)	(937.677)
CREDITI CORRENTI VERSO CLIENTI	789.465	727.737	61.729	DEBITI VERSO FORNITORI	96.946	144.261	(47.315)		
ALTRI CREDITI	214.285	353.100	(138.816)	DEBITI TRIBUTARI	6.411	13.239	(6.828)		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	148.364	98.798	49.566	ALTRI DEBITI CORRENTI	730.270	746.003	(15.732)		
RATEI E RISCONTI	6.003	10.983	(4.980)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	120.629	2.850	117.779		
				DEBITI CORRENTI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI	921.005	1.221.944	(300.939)		
				UTILE D'ESERCIZIO DA IMPUTARE A VERSAMENTO PER MISURE DI CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA	22.904				
TOTALE	3.010.801	3.185.544		TOTALE	3.010.801	3.185.544	(174.743)	0	(0)

La struttura patrimoniale e finanziaria dell'Ente è correlata alla presenza di crediti relativi all'attività di riscossione che hanno una scadenza indeterminata. Tali crediti - riferiti in particolare ai rimborsi spese procedure esecutive e rappresentati nell'attivo immobilizzato - saranno incassati a conclusione delle attività di verifica della spettanza del credito da parte degli Enti impositori in relazione alle domande di inesigibilità presentate entro la scadenza fissata dalla normativa in vigore. Si segnala che tali crediti, in applicazione dell'art. 17 c. 6 bis del DLgs 112/99¹, a partire dall'esercizio 2011, vengono richiesti - sulla base delle competenze maturate annualmente - agli Enti impositori, se non incassati direttamente dai contribuenti.

Tuttavia tali somme sono state erogate all'Agente della riscossione principalmente dall'Agenzia delle Entrate per le quote riscontrate e compatibilmente con i fondi stanziati nel relativo capitolo del bilancio dello Stato.

La posizione debitoria verso gli istituti di credito è comunque migliorata nel semestre – così come è diminuito l'attivo immobilizzato - tenuto conto dei flussi finanziari generati dalla Definizione Agevolata dei ruoli che ha generato, come indicato in premessa, un incremento di circa il 45% dei volumi di riscossione con un incremento dei relativi aggi per circa 304 milioni di euro.

Principali indicatori di struttura finanziaria

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI (valori in euro migliaia)		31/12/17	30/06/2017 Pro forma
Margine primario di struttura	Patrimonio Netto - Attivo immobilizzato	(1.494)	(1.639)
Quoziente primario di struttura	Patrimonio Netto / Attivo immobilizzato	19%	18%
Margine secondario di struttura	(Patrimonio Netto + Passivo immobilizzato) - Attivo fisso	(740)	(938)
Quoziente secondario di struttura	(Patrimonio Netto+ Passivo immobilizzato) / Attivo fisso	60%	53%

Gli indicatori di struttura finanziaria sopra esposti sono determinati, pertanto, dalla struttura patrimoniale e finanziaria dell'Agente della riscossione orientata

¹ Nella formulazione previgente le modifiche introdotte dall'art. 9 del DLgs 159 del 24 settembre 2015.

all'indebitamento, in particolare per effetto dei termini previsti dalla norma per il recupero dei crediti verso Enti.

Gli indici sono sostanzialmente in linea con l'esercizio 2016.

Rappresentazione contabile degli “aggi” su riscossioni da Definizione Agevolata

Il primo bilancio dell'Ente, come anticipato, ha registrato la rilevazione degli effetti economici e finanziari “straordinari” determinati dalla Definizione Agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione (“c.d. rottamazione delle cartelle”).

I proventi da Definizione Agevolata sono imputabili per circa 1/3 a riscossione “sostitutiva” di piani di rateizzazione già concessi e attivi alla data di entrata in vigore delle norme sulla Definizione Agevolata e per circa 2/3 a riscossione “aggiuntiva”.

Pertanto, con riferimento alla prima fattispecie, nel bilancio dell'Ente i ricavi da Definizione Agevolata - pari a 513,7 milioni di euro - sono stati riscontati e rinviati agli esercizi successivi per un importo pari a 114,9 milioni di euro, che rappresenta la quota di aggi riferita a piani di rateazione attivi, riconducendoli alle competenze effettive dei piani di rateazione originari, al fine di garantire il flusso dei proventi gestionalmente già acquisiti e pianificati prima degli incassi anticipati realizzati per effetto della Definizione Agevolata.

Ciò consente, unitamente alla corretta rappresentazione della gestione in bilancio, il mantenimento dell'equilibrio economico, richiamato dalla normativa di comparto, sia per l'esercizio 2017 che, in previsione, anche per gli esercizi 2018/2020.

La rappresentazione contabile indicata, tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riflette la natura stessa degli aggi di riscossione, che rappresentano le entrate dell'Ente previste dalla normativa di settore e finalizzate proprio ad assicurare l'equilibrio e non semplicemente la remunerazione delle attività svolte.

In particolare, il DLgs 159/2015, riferito al sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione, prevede che venga riconosciuto all'Agente della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio con l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio economico di bilancio.

A garanzia del mantenimento di tale equilibrio gestionale, l'art. 9 comma 5 del citato decreto ha previsto anche l'erogazione da parte di Agenzia delle Entrate, per il triennio 2016-2018, di un contributo in conto esercizio, che non può concorrere a generare utili, né essere corrisposto in presenza di utili, individuando sostanzialmente nel tendenziale pareggio di bilancio l'obiettivo di equilibrio gestionale previsto dalla legge.

Al riguardo si rappresenta che con la citata contabilizzazione dei risconti, non matura comunque tale contributo né per il primo bilancio dell'Ente né, previsionalmente, per il successivo esercizio 2018.

Medesimo obiettivo persegue la prevista emanazione dei decreti ministeriali per l'aggiornamento delle tabelle di rimborso forfettario delle spese di cui al combinato disposto dell'articolo 17 del DLgs 112/1999 e del Decreto Ministeriale 21 novembre 2000, in cui ricomprendere anche il rimborso dei costi posti a carico dell'Agente della riscossione attualmente non remunerati.

Il riferimento all'istituto delle rateizzazioni per il calcolo dell'effettiva competenza degli aggi incassati, è riferibile al fatto che negli anni tale istituto ha rappresentato il bilanciamento tra oneri e ricavi di riscossione quale "correlazione rotativa" tra costi e ricavi, commisurata alla distribuzione, soprattutto per effetto delle rateizzazioni concesse, delle riscossioni rispetto ai ruoli consegnati, che vede le somme rimosse nell'esercizio riferite:

- per il 50% circa a ruoli emessi nell'anno stesso e nei due immediatamente precedenti;
- per il 30% circa a ruoli emessi nei tre anni ancora precedenti;
- per il residuo 20% ad esercizi pregressi.

Tale correlazione economica, dal secondo semestre 2017, si è radicalmente modificata per effetto dell'anticipazione di tali ricavi quale effetto dei

provvedimenti relativi alla Definizione Agevolata dei ruoli e alla conseguente rimodulazione, secondo le nuove scadenze di rata previste per la Definizione Agevolata (durata media fino a circa 1,5 anni), dei piani di rateizzazione già concessi (durata media di circa 5 anni), che ha determinato un'anticipazione degli incassi di tali posizioni e quindi dei relativi "aggi".

Gli effetti economici sono stati quindi:

- proventi per "aggi" concentrati sostanzialmente negli esercizi 2017 e 2018;
- differimento degli effetti economici della riduzione dall'8% al 6% dei proventi da riscossione agli esercizi successivi al 2018, per i quali, a normativa vigente, non potranno essere erogati da Agenzia delle Entrate i contributi relativi a tale fattispecie, in quanto stanziati per il solo triennio 2016/2018, ma effettivamente maturati ed erogati solo in parte nel 2016 e nel primo semestre 2017², con un rinvio degli effetti economici più rilevanti agli anni 2020 e seguenti;
- riduzione prospettica degli "aggi" negli anni successivi, in misura tale da non garantire per tali esercizi la copertura degli oneri diretti di riscossione necessari al funzionamento del servizio nazionale, e quindi l'equilibrio economico-finanziario, come previsto dal DLgs 159/2015;
- previsione di "costi futuri" di produzione (in particolare per notifiche e procedure esecutive non effettuate durante il periodo di adesione alla Definizione Agevolata³) per il ripristino su valori standard pre-rottamazione dei volumi di riscossione coattiva ordinaria.

Infine, è importante ricordare che nello schema di bilancio delle imprese finanziarie di cui al DLgs 87/1992 (ora DLgs 136/2015), precedentemente adottato dalle società agenti della riscossione e dalla holding del Gruppo Equitalia, il Fondo Rischi Finanziari Generali, iscritto nel bilancio di Equitalia SpA, ha svolto proprio questa funzione "perequativa" finalizzata al mantenimento dell'equilibrio economico, recependo - con accantonamenti nei primi anni e

² Il provento per contributo in conto esercizio, previsto dall'art. 9 comma 5 del DLgs n. 159/2015, è stato rilevato nel bilancio al 31/12/2016 per 24,4 milioni di euro e nel bilancio al 30/06/2017 per l'ammontare di 21 milioni di euro.

³ Al riguardo si registra nell'esercizio 2017 una riduzione di rimborsi per servizi esattoriali per circa 110 milioni di euro, da effettuare negli esercizi successivi, sostanzialmente in linea con l'ammontare dei ricavi riscotati.

con utilizzi negli ultimi due esercizi - gli effetti economici dei principali eventi congiunturali, manifestatisi tempo per tempo.

Sulla base degli elementi sovraesposti, è rideterminabile, come rappresentato nello schema che segue, la competenza economica degli "aggi" incassati nel 2017, ma da riferirsi ai successivi esercizi secondo i piani di rateizzazione già concessi.

Tale modalità di contabilizzazione è definita tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia delle Finanze.

Anni di rateizzazione originari	importi rate a scadere	Incassi anticipati	Valore degli aggi su incassi anticipati 2017
2017	1.096,2	496,2	40,3
2018	941,8	422,1	34,3
2019	789,9	346,3	28,0
2020	651,1	280,1	22,5
2021	476,9	200,6	15,9
2022	257,0	101,9	7,9
2023	91,6	32,4	2,7
2024	62,9	22,7	1,8
2025	40,8	13,8	1,1
2026	17,4	5,5	0,4
2027	0,3	0,1	0,0
TOTALI	4.425,9	1.921,7	155,2
DI CUI AGGI DA RISCONTARE 2018/2027			114,9

► NORMATIVA DI SETTORE

Nel corso dell'esercizio 2017, si sono registrati, in materia di riscossione, diversi provvedimenti legislativi di interesse diretto o indiretto per l'Agente della riscossione (specificamente, fino al 30 giugno 2017, per le società del Gruppo Equitalia, e dal 1° luglio 2017, per l'Agenzia delle entrate-Riscossione). Di seguito se ne sintetizzano i principali.

CALAMITÀ NATURALI

SISMI ITALIA CENTRALE 2016-2017

Con il *Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8* (GU n. 33 del 9 febbraio 2017), convertito, con modificazioni, dalla *Legge 7 aprile 2017, n. 45* (GU n. 84 del 10 aprile 2017), sono stati disposti *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*.

Tale Decreto Legge ha allargato la platea dei beneficiari della sospensione, includendovi anche i soggetti aventi residenza/sede legale/sede operativa in alcuni territori della Regione Abruzzo interessati da *“eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016”* e non compresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al DL 189 del 2016 e ha apportato alcune modifiche all'art. 48 dello stesso DL 189 del 2016, differendo ulteriormente i termini di sospensione ivi previsti.

In particolare:

- l'art. 18-undecies, comma 1, lett. a) e f), del DL n. 8 del 2017, introdotto in sede di conversione, ha aggiunto, nel DL n. 189 del 2016, l'allegato 2-bis, contenente l'elenco dei Comuni abruzzesi *“colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017”* (cfr. Allegato A al decreto) e ha esteso anche a questi ultimi territori le disposizioni del predetto DL n. 189 del 2016. I Comuni del nuovo allegato 2-bis sono:

- 1) Barete (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);

- 4) Farindola (PE);
 - 5) Castelcastagna (TE);
 - 6) Colledara (TE);
 - 7) Isola del Gran Sasso (TE);
 - 8) Pietracamela (TE);
 - 9) Fano Adriano (TE).
- l'art. 11 del medesimo DL n. 8 del 2017, novellando l'art. 48, comma 10, del DL n. 189 del 2016, ha prorogato al 30 novembre 2017 il termine (precedentemente fissato al 30 settembre 2017) - di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento, nonché degli atti di cui all'art. 29 del DL n. 78 del 2010, ossia degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (art. 11, comma 1, lett. d).

Successivamente, l'art. 43 del *Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50*, recante *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"* (GU n. 95 del 24 aprile 2017) e convertito, con modificazioni, dalla *Legge 21 giugno 2017, n. 96* (GU n. 144 del 23 giugno 2017), al comma 1, lett. b), intervenendo parimenti sul comma 10, dell'art. 48 del DL n. 189 del 2016, ha stabilito che, con riferimento ai *"soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8"* (ossia ai soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del DPR n. 633 del 1972 - Esercizio di imprese), tale termine di sospensione fosse prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2017.

Coerentemente con i differenti termini ora indicati, lo stesso art. 11 del DL n. 8 del 2017, al comma 2, - come modificato dal comma 2 del richiamato art. 43 del DL n. 50 del 2017 e, poi, dall'art. 2-bis, comma 26, del *Decreto legge 16 ottobre n. 148* (*"Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie"*; GU n. 242 del 16 ottobre 2017) - introdotto in sede di conversione (cfr. *Legge 4 dicembre 2017, n. 172* – GU n. 284 del 5 dicembre 2017) - ha

specificamente disciplinato, a favore dei soggetti interessati dai sismi in parola, la sospensione dei *“termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*, nonché delle *“attività esecutive da parte degli agenti della riscossione”* e dei *“termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali”*.

Pertanto, alla luce delle norme ora illustrate, nei confronti dei soggetti, che alla data del rispettivo evento sismico avevano la residenza/sede legale/sede operativa nel territorio dei comuni del cratere (come individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL n. 189 del 2016), i predetti termini ed attività:

- sono stati inibiti fino al 30 novembre 2017, per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, e fino al 31 dicembre 2017, per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo e
- riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2018.

Per ciò che attiene all'effettuazione dei versamenti dei tributi non eseguiti in ragione delle sospensioni disposte dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis dell'art. 48 del DL n. 189 del 2016, si evidenzia che:

- il medesimo art. 11, comma 1, lett. e), n. 2), del DL n. 8 del 2017, sempre intervenendo sull'art. 48, comma 11 del DL n. 189 del 2016, ha stabilito che avvenisse, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2017;
- in virtù delle varie modifiche in seguito apportate al predetto art. 48, comma 11 del DL n. 189 del 2016 - dall'art. 11, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del DL n. 8 del 2017, dall'art. 43, comma 3, del DL n. 50 del 2017, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 736, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*) - con riguardo ai soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del DPR n. 633 del 1972, la data entro la quale l'effettuazione di tali versamenti dovrà aver luogo è stata fissata al 31 maggio 2018.

- Al riguardo, si precisa che le somme oggetto di sospensione potranno essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018.

Il citato DL n. 8 del 2017 ha introdotto, altresì, specifiche disposizioni volte a consentire, ai soggetti colpiti dagli eventi sismici nell'Italia centrale, di fruire di un lasso di tempo più ampio per aderire alla Definizione Agevolata di cui all'art. 6 del DL n. 193 del 2016, ed effettuare i relativi pagamenti, prevedendo la proroga di un anno dei termini e delle scadenze riguardanti gli adempimenti connessi alla definizione stessa (art. 11, comma 10, lett. c); sul punto, cfr. sezione DEFINIZIONE AGEVOLATA).

ALLUVIONI PROVINCIA DI LIVORNO SETTEMBRE 2017

Il DL n. 148 del 2017, all'art. 2, nei commi 1-4, ha dettato norme in favore delle popolazioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi il 9 settembre 2017 nel territorio della provincia di Livorno. In particolare, è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli atti di cui all'art. 29 del DL n. 78 del 2010, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018.

Tale sospensione - che, in ogni caso, non dà luogo al rimborso di quanto già versato - opera nei confronti:

- delle persone fisiche che, alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno) (DL n. 148 del 2017, art. 2, comma 1);
- dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi, alla predetta data del 9 settembre 2017, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni (DL n. 148 del 2017, art. 2, comma 2).

La sospensione in parola, per espressa previsione del comma 3-bis dell'art. 2 del

DL n. 148 del 2017, è *"subordinata alla richiesta del contribuente che dichiarare l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti"*.⁴

Pertanto, nei confronti di questi soggetti, con riferimento alle entrate tributarie, sono sospesi, fino al 30 settembre 2018:

- l'attività di notifica delle cartelle di pagamento;
- l'attività di riscossione che ne consegue;
- gli obblighi di pagamento derivanti da provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della riscossione, nonché dalla Definizione Agevolata di cui all'art. 6 del DL n. 193 del 2016 e all'art. 1 del DL n. 148 del 2017, con scadenza nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018.

Per quanto attiene, poi, alle modalità di ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari sospesi, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del DL n. 148 del 2017:

- "gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018";
- per i soggetti non in possesso dei requisiti richiesti dal menzionato comma 3-bis, la "sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari" ha prodotto effetti "dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto " - ossia il 6 dicembre 2017 (cfr. art. 1, comma 3 della legge di conversione n. 172 del 2017) e il termine entro il quale effettuare "gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione" è stato individuato nel 19 dicembre 2017.

⁴ In proposito, tenuto conto di quanto disposto nella formulazione originaria dell'art. 2 del DL n. 148/2017, cioè quella vigente fino alla conversione:

- relativamente al comune di Livorno, fino al 6 dicembre 2017 la sospensione in argomento ha operato anche a favore dei soggetti la cui abitazione/studio professionale/azienda non fosse inagibile;
- relativamente ai comuni di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, la sospensione medesima è cessata, ove non ricorrente il suddetto requisito dell'inagibilità, parimenti alla data del 6 dicembre 2017.

Provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato n. 26871 del 5 dicembre 2017 (Bollettino n. 47 dell'11 dicembre 2017).

In tale sede, ritenendo "opportuno tenere adeguatamente conto delle situazioni di difficoltà in cui versano le società residenti nelle zone colpite dalle calamità naturali che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148", l'Autorità in parola ha deliberato di "sospendere, per le società che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, il termine per il versamento dei contributi dovuti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018, e di fissare il termine per effettuare i relativi versamenti al 16 ottobre 2018".

SISMA ISOLA D'ISCHIA AGOSTO 2017

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 ottobre 2017 - Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017 verificatisi nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia.

Il decreto in esame ha disciplinato la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma verificatosi il 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia.

Specificamente, nei confronti:

- delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia;
- dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio degli stessi comuni

è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti

tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli atti di cui all'art. 29 del DL n. 78 del 2010, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 18 dicembre 2017. Ciò, fermo restando che non si procede al rimborso di quanto già versato (commi 1 e 2).

La sospensione, per espressa previsione del comma 3 del decreto ministeriale in commento, *"è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o della sede dell'impresa"*, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, *"con trasmissione della richiesta medesima agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente"*.

Successivamente, in sede di conversione in legge del DL n. 148 del 2017, nell'art. 2 di quest'ultimo è stato introdotto il comma 5-bis, che integra le disposizioni recate dal sopra citato DM del 20 ottobre 2017. Specificamente il comma 5-bis:

- estende l'applicazione del decreto ministeriale in parola anche ai soggetti con residenza/sede operativa/sede legale nel comune di Forio;
- stabilisce che la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari disciplinata ai commi 1-3 del DM del 20 ottobre 2017 cessi il 30 settembre 2018;
- prevede che gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione siano effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

Pertanto, nei confronti dei soggetti con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, relativamente alle entrate tributarie, sono sospese, fino al 30 settembre 2018, si producono i medesimi effetti che interessano i soggetti colpiti dall'alluvione della provincia di Livorno, quali evidenziati nella sezione dedicata.

Provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato n. 26871 del 5 dicembre 2017 (vedi sopra).

CARTELLA DI PAGAMENTO

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 luglio 2017 - Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Con tale Provvedimento è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, che sostituisce quello di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2016 e che è stato predisposto per soddisfare l'esigenza di trasparenza e di semplificazione del rapporto con il contribuente.

L'obbligo di adottare il nuovo modello riguarda le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati all'Agente della riscossione a decorrere dal 1 luglio 2017.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre 2017 - "Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

Il provvedimento in esame è stato emanato sulla scorta delle modifiche intervenute in materia di contenzioso tributario ad opera dell'art. 10, comma 1, del DL n. 50 del 2017, che, all'art. 17-bis, comma 1, del DLgs n. 546 del 1992, ha innalzato da «ventimila euro» a «cinquantamila euro» la soglia di valore delle controversie interessate da reclamo/mediazione (ciò, con riferimento agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018).

COMPENSAZIONI CARTELLE DI PAGAMENTO/CREDITI PP.AA.

DL n. 50 del 2017 – Art. 9-quater (Compensazione di somme iscritte a ruolo)

L'art. 9-quater, introdotto durante la conversione (avvenuta con la menzionata Legge n. 96 del 2017), estende anche all'anno 2017 l'applicazione dell'art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, con il quale era stata a suo tempo consentita (per il solo anno 2014) la compensazione delle cartelle di pagamento in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche

professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità stabilite dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012.

All'attuazione di questa previsione di legge si è provveduto con il *Decreto del 9 agosto 2017 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico* (GU n. 194 del 21 agosto 2017), ai sensi del quale le disposizioni contenute nel DM 24 settembre 2014, a suo tempo emanato in esecuzione del citato art. 12 comma 7-bis del decreto-legge n. 145 del 2013 si applicano *"con le medesime modalità, anche per l'anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016"* (cfr. art. 1).

Pertanto, nel nuovo decreto ministeriale l'ambito di applicabilità dell'istituto della compensazione è stato individuato nei carichi affidati fino al 31 dicembre 2016, invece che nelle cartelle di pagamento notificate entro lo stesso termine. Ciò, evidentemente, al fine di garantire la coerenza di tale istituto con quello della Definizione Agevolata di cui all'art. 6 del DL n. 193 del 2016.

COMPENSAZIONI - DIVIETI

L'art. 3, comma 4, del DL n. 50 del 2017 è intervenuto sulla disciplina di cui all'art. 1, commi 421-423 della Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria del 2005), ai sensi del quale, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs n. 241 del 1997, l'Agenzia delle Entrate può notificare al contribuente un apposito atto di recupero (comma 421) e, in caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute entro il termine assegnato in tale atto, si procede alla riscossione coattiva (comma 422).

Nello specifico, il predetto art. 3, comma 4, modifica, in particolare, l'art. 1, comma 422, della Legge n. 311 del 2004 in richiamo, disponendo che, per il pagamento delle somme richieste dall'Agenzia delle Entrate con l'atto di recupero sopra citato non è possibile avvalersi, né della compensazione di cui all'art. 17 del DLgs n. 241 del 1997, né della compensazione di cui all'art. 31 del DL n. 78 del 2010 con riferimento alle somme iscritte a ruolo.

COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ

Posto che le misure adottate con riferimento alla Definizione Agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione determinano effetti sull'intera procedura di riscossione, con il DL n. 148 del 2017 (art. 1, comma 10-quinquies), sono stati ridefiniti i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, con modifica delle scadenze previste dall'art. 1, comma 684, della Legge n. 190 del 2014.

Per effetto della riformulazione del citato comma 684, le comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione relative alle quote agli stessi affidate dal 1° gennaio 2000 sino al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, dovranno essere presentate:

- per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021;
- per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021.

CONVERSIONE PENE PECUNIARIE PENALI

L'art. 1 della *Legge di bilancio n. 205 del 2017*, al comma 473 introduce, nel testo unico spese di giustizia (TUSG) di cui al DPR n. 115 del 2002, l'art 238-bis (L), che disciplina le modalità di attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate.

Più precisamente, la nuova norma stabilisce che:

- l'Agente della riscossione deve trasmettere all'ufficio giudiziario, entro la fine di ogni mese e anche in via telematica, le informazioni concernenti lo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente, pena l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 53 del DLgs n. 112 del 1999. È prevista l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 54, 55 e 56 del citato Decreto Legislativo (comma 1);

- entro 20 giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte dell'Agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni del debitore, l'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione della pena pecuniaria presso il magistrato di sorveglianza competente (comma 2). L'ufficio investe il pubblico ministero anche nel caso in cui, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'Agente della riscossione e in mancanza della predetta comunicazione da parte dello stesso Agente, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa (comma 3). In questi casi (commi 2 e 3), al pubblico ministero sono trasmessi tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione (comma 4);
- dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, l'articolo di ruolo riguardante le pene pecuniarie è sospeso (comma 5);
- al fine di accertare l'effettiva insolvenza dei debitori, il magistrato di sorveglianza può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza di questi ultimi, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che essi possiedono altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari (comma 6);
- quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvenza del debitore, l'Agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo (comma 7);
- nei casi di conversione o di rateizzazione della pena pecuniaria o di differimento della conversione di cui all'art. 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'Agente della riscossione, anche ai fini del scarico per l'articolo di ruolo relativo (comma 8).

Ai sensi del comma 9 dell'art. 238-bis (L), infine, i commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni.

CREDITI RISCOUOTIBILI MEDIANTE RUOLO

COVIP

Delibera della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione n. 3584 del 22 marzo 2017 - "Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" (GU n. 120 del 25 maggio 2017)

L'art. 4 della Delibera, rubricato "Riscossione coattiva", prevede espressamente che il mancato pagamento della contribuzione integrativa dovuta alla stessa Covip "comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione".

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Circolare Capo Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017, n. 33 - "Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I, articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123". (GU n. 302 del 29 dicembre 2017)

La Circolare è stata emanata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento adottato con DM n. 174 del 2017 che, ai sensi dell'art. 1, comma 15 del DL n. 91 del 2017, attua la misura incentivante «Resto al Sud», disposta a beneficio di imprese individuali e società (ivi incluse le società cooperative) con residenza/sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per i profili di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, si segnalano, in particolare, le indicazioni contenute nei par. 13.5 e 13.6 con riferimento alle ipotesi di revoca, totale o parziale, dell'agevolazione.

Al riguardo, il soggetto gestore provvede "al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i. Gli importi dovuti per effetto di revoca totale o parziale delle agevolazioni sono versati sul conto corrente intestato a Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 17, del decreto" (par. 13.6).

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14 novembre 2017 – "Modifiche alle modalità di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria" (GU n. 14 del 18 gennaio 2018)

Questo decreto, emanato (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) in attuazione dell'art. 39, comma 4, del DL n. 201 del 2011, definisce le operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo costituito, presso il Mediocredito Centrale SpA, dall'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662 del 1996, allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

L'art. 17, comma 2, ultimo periodo, del decreto in richiamo stabilisce che "in caso di mancato versamento degli importi dovuti" a titolo di sanzione (per la mancata trasmissione – da parte dei soggetti finanziatori – "al Gestore del Fondo dei dati e delle informazioni in ordine all'andamento del portafoglio di finanziamenti assistito dalla garanzia del Fondo, secondo le modalità e i termini previsti"), oltre agli interessi e alle maggiorazioni "richiesti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore del Fondo provvede con l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del medesimo art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2016

Il Decreto legge 27 marzo 2017, n. 36, recante *“Proroga di termini relativi alla Definizione Agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione* (GU n. 74 del 29 marzo 2017) e non convertito successivamente in legge, all'art. 1, ha prorogato dal 31 marzo 2017 al 21 aprile 2017 il termine entro il quale i debitori potevano presentare o integrare la dichiarazione per avvalersi della Definizione Agevolata di cui all'art. 6 del DL n. 193 del 2016.

Questo termine è stato così prorogato anche dall'art. 11, comma 10, lett. a), del Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 (comma modificato in sede di conversione con Legge n. 45 del 2017), che, inoltre, ha coerentemente differito il termine per la comunicazione al debitore, da parte dell'Agente della riscossione, dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, portandolo dal 31 maggio 2017 al 15 giugno 2017 (art. 11, comma 10, lett. b).

Per quanto concerne i versamenti delle somme dovute a titolo di Definizione Agevolata ai sensi del citato art. 6 del DL n. 193 del 2016, si rammenta che da ultimo l'art. 1, del DL n. 148 del 2017:

- al comma 1:
 - ha fissato i *“termini per il pagamento delle rate (...) in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017”*, in prima battuta, al 30 novembre 2017 e, successivamente, con la conversione in legge, al 7 dicembre 2017;
 - ha individuato nel mese di luglio 2018 il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di aprile 2018 (art. 6, comma 3, lett. b) del DL n. 193 del 2016);
- al comma 3, ha stabilito, per le Università degli studi che hanno aderito alla Definizione Agevolata, il differimento al mese di novembre 2018 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2017.;
- l'art. 1, comma 1127 della Legge n. 205 del 2017 ha introdotto, all'art.1 del DL n. 148 del 2017, un comma 3-bis, il quale dispone il differimento al mese di novembre 2018 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2017 a beneficio degli istituti autonomi per le case popolari,

comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dai sismi di agosto ed ottobre 2016.

DEFINIZIONE AGEVOLATA SISMI ITALIA CENTRALE 2016-2017

Con l'emanazione del predetto DL n. 8 del 2017, il legislatore ha inteso, inoltre, consentire ai soggetti colpiti dai sismi dell'Italia centrale di fruire di un lasso di tempo più ampio per aderire alla Definizione Agevolata.

Nello specifico, l'art. 11, comma 10, lett. c), del decreto in esame, aggiungendo al menzionato art. 6 del DL n. 193 del 2016 il comma 13-ter, ha stabilito, con riguardo a tali soggetti, la proroga di un anno dei termini e delle scadenze relative agli adempimenti connessi alla Definizione Agevolata. Da questa previsione, tenuto anche conto delle proroghe disposte dal richiamato Decreto Legge n. 36 del 2017 e dall'art. 11, comma 10, lett. a) e b), del DL n. 8 del 2017, deriva che:

- l'Agente della riscossione avviserà entro il 28 febbraio 2018 il debitore dei carichi, eventualmente affidati nell'anno 2016, per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risultasse non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero non fosse stato inviato il cosiddetto "avviso di presa in carico" dell'accertamento esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), del DL n. 78 del 2010), ovvero non fosse stato notificato l'avviso di addebito Inps (art. 30, comma 1, del DL n. 78 del 2010 in parola);
- gli interessati avranno tempo fino al 21 aprile 2018 per presentare la dichiarazione di adesione, ovvero integrarne una già presentata;
- l'Agente della riscossione comunicherà entro il 15 giugno 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione medesima;
- sono prorogati di un anno anche i termini di pagamento delle somme dovute, da versare, rispettivamente (alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del DL n. 148 del 2017), per il 2018, entro il 7 dicembre 2018, e, per il 2019, in due rate, con scadenza a luglio e settembre. In caso di versamento rateale, dal 1° agosto 2018 decorreranno gli interessi nella misura di cui all'art. 21, primo comma, del DPR n. 602 del 1973;

- L'Agente della riscossione trasmetterà, anche in via telematica, a ciascun ente creditore, entro il 30 giugno 2020, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali essa si è perfezionata.

Il comma 10-bis dell'art. 11 del DL n. 8 del 2017, introdotto in sede di conversione (cfr. Legge n. 45 del 2017), ha, infine, chiarito che l'art. 6, comma 10, lettera e-bis), del DL n. 193 del 2016, si interpreta nel senso che, ai fini della Definizione Agevolata, le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi afferenti ai contributi e ai premi non sono dovute anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

Successivamente l'art. 1-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, inserito in sede di conversione (cfr. Legge n. 96 del 2017), ha dettato norme finalizzate a disciplinare gli effetti della Definizione Agevolata in alcune specifiche fattispecie.

In particolare, nel comma 1 di detto art. 1-quater si prevede che, ove il contribuente intenda avvalersi della definizione dei debiti tributari, il rilascio dei certificati di regolarità fiscale, ivi compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, avviene a seguito della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di cui all'art. 6 del DL n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione medesima. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 2 dell'art. 1-quater, si dispone che la regolarità fiscale venga meno dalla data dell'eventuale esclusione dalla procedura di Definizione Agevolata anche in ragione del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.

Sempre con riferimento alla Definizione Agevolata, ai sensi del comma 3 del predetto art. 1-quater l'erogazione dei rimborsi di imposte e tasse avviene, in presenza dei relativi presupposti, a seguito della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di volersi avvalere della definizione dei debiti tributari nei termini contemplati dal più volte citato art. 6 del DL n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Anche in questo caso la norma precisa gli effetti del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il

pagamento delle somme dovute ai fini della Definizione Agevolata, stabilendo che l'erogazione del rimborso, in tali ipotesi, possa essere sospesa ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 472 del 1997.

Infine, l'art. 54, comma 1, del DL n. 50 del 2017 in menzione, con riguardo ai soggetti che abbiano presentato domanda di Definizione Agevolata dei debiti contributivi, ha modificato la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Precisamente, questa disposizione prevede che il rilascio del DURC nei confronti dei soggetti interessati avvenga a seguito della presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della Definizione Agevolata, resa nei termini di cui al comma 2 dell'art. 6 del DL n. 193 del 2016.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, che tutti i DURC rilasciati ai sensi del comma 1 sono annullati "con efficacia ex tunc".

In proposito, la norma precisa che l'Agente della riscossione ha l'onere di comunicare agli enti creditori il regolare versamento delle rate accordate in sede di Definizione Agevolata.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E dell'8 marzo 2017 - "Definizione Agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 - Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 – Chiarimenti"

Con questa circolare l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di delucidazioni in ordine all'applicazione dell'art. 6 del DL n. 193 del 2016. In particolare, per quanto di specifico interesse, l'Agenzia ha chiarito che:

- l'espressione "carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016" va intesa nel senso di "carichi trasmessi", ossia usciti dalla disponibilità dell'Ente creditore-Agenzia delle Entrate. Pertanto, si considerano rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 6 sia gli accertamenti esecutivi per i quali il flusso di carico è stato trasmesso all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016 (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 30 giugno 2011, n. 99696), sia "i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2017 nel presupposto che gli stessi sono stati effettivamente trasmessi all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016 (ossia nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre 2016, in base a quanto stabilito dal D.M. n. 321 del 1999)";

- sono ammessi alla Definizione Agevolata anche i debiti oggetto di piani rateali in essere alla data di entrata in vigore dell'art. 6 del DL n. 193 del 2016 (24 ottobre 2016), purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016 (cfr. art. 6, comma 8);
- possono formare oggetto di Definizione Agevolata anche i carichi in cui sono comprese soltanto somme dovute a titolo di sanzione tributaria e, quindi, non comprendenti anche somme affidate a titolo di capitale e interessi; a giudizio dell'Agenzia delle Entrate, infatti, "il legislatore ha inteso comprendere nell'ambito di applicazione della Definizione Agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie".

ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI

L'art. 1 del DL n. 148 del 2017, oltre a prorogare il termine di pagamento di alcune delle rate previste per la Definizione Agevolata di cui all'art. 6 del DL n. 193 del 2016 (art. 1, comma 1; vedi sopra), nei commi da 4 a 10-quater (riformulati in sede di conversione; cfr. Legge n. 172 del 2017), ha disposto che possano essere estinti ai sensi del medesimo art. 6 del DL n. 193 del 2016 - per quanto non derogato dalle norme contenute nei successivi commi da 5 a 10-ter dello stesso art. 1 in esame - i debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della riscossione:

- dal 2000 al 2016, che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6, comma 2, del predetto DL n. 193 del 2016 (art. 1, comma 4, lett. a), n. 1);
- dal 2000 al 2016, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 per i quali i debitori che abbiano già presentato la dichiarazione di adesione, non siano stati ammessi a quest'ultima solo ed

esclusivamente a causa del mancato adempimento dell'onere, stabilito dal comma 8 del citato art. 6, di pagare tutte le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016 (con ciò, "riammettendo" alla Definizione Agevolata coloro che erano incorsi in un errore interpretativo in merito proprio all'art. 6, comma 8; cfr. art. 1, comma 4, lett. a), n. 1);

Per avvalersi della riapertura della definizione, il debitore dovrà:

- rendere, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione all'Agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica da quest'ultimo pubblicate entro il 31 dicembre 2017 sul proprio sito internet, con impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la stessa dichiarazione (art. 1, comma 5);
- pagare, in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80% delle somme complessivamente dovute per avvalersi della Definizione Agevolata (cfr. all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del DL n. 193 del 2016) e, in un'unica rata, entro febbraio 2019, il restante 20% (art. 1, comma 8, lett. b), nn. 1) e 2). Sulle somme da corrispondere alle richiamate scadenze si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi stabiliti dall'art. 21, primo comma, del DPR n. 602 del 1973 (art. 1, comma 6).

L'Agente della riscossione, entro il 30 settembre 2018, dovrà comunicare all'interessato l'importo delle somme dovute per avvalersi della definizione, comprensive dei predetti interessi, nonché quello delle singole rate e il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse (art. 1, comma 8, lett. a), n. 2).

Limitatamente ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016:

- entro il 30 giugno 2018, l'Agente della riscossione invierà al debitore la comunicazione riguardante l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate (art. 1, comma 8, lett. a), n. 1). Ciò, sia che si tratti di carichi per i quali la facoltà di definizione non era stata mai esercitata, sia di carichi già ricompresi in una dichiarazione di adesione, ma non ammessi alla definizione ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del DL n. 193 del 2016);

- entro il 31 luglio 2018, il debitore dovrà pagare in unica soluzione l'importo delle rate scadute e non versate così comunicato (il regolare versamento di tale importo costituisce una condizione per fruire della definizione, a pena di improcedibilità dell'istanza). Cfr. art. 1, comma 8, lett. b), n. 1).
- dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (art. 1, comma 4, lett. b).

Per fruire della definizione dei carichi affidati in tale periodo, il debitore:

- entro il 15 maggio 2018, dovrà presentare all'Agente della riscossione la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla definizione, sempre con modalità e in conformità alla modulistica da quest'ultimo pubblicata entro il 31 dicembre 2017 sul proprio sito internet, indicando il numero delle rate (al massimo 5) di pari importo nel quale intende provvedere al pagamento delle somme e assumendo l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la stessa dichiarazione (art. 1, comma 5);
- dovrà pagare le somme dovute - comprensive, anche, a decorrere dal 1° agosto 2018, degli interessi previsti dall'art. 21, primo comma, del DPR n. 602 del 1973 - nel numero prescelto di rate, i cui termini di pagamento scadono nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019 (art. 1, comma 6).

L'Agente della riscossione, a sua volta dovrà comunicare all'interessato:

- entro il 31 marzo 2018, i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, per i quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), ultimo periodo, del DL n. 78 del 2010, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo DL n. 78 del 2010 (art. 1, comma 7, lett. a);
- entro il 30 giugno 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze (art. 1, comma 7, lett. b).

Per quanto attiene agli effetti prodotti dalla definizione di cui all'art. 1 in commento (che non comporta una sospensione generalizzata della riscossione dei carichi inclusi nella dichiarazione di adesione), si evidenzia che, a seguito della presentazione della dichiarazione operano:

- la sospensione - fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione - dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla presentazione della dichiarazione e riguardanti precedenti dilazioni in essere a tale data (art. 1, comma 10, lett. a), del DL n. 148 del 2017);
- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione (art. 1, comma 10, lett. b);
- la preclusione all'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari e alla prosecuzione delle procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, sempre che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione di crediti pignorati (art. 6, comma 5, secondo periodo, del DL n. 193 del 2016).

Comunque, nel caso di inefficacia della definizione per mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute per la definizione stessa, per i carichi interessati da quest'ultima potranno essere emessi nuovi provvedimenti di rateazione (cfr. combinato disposto dell'art. 1, comma 9, del DL n. 148 del 2017 e dell'art. 6, comma 4-bis, del DL n. 193 del 2016), ma ciò esclusivamente a condizione che:

- alla data di presentazione della dichiarazione di adesione siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento/avviso di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate/avviso di addebito INPS (art. 6, comma 4-bis, del DL n. 193 del 2016)

e che

- si tratti di carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data (16 ottobre 2017) di entrata in vigore del DL n. 148 del 2017 (cfr. art. 1, comma 9 del medesimo).

Per espressa previsione di legge (art. 1, comma 10-ter, del DL n. 148 del 2017), alla Definizione Agevolata prevista dall'art. 1, commi 4-10-quater in richiamo, non si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'art. 6, comma 13-ter del DL n. 193 del 2016, recante la proroga di un anno dei termini e delle scadenze per i

soggetti interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia, in quanto le scadenze introdotte dal DL n. 148 del 2017 non ricadono durante il periodo di sospensione dei versamenti riconosciuto, ai soggetti di cui sopra, dall'art. 48, comma 10, del DL n. 189 del 2016.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

L'art. 11 del DL n. 50 del 2017 ha disciplinato la Definizione Agevolata delle controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio. L'ambito temporale di applicazione della definizione è stato, peraltro, esteso in sede di conversione in legge, in modo da rendere definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 50 del 2017 (comma 3).

Tali controversie potranno essere definite a seguito della presentazione di una richiesta da parte del contribuente che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, pagando tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR n. 602 del 1973, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 citato.

Dalla definizione sono, comunque, escluse le controversie concernenti le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione e i recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea.

Il comma 1-bis dell'art. 11 ha, poi, attribuito agli enti territoriali la possibilità di stabilire, entro il 31 agosto 2017, l'applicazione delle medesime disposizioni alle controversie tributarie in cui è parte lo stesso Ente.

Si precisa, inoltre, che il legislatore ha espressamente disciplinato l'ipotesi in cui il contribuente interessato a definire una controversia tributaria abbia anche presentato la dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata ai sensi dell'art. 6 del DL n. 193 del 2016. In questi casi, il contribuente può usufruire della Definizione Agevolata delle controversie tributarie soltanto unitamente a quella di cui al predetto art. 6 (cfr. art. 11, comma 5).

Infine, si evidenzia che, ai sensi del comma 9 dello stesso art. 11, per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione in scadenza tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 28 luglio 2017 - "Definizione Agevolata delle controversie tributarie - Articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"

La Circolare fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del citato art. 11 del DL n. 50 del 2017 in materia di Definizione Agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

In particolare, il paragrafo 5 della Circolare si sofferma sul rapporto tra la Definizione Agevolata delle controversie tributarie e la Definizione Agevolata dei carichi (art. 6 del DL n. 193 del 2016), specificando, tra l'altro, che *"le due definizioni agevolate seguono ciascuna le proprie regole"*.

Al riguardo, la circolare ha precisato che:

- "il contribuente che ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione dei carichi può scegliere di non avvalersi della definizione delle liti pendenti";
- "i contribuenti che hanno tempestivamente presentato l'istanza di definizione dei carichi, pur avendo la facoltà di avvalersi della Definizione Agevolata delle controversie tributarie, sono tenuti, in ogni caso, a rispettare la condizione tassativa di non rinunciare alla definizione dei carichi";
- "qualora la definizione dei carichi non sia perfezionata con l'integrale pagamento degli importi dovuti, ferma restando la validità della definizione della lite correttamente perfezionata, il contribuente sarà tenuto a versare per intero gli importi contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione".

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 del 25 settembre 2017 - "Definizione Agevolata delle controversie tributarie - Articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Risposte a quesiti".

La Circolare, che fa seguito alla n. 22 del 28 luglio 2017, fornisce ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti relativi alle istanze di definizione presentate dai contribuenti. In particolare, si segnalano:

- il paragrafo 1.1, riguardante le liti avverso atti dell'Agente della riscossione, in cui viene, peraltro, specificato che "sono ... escluse dalla definizione le controversie nelle quali è parte unicamente l'Agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate";
- il paragrafo 3.1, in cui vengono fornite precisazioni in merito alla legittimazione a presentare istanza di Definizione Agevolata delle controversie pendenti in caso di fallimento del contribuente;
- il paragrafo 4.2, nel quale viene trattato il caso di Definizione Agevolata della lite pendente in presenza di una precedente definizione dei carichi iscritti a ruolo;
- il paragrafo 4.6, relativo al "calcolo degli interessi in caso di lite pendente su atti dell'Agente della riscossione", in cui viene precisato che "gli importi da versare devono essere calcolati facendo riferimento all'atto presupposto, ove attraverso l'impugnazione dell'atto dell'agente sia stata contestata la validità dell'atto dell'Agenzia delle entrate. Quindi, in questi casi, il termine da cui far decorrere il calcolo dei sessanta giorni è quello della notifica dell'atto presupposto".

ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

L'art. 19-octies, del DL n. 148 del 2017, al comma 3, ha modificato l'art. 14, comma 1, del DL n. 669 del 1996 (che attiene al termine entro il quale possono essere completate le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici).

Nello specifico, il comma 3 ha operato un'estensione all'Agenzia delle entrate-Riscossione del termine dilatorio, di cui all'art. 14, comma 1 citato, a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, per cui l'esecuzione non può essere iniziata se non dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Conseguentemente, anche l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, al pari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici *“completa le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”*.

FISCALITÀ LOCALE

Il DL n. 193 del 2016 aveva introdotto alcune disposizioni in materia di riscossione delle entrate degli enti locali. Nello specifico, l'art. 2, al comma 1, aveva prorogato al 30 giugno 2017 l'operatività delle norme relative alle modalità di gestione delle predette entrate (intervenendo nuovamente sul termine indicato dal comma 2-ter dell'art. 10 del DL n. 35 del 2013).

In proposito, l'art. 13, comma 4, del DL n. 244 del 2016 (cd. “Milleproroghe”), come risultante a seguito della conversione con *Legge 27 febbraio 2017, n. 19* (GU n. 49 del 28 febbraio 2017), ha:

- modificato l'art. 2-bis del DL n. 193 del 2016, concernente i versamenti spontanei delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali (lett. a);
- previsto che tali disposizioni si applichino a decorrere dal 1° ottobre 2017;
- escluso dall'applicazione dello stesso art. 2-bis i “versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione”.

Inoltre, l'art. 35 del DL n. 50 del 2017 (convertito dalla Legge n. 96 del 2017), al comma 1, lett. a), è intervenuto sull'art. 1, comma 3, del DL n. 193 del 2016, che, in riferimento alle attività che il nuovo ente pubblico economico è chiamato a svolgere, contempla ora *“le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre*

2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate".

Coerentemente, il medesimo art. 35, al comma 1, lett. b), ha sostituito l'art. 2, comma 2, del DL n. 193 del 2016 e, per effetto di questa novella, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui al menzionato art. 1, comma 3, del DL n. 193 del 2016, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale *"le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e - fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - delle società da esse partecipate"*.

Quindi, sulla scorta del combinato disposto dei nuovi art. 1, comma 3, e art. 2, comma 2, del DL n. 193 del 2016, le amministrazioni locali individuate nell'elenco periodicamente pubblicato dall'ISTAT possono deliberare l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate.

Resta fermo, in ogni caso, per espressa previsione di legge, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in ordine alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica. Ove, pertanto, la delibera dell'amministrazione locale sia relativa alle entrate di una società da essa partecipata, continuerà ad essere comunque necessaria la previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, ove sia valutata la rilevanza pubblica delle entrate in parola.

INTERESSI DI MORA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2017 - Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Con tale provvedimento, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 30 del

DPR n. 602 del 1973, è stata fissata, a far data dal 15 maggio 2017, al 3,50% in ragione annuale.

Circolare INPS n. 91 del 24 maggio 2017 - "Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2017"

La circolare specifica che la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 30 del DPR n. 602 del 1973, individuata con il suindicato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017 al 3,50% in ragione annuale, trova applicazione, sempre a far data dal 15 maggio 2017, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'art. 116, comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

INTERESSI LEGALI

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017 - "Modifica del saggio di interesse legale" (GU n. 292 del 15 dicembre 2017)

L'art. 1 del decreto provvede a fissare la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile allo 0,3 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

ISTAT

Comunicato dell'ISTAT contenente l'"Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)." (GU n. 228 del 29 settembre 2017)

Si tratta dell'elenco periodico predisposto dall'Istituto di statistica, sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario.

In questa sede, l'"Agenzia delle entrate-Riscossione", al pari di quanto avveniva in precedenza per le società del Gruppo Equitalia, è stata ricompresa nell'ambito delle "Amministrazioni Centrali".

NOTIFICHE

NOTIFICA MEDIANTE PEC

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 44027 del 3 marzo 2017 – “Approvazione del modello e delle relative istruzioni per comunicare i dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”

Si tratta del primo provvedimento emanato in attuazione del settimo comma dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973, introdotto dal DL n. 193 del 2016, ai fini della notificazione degli avvisi e degli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Questo provvedimento è stato successivamente modificato e integrato dal Provvedimento, sempre del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, n. 120768 del 28 giugno 2017 (“Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, dei dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”).

Con tale ultimo provvedimento – in considerazione del combinato disposto dell'art. 26, secondo comma, del DPR n. 602 del 1973 e del citato art. 60, settimo comma, del DPR n. 600 del 1973, quali risultanti per effetto dell'art. 7-quater del DL n. 193 del 2016 - sono state specificamente disciplinate anche le modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, dei dati afferenti all'indirizzo PEC presso cui ricevere la notifica degli atti di riscossione.

In particolare, il Provvedimento del 28 giugno 2017:

- al punto 3.2, prevede espressamente che lo stesso indirizzo PEC, comunicato esclusivamente attraverso il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (punto 1.1), possa essere utilizzato, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche dall'Agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dalla medesima Agenzia delle Entrate;

- al punto 3.3, dispone che l'Agente della riscossione, per le notifiche dei propri atti, può continuare ad utilizzare gli indirizzi PEC ad esso comunicati fino al 30 giugno 2017 dalle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell'INI-PEC, salvi i casi di revoca dell'indirizzo precedentemente dichiarato allo stesso Agente della riscossione (con le modalità di cui al successivo punto 3.4) e comunicazione dell'indirizzo PEC tramite i servizi telematici dell'Agenzia dell'entrate di cui al citato punto 1.1;
- al punto 3.4, prevede che il contribuente possa revocare l'indirizzo PEC di cui al predetto punto 3.3, inviando all'Agente della riscossione un'apposita richiesta, con le modalità indicate da quest'ultimo sul proprio sito internet.

PLURALITÀ DI FORMALITÀ DI NOTIFICA

L'art. 19-octies del DL n. 148 del 2017, inserito in sede di conversione, contiene una serie di "Disposizioni in materia di riscossione". In particolare, il comma 2 è intervenuto sull'art. 26, primo comma, primo periodo, del DPR n. 602 del 1973, relativamente alle formalità di notifica.

Sulla scorta delle modifiche apportate dal comma in esame - nel caso in cui la notifica degli atti di riscossione venga effettuata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale - *"quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta"* (comma 2).

PROCEDURE ESECUTIVE

Il citato Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito dalla Legge n. 96 del 2017), all'art. 8 (Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari) ha modificato l'art. 76, comma 2, del DPR n. 602 del 1973, stabilendo che il valore di 120.000 euro, fissato dal medesimo art. 76 per poter procedere al pignoramento immobiliare, sia ora da riferire all'intero patrimonio immobiliare

del debitore, a prescindere dal valore individuale dei singoli beni; nella previgente disciplina, era, invece, previsto che si potesse pignorare il bene del debitore solo se il valore unitario dell'immobile fosse superiore al suddetto importo.

Sono, comunque, restate ferme le limitazioni all'espropriazione poste dal comma 1 dell'art. 76 in parola, ossia l'impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad uso abitativo, con esclusione delle abitazioni di lusso, in cui lo stesso debitore risiede anagraficamente, nonché la subordinazione della possibilità di eseguire il pignoramento al decorso di almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca (ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 602 del 1973) senza che il debito sia stato estinto.

RATEIZZAZIONE DI CREDITI COMPRESI IN PIANI DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE DEGLI ENTI LOCALI

L'art. 1, comma 890 della *Legge n. 205 del 2017* ha inserito all'art. 243-bis del DLgs n. 267 del 2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo il comma 7, i commi da 7-ter a 7-quinquies, che contengono disposizioni di dettaglio riguardanti la rateizzazione dei debiti fuori bilancio degli enti locali, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dallo stesso art. 243-bis del DLgs n. 267 del 2000. Al fine di pianificare tale rateizzazione:

- agli enti locali è riconosciuta la facoltà di richiedere all'Agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria afferenti alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente, con pagamenti mensili fino ad un massimo di 10 anni (commi 7-bis e 7-ter);
- alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina dettata - in tema di dilazione di pagamento da parte degli agenti della riscossione - dall'art. 19 del DPR n. 602 del 1973, comma 1-quater (effetti sulle misure cautelari e sulle azioni esecutive a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione), comma 3 (disposizioni sulla decadenza dalla rateizzazione e

relative conseguenze), e comma 3-bis (effetti del provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione sul piano di rateizzazione concesso) e si prevede che sono dovuti anche gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del predetto DPR n. 602 del 1973 (comma 7-bis);

- a garanzia del pagamento delle rate l'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 206 del richiamato D.gs n. 267 del 2000 (comma 7-quinquies).

Le modalità di applicazione delle norme introdotte sono rimesse ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del comma in esame (comma 7-quater).

RECLAMO E MEDIAZIONE

Nell'ambito del processo di deflazione del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie, l'art. 10, comma 1 del citato DL n. 50 del 2017, modificando l'art. 17-bis, comma 1, del DLgs n. 546 del 1992, ha aumentato da 20.000,00 a 50.000,00 euro l'importo del valore delle controversie tributarie per le quali il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Questa nuova previsione - che estende, quindi, l'ambito di operatività dell'istituto della mediazione introdotto dal DL n. 98 del 2011 - troverà applicazione con riferimento agli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018.

In proposito, occorre, comunque, tenere presente che il comma 3-bis dello stesso art. 10 del DL n. 50 del 2017 ha aggiunto al menzionato art. 17-bis del DLgs n. 546 del 1992 il nuovo comma 1-bis, al fine di escludere dalla mediazione *"i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014"*.

Ciò posto, si segnala, inoltre, che il comma 3 dell'art. 10 del DL n. 50 del 2017 estende all'Agente della riscossione il regime di parziale esonero dalla responsabilità a suo tempo stabilito, per i rappresentanti degli enti creditori che concludono la mediazione o accolgono il reclamo, dall'art. 39, comma 10, del DL n. 98 del 2011.

Il predetto regime di responsabilità è disciplinato dall'art. 29, comma 7, del DL n. 78 del 2010 - cui rinvia l'art. 39 del DL n. 98 del 2011 - che, avendo riguardo ad altri istituti deflattivi del contenzioso contemplati dall'ordinamento (ad esempio: transazione fiscale, adesione all'accertamento, conciliazione giudiziale) - limita ai soli casi di dolo la responsabilità derivante dalle "valutazioni di diritto e di fatto operate" ai fini della definizione delle relative procedure.

In virtù della modifica in argomento, dunque, in coerenza con quanto già disposto per i rappresentanti degli enti creditori, si applica anche all'Agente della riscossione la limitazione alle sole ipotesi di dolo della responsabilità derivante dalle valutazioni di diritto e di fatto compiute ai fini dell'accoglimento del ricorso-reclamo e della conclusione della mediazione.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre 2017 - "Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"

Cfr. informativa nella sezione "CARTELLA DI PAGAMENTO" (vedi sopra).

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2017 - *"Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – Chiarimenti e istruzioni operative"*.

La circolare fornisce chiarimenti in merito alle modifiche apportate, in materia di contenzioso tributario, dall'art. 10 del DL n. 50 del 2017 (ferme restando, per le parti dell'istituto rimaste invariate, le indicazioni rese dalla stessa Agenzia delle Entrate con i precedenti documenti di prassi).

In particolare, si segnala il paragrafo 3, riguardante la "limitazione di responsabilità dell'Agente della riscossione", in cui si precisa che l'intervento normativo di cui al predetto art. 10 "appare coerente con l'estensione dell'ambito di applicazione del reclamo/mediazione agli atti emessi dall'Agente della riscossione, operata dall'art. 9, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e risponde alla necessità di evitare

una ingiustificata disparità di trattamento, rispetto agli enti impositori, dell'Agente della riscossione".

RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Il Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, all'art. 1, commi 4-bis e 4-ter, inseriti in sede di conversione (cfr. Legge n. 96 del 2017) ha dettato disposizioni in ordine ai rimborsi in conto fiscale di cui all'art. 78 della Legge n. 413 del 1991, stabilendo, in particolare, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, questi rimborsi *"sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio »* (comma 4-bis).

Le modalità di attuazione saranno definite con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 50 del 2017, vale a dire entro il 22 settembre 2017 (comma 4-ter).

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2017 - "Modalità di attuazione delle disposizioni in materia di rimborsi da conto fiscale" (GU n. 5 dell'8 gennaio 2018)

Tale decreto attuativo ha declinato gli adempimenti, e i connessi scambi di informazioni, che la Struttura di gestione, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e gli Agenti della riscossione devono effettuare per il pagamento dei rimborsi in conto fiscale di cui all'art. 78 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione delle norme in esso contenute, l'art. 1 del decreto stesso lo individua nei rimborsi da conto fiscale *"pagati ai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere dal periodo d'imposta a cui si riferiscono"*.

Per l'approvazione dei contenuti e delle modalità di trasmissione dei flussi informativi tra l'Agenzia delle Entrate e gli agenti della riscossione relativi ai

rimborsi in parola, l'art. 6, comma 3 del decreto rinvia ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2017 - "Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni tra l'Agenzia delle entrate e gli agenti della riscossione ai fini del pagamento dei rimborsi in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, da parte della Struttura di gestione, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Con tale Provvedimento, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del DM 22 dicembre 2017, ha approvato i contenuti e le modalità di trasmissione dei flussi informativi tra l'Agenzia delle Entrate e gli agenti della riscossione ai fini del pagamento dei rimborsi in conto fiscale.

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLE PP.AA. EX ART 48-BIS

L'art. 1 della *Legge di bilancio n. 205 del 2017*, ai commi da 986 a 989 è intervenuto sulla disciplina relativa alla sospensione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art 48-bis del DPR n. 602 del 1973.

In particolare, il comma 986 ha modificato il comma 1 del richiamato art. 48-bis, riducendo, da 10.000 a 5.000 euro, la soglia minima dell'importo da corrispondere a terzi per il quale le PA devono verificare, prima di procedere al pagamento, se il beneficiario è moroso (per una somma di pari ammontare, ossia 5.000 euro) nell'assolvimento di obbligazioni derivanti da iscrizioni a ruolo.

Coerentemente, il successivo comma 987:

- alla lett. a), ha ridotto il suindicato limite di importo, da 10.000 a 5.000 euro, anche nell'ambito del regolamento di attuazione dello stesso art. 48-bis, approvato con il DM 18 gennaio 2008, n. 40, così operando un allineamento della normativa secondaria;

- alla lett. b), modificando l'art. 3, comma 4 del predetto DM. n. 40 del 2008, ha aumentato, da 30 a 60 giorni, il periodo nel quale il soggetto pubblico, in attesa degli esiti del controllo della morosità e dell'eventuale pignoramento, deve sospendere il pagamento di importo superiore a 5.000 euro.

Ciò, fermo restando il potere regolamentare previsto dall'art. 48-bis, comma 2, del DPR n. 602 del 1973 (comma 988).

Il comma 989, infine, stabilisce che le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2018.

PROVVEDIMENTI VARI

EQUO COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI

Il DL n. 148 del 2017, all'art. 19-quaterdecies, inserito in sede di conversione (cfr. Legge n. 172 del 2017), e, successivamente, la Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, commi 487 e 488, hanno dettato norme in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. Al riguardo, per quanto di interesse per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'art. 1, della legge n. 205 del 2017, al comma 488, aggiunge il comma 4-bis all'art. 19-quaterdecies del DL n. 148 del 2017 e prevede che lo stesso art. 19-quaterdecies non si applichi agli agenti della riscossione, i quali sono, comunque, tenuti a garantire, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera.

RIVERSAMENTI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 12 dicembre 2017 - "Modalità di riversamento all'Erario dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2017".

Con il provvedimento, si disciplinano, come di consueto, i tempi e le modalità per il riversamento all'Erario delle somme versate alle banche, agli uffici postali

e agli agenti della riscossione a titolo di acconto IVA (cfr. art. 6, commi 2 e 5-bis della Legge n. 405 del 1990).

CREDITI RISCOUOTIBILI MEDIANTE RUOLO

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018 – “Autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dei crediti derivanti dall'azione di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto agli acquirenti di immobili da costruire di cui al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.” (GU n. 18 del 23 gennaio 2018).

Il decreto autorizza, ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del DLgs n. 46 del 1999, la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dal “Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire recuperati da CONSAP S.p.a.”, in qualità di gestore del Fondo stesso e derivanti dall'azione di regresso di cui all'art. 14, comma 7, del DLgs n. 122 del 2005, esercitata nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto all'acquirente di immobili da costruire, sulla base delle disposizioni contenute nel medesimo DLgs n. 122 del 2005.

ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI

Messaggio dell'INPS n. 322 del 23 gennaio 2018 – “Art. 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Definizione Agevolata dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione ed effetti ai fini della verifica della regolarità contributiva – Durc on line. Annulla e sostituisce msg 142/2018”

Con tale messaggio, che annulla e sostituisce il precedente n. 142 del 2018 sul punto, l'INPS, tenuto conto del nuovo quadro normativo delineato dall'art. 1, del DL n. 148 del 2017 in materia di estensione della Definizione Agevolata dei carichi, fornisce una serie di indicazioni in merito.

In particolare, al paragrafo 3 (“Riflessi della normativa sulla verifica della regolarità contributiva – Durc on line”), l'Istituto dà atto di aver interessato

l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di "valutare se il rinvio letterale all'articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, operato dall'articolo 54, comma 1, del decreto legge n. 50/2017, consenta o meno di ritenere suscettibile di applicazione la regolamentazione ivi contenuta anche alle ipotesi oggi disciplinate" dall'art. 1, comma 4, lett. a) e b) del DL n. 148 del 2017.

Al riguardo, si riferisce che l'Ufficio Legislativo interpellato "ha chiarito che il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 fa ragionevolmente ritenere, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla "Definizione Agevolata" prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017. Pertanto, anche in tali ipotesi appare applicabile la regola che consente il rilascio del D.U.R.C. sin dal momento della presentazione della domanda di Definizione Agevolata, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate".

▶ ALTRA NORMATIVA

Le principali norme che hanno avuto o avranno riflessi sulla gestione e sul bilancio dell'Agenzia sono di seguito descritte.

Norme contenenti disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica

Agenzia delle entrate-Riscossione, come già le società del Gruppo Equitalia sciolte per effetto dell'art. 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, cui l'Ente è subentrato a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali, è ricompresa nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2017.

Ne consegue l'assoggettamento dell'Agenzia a diverse misure di contenimento della spesa pubblica, di seguito rappresentate, previste dalla normativa in tema di finanza pubblica, già applicate dalle disciolte società del Gruppo Equitalia in affiancamento alle iniziative intraprese fin dal 2006 dal citato Gruppo in tema di razionalizzazione della gestione economica e finanziaria.

A tal proposito si segnala, che ai sensi dell'art. 1 c. 6-bis del DL n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati da Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.

Per questo motivo, quindi, i versamenti previsti per il secondo semestre 2017 sono stati sospesi in quanto effettuati quale distribuzione dell'eventuale utile realizzato.

Al riguardo si rappresenta che l'utile consolidato al 30 giugno 2017, pari a Euro 1.162.330, è stato riversato - ad esito dell'approvazione dei bilanci delle ex società del Gruppo Equitalia - allo specifico Capitolo del bilancio dello Stato.

Parimenti l'utile conseguito al 31 dicembre 2017 sarà riversato al capitolo del bilancio dello Stato secondo le previsioni del citato art. 1 comma 6 bis del DL193/2016, per l'importo, dovuto in applicazione della citata normativa per l'intero anno 2017, al netto dell'importo già versato con riferimento al bilancio al 30 giugno 2017.

L'ammontare complessivamente dovuto in applicazione della normativa sulla spending review ricomprende le ulteriori voci di costo (missioni non istituzionali, formazione e auto aziendali) oggetto di contenimento per effetto della nuova configurazione di ente pubblico.

Decreto Legge n. 112/08

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 61 del DL n. 112/08 e in applicazione di quanto indicato dalla Circolare MEF-RGS n. 36 del 23/12/2008, l'Ente ha rilevato l'ammontare dei prescritti risparmi di spesa determinati sulla base delle spese sostenute dalle ex società del Gruppo Equitalia e in particolare nella misura del 50% delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, e del 70% delle spese per sponsorizzazioni sostenute per il medesimo anno.

Decreto Legge n. 78/10

Anche il DL n. 78/10, convertito con la Legge n. 122/2010, ha introdotto specifiche disposizioni volte a contenere la spesa delle Amministrazioni ricomprese nel sopra richiamato elenco ISTAT. In considerazione del dettato normativo e tenuto conto anche dei contenuti delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 12 del 15 aprile 2011, sono state disposte le misure di contenimento ivi previste. La Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di

conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative" (cd. "Decreto Milleproroghe") ha modificato l'art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi), comma 3, del Decreto Legge in commento, stabilendo che sino alla data del 31 dicembre 2017 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT (tra cui rientra anche l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione), non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Decreto Legge n. 52/12 e Decreto Legge n. 69/13

Il DL n. 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 94, e successivamente il DL n. 69/2013, all'art.49-bis, hanno modificato alcune modalità nel processo degli acquisti della P.A., ai fini della maggiore trasparenza ed economicità.

Decreto Legge n. 95/12 (cd Spending review)

Il DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, ha disposto diverse misure urgenti in tema di revisione della spesa pubblica, tra le quali si evidenziano:

- il rafforzamento dell'utilizzazione degli strumenti di acquisto centralizzato della Consip SpA, con l'obbligo di ricorrervi in tutti i casi di acquisto di utenze energetiche, idriche e telefoniche (utilities companies) e nei casi in cui, tra gli strumenti della Consip SpA, vi siano offerte di beni e servizi a condizioni migliori di quelle applicate dai fornitori correnti e questi non acconsentano a ridurre le condizioni economiche allo stesso livello;
- inapplicabilità *ope legis* degli aggiornamenti dei canoni di locazione degli immobili condotti dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione. Il relativo termine è stato prorogato prima al 31 dicembre 2017 con il DL n. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (cd. decreto Milleproroghe 2017) e da ultimo al 31 dicembre 2018 con l'art. 1,

co. 1125, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*";

- la riduzione obbligatoria del 50% delle spese per le autovetture aziendali e i buoni taxi rispetto al 2011;
- la fruizione obbligatoria delle ferie e dei riposi spettanti al personale, che in nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, nonché l'imposizione di un tetto al valore dei buoni pasto, che al massimo può ammontare ad euro 7,00;
- più in generale, la riduzione di tutte le spese per consumi intermedi in misura del 5% per il 2012 e del 10% dal 2013 rispetto a quanto sostenuto per il 2010. Con l'introduzione del DL 66/14 l'importo del contenimento di spesa è stato integrato della quota di un ulteriore 5% sui consumi intermedi sostenuti nel 2010.

Per la definizione del perimetro dei consumi intermedi le ex società del Gruppo Equitalia hanno esaminato il totale della voce consolidata "altre spese amministrative" provvedendo ad individuare tra le stesse quale tipologia di costo potesse rientrare nella definizione di "consumi intermedi". L'analisi condotta è stata svolta tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare RGS 5/2009.

Legge n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016)

La legge di stabilità 2016 contiene alcune disposizioni di interesse per Agenzia delle entrate-Riscossione. Si riportano di seguito le misure di maggior rilievo, tutte contenute all'articolo 1 della legge.

In particolare:

- al comma 508, viene previsto un sistema per la definizione e la pubblicizzazione dei parametri di qualità e prezzo relativi ai beni e servizi acquistati con le convenzioni Consip SpA e dei soggetti aggregatori;
- con il comma 511 è data facoltà di recesso dai contratti sottoscritti aderendo a Convenzioni e Accordi quadro Consip SpA, se questa

provveda alla rinegoziazione del relativo accordo o convenzione con clausola di revisione o aggiornamento dei prezzi nei casi di intervenuta variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10%, come rilevata dalle rispettive Authorities di settore;

- al comma 512 e ss., per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, è sancito che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco ISTAT devono rivolgersi esclusivamente a Consip SpA (e agli altri soggetti aggregatori) per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, al fine di conseguire l'obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA (o altri soggetti aggregatori), nonché tramite la SOGEI SpA. Le amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al di fuori della suddetta previsione solo con autorizzazione dell'organo di vertice e comunicandolo all'AGID. Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale. Con la Circolare 17 maggio 2016 n.16 la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che il risparmio di spesa annuale nella misura sopra indicata del 50% (comma 515) è da conseguire come media nel triennio 2016-2018. L'AGID, con Circolare n. 2 del 24 giugno 2016, aveva definito le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avrebbero potuto procedere agli acquisti di beni e servizi informatici nelle more della definizione del "*Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione*". Tale Circolare deve ritenersi ad oggi superata in quanto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017, è stato approvato il "*Piano triennale per l'informatica 2017-2019*", predisposto dall'AGID ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della Legge n. 208/2015.

Infine, nel seguito viene riportato il prospetto di sintesi della normativa applicata all'Ente, con indicazione di dettaglio degli importi da versare nel limite degli utili prodotti:

(valori in euro)

Voci di spesa	Disposizioni normative	Versamento anno 2017 - da effettuarsi secondo le previsioni dell'art. 1 comma 6 bis del DL 193/2016
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	D.L. 112/2008 conv. L. n° 133/2008 art. 61, comma 5 (versamento 50%)	714.614
	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 8 - limite di spesa dal 2011: 20% del consuntivo 2009 (versamento)	447.662
Sponsorizzazioni	D.L. 112/2008 conv. L. n° 133/2008 art. 61, comma 6 - limite dal 2009: 30% del 2007 (versamento 70%)	4.200
	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 9 - limite di spesa dal 2011: 0	0
Incarichi di consulenza	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 7 - limite di spesa dal 2011: 20% del 2009 (versamento 80%)	1.038.164
	D.L. 101/2013 conv. L. n° 125/2013 art. 1, comma 5 - limite di spesa dal 2015: 75% del limite 2014 (versamento non previsto)	
Consumi intermedi	D.L. 95/2012 conv. L. n° 135/2012 art. 8, comma 3 - limite di spesa 2012: 95% del 2010 (versamento 5%)	6.171.250
	- limite di spesa 2013: 90% del 2010 (versamento ulteriore 5%)	6.171.250
	D.L. 66/2014 conv. L. n° 89/2014 art. 50, comma 3 - limite di spesa dal 2014: 85% del 2010 (versamento ulteriore 5%)	6.171.250
Missioni	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 12 - limite % di spesa dal 2011: 50% del consuntivo 2009 (versamento 50%)	2.748.657
Formazione	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 13 - limite % di spesa dal 2011: 50% del consuntivo 2009 (versamento 50%)	417.600
Auto aziendali	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 14 - limite di spesa dal 2011: 80% del consuntivo 2009 (versamento)	181.320
	D.L. 66/2014 conv. L. n° 89/2014 art. 15, comma 1 - limite di spesa dal 2014: 30% del 2011 (versamento non previsto)	
(A)	Totale versamento da effettuarsi sul Capo X, Capitolo 3412 ex art. 1, comma 6-bis, del DL 193/2016 Misure contenimento spesa pubblica anno 2017	24.065.967
(B)	Versamento effettuato sul Capo X, Capitolo 3412 ex art. 1, comma 6-bis, del DL 193/2016 Misure contenimento spesa pubblica su risultato al 30/06/2017	1.162.330
(C=A-B)	Importo versamento da effettuare a seguito dell'approvazione del bilancio dell'Ente ex art. 1, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 193 del 2016 - Misure contenimento spesa pubblica	22.903.637

Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007

Il DLgs n. 231/07 reca disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il 20 maggio 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la Direttiva 2015/849 (cd. IV Direttiva antiriciclaggio) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 5 giugno 2015 – relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione. Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, che ha apportato rilevanti modifiche al DLgs n. 231/07, con effetti a decorrere dal 4 luglio 2017.

La nuova disciplina antiriciclaggio, in attuazione della Direttiva europea, ha aggiornato e modificato l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica ed adempimenti ad essa correlati (soggetti obbligati) e l'ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti, in applicazione della normativa europea.

In particolare, i soggetti che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, prima inclusi tra i soggetti intermediari finanziari destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio, sono oggi ricompresi nella definizione di "Pubblica Amministrazione", con applicazione della diversa disciplina a quest'ultima riferita.

Infatti, l'attuale art. 1, comma 2, lett. hh), del Decreto prevede la definizione di "pubbliche amministrazioni" nei seguenti termini: *"le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del*

codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica".

A carico delle pubbliche amministrazioni, come sopra individuate, il nuovo art. 10 del Decreto prevede l'applicazione di alcuni obblighi, di seguito indicati.

Il comma 1 stabilisce che "le disposizioni del presente articolo" si applicano *"agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure"*:

a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;

b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

La disposizione prefigura un ambito applicativo alquanto ristretto, riferendosi non agli "uffici della pubblica amministrazione" *tout court* ma (limitatamente) agli uffici delle P.A. che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito di determinati "procedimenti" o "procedure".

Il comma 2 dispone che, in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) *"anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo"*.

Il comma 3 stabilisce che il Comitato di Sicurezza Finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

Il comma 4 prescrive che *“al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette”*. Tale disposizione sembrerebbe avere un ambito applicativo più ampio rispetto a quello delineato dai precedenti commi 1, 2 e 3 in quanto si riferisce genericamente *“alle pubbliche amministrazioni”* (e non alle amministrazioni *“responsabili dei procedimenti di cui al comma 1”*).

Il comma 5 dispone che le pubbliche amministrazioni (responsabili dei procedimenti di cui al comma 1), nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati (in attuazione dell'art. 3 del DLgs 1° dicembre 2009, n. 178), adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell'art. 10 del decreto.

Il comma 6 stabilisce che l'inosservanza delle norme dettate dall'art. 10 del decreto *“assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* (cd. responsabilità dirigenziale).

Nei confronti di ADER si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- art. 49, comma 1 del DLgs 231/2007: prevede il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato

a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore ad euro 3.000,00. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, ciascuno inferiore alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane SpA e istituti di pagamento, ma non da ADER che, pertanto, non potrà accettare, né tantomeno effettuare, pagamenti in contanti di importo pari o superiore alla suddetta soglia. Unica eccezione si rileva nel caso di pagamento effettuato dal debitore nelle mani dell'Ufficiale della Riscossione in fase esecutiva (art. 49, comma 15, DLgs n. 231/2007, che richiama le previsioni di cui all'art. 494 c.p.c. - Pagamento nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario);

- art. 49, comma 5, del DLgs 231/2007: gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- art. 49, comma 7, del DLgs 231/2007: gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- art. 51 del DLgs 231/2007: i soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle sopra citate disposizioni (notizie e/o verifiche di infrazioni al divieto di utilizzo del denaro contante o assegni privi della clausola di intrasferibilità) ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze.

Si segnala, infine, che da parte dell'Ente è stata posta sotto costante monitoraggio la normativa antiriciclaggio ai fini dell'immediato recepimento degli eventuali ulteriori interventi normativi.

In pari tempo è stato dato nuovo impulso anche all'attività formativa per il personale, allo scopo di diffondere ulteriormente la cultura della conformità e

del rispetto della normativa e creare competenze comuni nell'individuazione delle operazioni sospette. Sono, peraltro, fruibili specifici corsi in modalità *e-learning*.

Si evidenzia, altresì, che Agenzia delle entrate-Riscossione ha provveduto a nominare il Responsabile Antiriciclaggio.

Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) – Regime di fatturazione elettronica

La Legge n. 136/10, in vigore dal 7 settembre 2010, all'art. 3 ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, la cui violazione, oltre a costituire causa di nullità o di risoluzione dei contratti (e subcontratti), comporta l'applicazione al trasgressore di specifiche sanzioni amministrative/pecuniarie. Il provvedimento in parola interessa Agenzia delle entrate-Riscossione sia in quanto "stazione appaltante", sia in qualità di "affidataria" di "commesse pubbliche".

L'AVCP - Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, (oggi ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione), con propria Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, ha definito le linee guida applicative sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari.

Successivamente, la medesima ANAC ha emanato la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 recante "*Aggiornamento Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136*" al fine di adeguare le previsioni ivi contenute alle nuove disposizioni codicistiche (DLgs n.50/2016, "Codice dei contratti") nonché alla giurisprudenza e alla prassi consolidata.

La Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 è stata pubblicata sulla G.U.R.I. (Serie Generale n.160) il giorno 11 luglio 2017 ed è entrato in vigore il 26 luglio 2017.

La Delibera in esame estende le prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010 a fattispecie per le quali - in precedenza - l'ANAC stessa ne aveva escluso la diretta operatività. In particolare, l'ANAC ha stabilito la piena applicabilità della

legge n. 136/2010 a qualsivoglia acquisto riconducibile alla tipologia di "contratto di appalto" prescindendo dalla tipologia di procedura che la Stazione appaltante adotta e dell'applicabilità o meno del Codice dei contratti.

In tema di fatturazione elettronica si segnala che l'art. 25 della Legge 23 giugno 2014, n. 89 (conversione, con modificazioni, del DL 24 aprile 2014, n. 66), recante disposizioni sulla fatturazione elettronica, al comma 2 ha disposto che, a decorrere dal 31 marzo 2015, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse riportano il Codice identificativo di gara (CIG), ad eccezione dei casi previsti dalla determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 (oggi, Delibera n. 556 del 31 maggio 2017) e di quelli previsti dalla tabella 1 allegata al DL n. 66/2014.

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recependo tutta una serie di convenzioni internazionali, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società per alcune categorie di reati omogenei, c.d. reati presupposto (ad esempio, tra quelle potenzialmente applicabili ad Agenzia delle entrate-Riscossione: i reati contro la Pubblica Amministrazione; i reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati; i reati di criminalità organizzata; i reati societari; i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; i reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; i reati ambientali) commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle Società stesse.

Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato:

- un Modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 per la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”;
- un Codice Etico.

Agenzia delle entrate-Riscossione, inoltre, ha previsto un Organismo di Vigilanza con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello.

In particolare, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del DLgs 8 giugno 2001 n. 231, sono attribuite e svolte dal Collegio dei revisori dei conti dell'ente, la cui composizione è espressamente stabilita dalle norme statutarie.

Il modello adottato è finalizzato a configurare un sistema articolato e organico di attività di controllo finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e la messa a punto di un efficace sistema di controlli basato sui seguenti principi:

- segregazione delle responsabilità in base alla quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- coerenza dei poteri autorizzativi con le responsabilità assegnate;
- tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del decreto.

Le competenti strutture di Agenzia delle entrate-Riscossione hanno il compito di curare la manutenzione e l'evoluzione rispetto a quanto già disposto e previsto dal Modello 231. In particolare, procedono:

- ad aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, tenuto conto dell'evoluzione delle fattispecie di reato presupposto;
- ad implementare l'allegato contenente:
 - ✓ l'indicazione dei macroprocessi e dei processi dell'ente a potenziale

rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;

- ✓ l'indicazione del Responsabile di processo (Process owner) in termini di struttura organizzativa di appartenenza;
- ✓ l'indicazione delle singole fattispecie di reato associabili ai macroprocessi e processi dell'ente così come definiti dalla regolamentazione interna (Circolari e Processi);
- ✓ l'indicazione degli altri attori interni coinvolti;
- ad aggiornare i Protocolli per Agenzia delle entrate-Riscossione. Il contenuto dei Protocolli viene adeguato focalizzando i principi di "esimenza" e i connessi comportamenti da adottare al fine di prevenire l'insorgenza di ogni profilo di reato rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Si segnala che è stato pubblicato in GU il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante *"Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"* (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017).

Le novità introdotte dal provvedimento, che impattano sul Decreto Legislativo n. 231/2001 sono:

- riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- modifica delle sanzioni di cui al DLgs n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si segnala, inoltre, che:

1. la legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'art. 25 *duodecies* del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" -fattispecie di reato prevista dal decreto nel Modello 231 dell'Ente -, prevedendo determinate sanzioni pecuniarie e interdittive;

2. la legge 30 novembre 2017 n. 179 ha esteso al settore privato, attraverso specifiche modifiche all'art. 6 del DLgs 231/2001, la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Per tutte le risorse di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile un modulo FAD (formazione a distanza) che illustra nel dettaglio gli strumenti esistenti e le modalità previste in tema di adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sono state emanate, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, per il riassetto, la riforma e il riordino in un unico testo normativo delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Riguardo all'assetto organizzativo di Agenzia delle entrate-Riscossione si segnalano i principali eventi occorsi nel periodo nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato DLgs n. 81/2008:

- all'interno della Direzione Risorse Umane dell'Ente è stato costituito il Settore Disciplinare e Relazioni Sindacali nel cui ambito è istituito l'Ufficio Sicurezza sul Lavoro;
- è stata data continuità alla predisposizione del Sistema di Gestione aziendale della Sicurezza (nel seguito SGS), in adesione alle previsioni dell'art. 30 del DLgs n. 81/2008.

Per quanto riguarda l'assolvimento degli adempimenti previsti dal DLgs n. 81/2008 a carico del Datore di Lavoro e del Delegato del Datore di Lavoro si riporta quanto segue:

- l'attività di revisione e aggiornamento del DVR, emesso in data 1/7/2017, che rappresenta un obbligo finalizzato al continuo adeguamento delle misure adottate in relazione alle criticità emergenti, necessita di adeguate

strumentazioni informatiche a supporto della produzione dei documenti di cui il DVR si compone. Pertanto, allo scopo di semplificare ed accelerare le operazioni di aggiornamento periodico del DVR, è stato avviato un iter di informatizzazione dell'intero processo, allo stato in fase di collaudo, che ha richiesto l'impegno congiunto dell'Ufficio Sicurezza sul Lavoro, di Organizzazione e delle strutture ICT per le rispettive competenze, il cui completamento è previsto per la metà dell'anno 2018. Inoltre, sempre allo scopo di razionalizzare ed efficientare il sistema di controllo degli adempimenti, in considerazione della centralità della figura del Preposto (circa 900 soggetti), è stato implementato ed efficacemente attuato un sistema informatico su piattaforma Sfera per il monitoraggio delle criticità presenti in tutte le sedi e dei principali adempimenti di vigilanza in capo alla suddetta figura. Contestualmente alla redazione del DVR, si è proceduto ad aggiornare il Piano delle Misure di Adeguamento e Miglioramento (PMA) dando maggiore impulso alle attività necessarie al fine di traguardare la compliance normativa, assicurandone il mantenimento nel tempo. In particolare nel Pma sono state evidenziate una serie di attività progettuali di natura tecnica finalizzate al pieno adeguamento degli impianti e delle strutture presenti sulle sedi territoriali, valutando altresì la coerenza tra sostenibilità del rischio residuo e tempi di attuazione;

- con riferimento agli aspetti di sicurezza correlati alla gestione degli appalti e dei servizi erogati da società terze viene, per quanto di competenza e sulla base delle informazioni ricevute, monitorato il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale delle ditte, ai sensi dell'art. 26 del DLgs n. 81/2008 e formalizzato il coordinamento inerente i rischi da interferenze nei Documenti di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);
- relativamente agli adempimenti degli obblighi vigenti in materia di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del DLgs n. 81/2008, nel periodo indicato sono stati effettuati interventi formativi per i lavoratori e per i componenti delle squadre di gestione delle emergenze incendio e primo soccorso;
- è stata inoltre emanata una procedura di gestione delle emergenze che costituisce parte integrante del Manuale unico "La Sicurezza", pubblicato in

data 9 novembre 2017, il quale raccoglie a sua volta tutta la regolamentazione interna in materia di sicurezza sia per la parte "safety" che "security". Il testo unico rappresenta potenzialmente un passaggio significativo verso la strutturazione di un Sistema di gestione della Sicurezza (SGSL), che assicuri il concreto e conforme assolvimento di tutti gli obblighi giuridici derivanti dall'applicazione del DLgs 81/08, attraverso un compiuto ciclo di programmazione, attuazione, tracciatura, verifica e revisione (ciclo Plan-do-check-act) delle singole attività inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e del sistema nel suo insieme, inserendosi con ciò nell'architettura del modello di organizzazione e di gestione previsto dal DLgs 231/2001 e risultando in tal senso idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa per l'Ente e per i suoi soggetti apicali.

- Sono stati ulteriormente sviluppati e portati a compimento alcuni progetti "speciali" di analisi del rischio, avviati nel corso del periodo precedente, quali l'analisi del microclima e qualità dell'aria, attraverso rilevazioni e misurazioni strumentali per valutare i principali parametri di microclima e qualità dell'aria di quasi tutte le sedi dell'Ente.
- Con riferimento all'aggiornamento della valutazione del rischio da Stress lavoro correlato, è stato dato avvio ad una fase di riconduzione dei tavoli di lavoro, prima separati per singolo Agente, in funzione del nuovo assetto organizzativo ed in virtù della nuova elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L'attività è in corso di completamento con il supporto della UO Risorse Umane per le parti di competenza.

Non risultano essere state richieste né irrogate sanzioni disciplinari in materia di sicurezza né ispezioni da parte di Organismi di Vigilanza preposti.

Si rappresenta altresì che In data 12/7/2017 è stato sottoscritto il nuovo Accordo in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che ha permesso di razionalizzare ed uniformare la presenza di tali figure sul territorio sia in termini numerici sia in termini di approccio al tema della sicurezza. Il nuovo Accordo, concretizzatosi con l'elezione dei nuovi 29 RRLSS in data 22/12/2017, che hanno preso il posto delle oltre 60 unità precedentemente in carica, ha comportato inoltre una migliore

rappresentatività dei lavoratori ed una evidente ottimizzazione del rapporto fra RLS, preposti e componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Si segnala, poi, che il DL 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha modificato le seguenti previsioni del DLgs n. 81/2008:

- l'art. 18, comma 1-bis, in merito alla decorrenza dell'obbligo del Datore di lavoro (e/o del dirigente delegato) di comunicare all'INAIL a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Viene previsto che l'obbligo in oggetto decorre dalla scadenza del termine di 12 mesi dall'adozione del decreto interministeriale sul "Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro", cd. SINP. Il decreto de quo è stato adottato con il DM 25 maggio 2016, n. 183, in G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, S.O. n. 42, ed entrato in vigore il 12 ottobre 2016: pertanto, l'obbligo in questione ha decorrenza a partire dal 12 ottobre 2017;
- l'art. 53, comma 6, inerente il termine di efficacia delle disposizioni vigenti relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici). Viene disposto che tali disposizioni restano in vigore fino ai 12 mesi successivi all'entrata in vigore del citato decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183, e, dunque, fino al 12 ottobre 2017.

Si rammenta, infine, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 è stata pubblicata la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017*") con la quale il legislatore (art. 6) ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (i.e. entro il 21 novembre 2018), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Trattamento dati personali - Decreto Legislativo n. 196/2003

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Agenzia delle entrate-Riscossione assicura che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle conferenti disposizioni in materia, come di seguito illustrato. L'art. 45, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ("Decreto Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, abrogando la lettera g), comma 1 e il comma 1-bis, art. 34, DLgs n. 196/2003 (Codice della privacy), ha eliminato per tutti i titolari l'obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

Ciò nonostante, tenuto conto dell'attenzione riservata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione alle politiche di sicurezza dei dati, della vigente operatività delle altre regole dettate dall'art. 34 del Codice Privacy in materia di trattamento dei dati con strumenti elettronici, dall'Allegato B) nel suo complesso, nonché dell'obbligo, comunque gravante sul titolare, di documentare le scelte operate all'interno dell'organizzazione, il Presidente dell'Ente ha approvato il "DPS 2017".

Il documento riporta l'organizzazione dell'Ente, così come istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Nel documento sono evidenziate le aree maggiormente esposte a rischio per il trattamento dei dati, le prescrizioni e le politiche adottate per rafforzare il livello di sicurezza logica e fisica poste a tutela dei dati trattati, al fine di garantire adeguati livelli di protezione in aderenza con le prescrizioni del citato Codice.

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il Regolamento, che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri della UE, è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (e dunque, il 25 maggio 2016), ma si applicherà a far data dal 25 maggio 2018 (cfr. art. 99 del Regolamento), data entro la quale i Titolari ed i Responsabili di trattamenti di dati personali dovranno aver adottato tutte le misure tecnico-organizzative richieste dal Regolamento.

In particolare il GDPR (General data protection regulation) pone con forza l'accento sulla "Responsabilizzazione" (accountability) di Titolari e Responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta attuazione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del medesimo Regolamento.

Inoltre, il Regolamento introduce i concetti di Privacy by design (in un servizio o un prodotto, la privacy dev'essere presa in considerazione sin dalla fase di progettazione) e di Privacy by default (per impostazione predefinita, i titolari devono trattare solo i dati personali nella misura necessaria per le finalità previste e per il periodo strettamente indispensabile) e l'obbligo di formazione e gestione di registri contenenti tutte le categorie di dati trattati, le tipologie di trattamento e le misure adottate.

Pertanto, nel corso del 2017, si è dato corso a tutte le operazioni propedeutiche all'adozione del nuovo Regolamento che hanno condotto alla nomina, formalizzata il 01 febbraio 2018, del Data Protection Officer - il "DPO" (ovvero "Responsabile della protezione dei dati" – RDP) e all'avvio di uno specifico progetto di adeguamento finalizzato all'attuazione, entro il termine di applicabilità fissato per il 25 maggio 2018, delle previsioni normative e alla progressiva introduzione di un Sistema di gestione della protezione dei dati dell'Ente.

L'art. 13 della Legge di delegazione europea 2016-2017 (Legge n. 163 del 25 ottobre 2017, in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), in vigore dal 21 novembre 2017, ha demandato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della

legge, il quadro normativo nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento UE 2016/679.

Con legge n. 167 del 20 novembre 2017 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2017” (G.U. n. 277 del 27 novembre 2017), entrata in vigore il 12 dicembre 2017, sono state introdotte modifiche al Codice della privacy.

In particolare, l'art. 28 della predetta legge ha riformulato l'art. 29 del Codice della privacy in tema di responsabile del trattamento dei dati personali ed ha aggiunto l'art. 110-bis rubricato “riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici”.

Per quanto di interesse per l'Ente, nelle more dell'adozione da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali di specifici schemi tipo, è in corso l'aggiornamento degli atti giuridici stipulati tra l'Ente, titolare del trattamento dei dati ed i vari responsabili del medesimo trattamento.

Sistema di Gestione per la Qualità – Adeguamento alla Norma ISO 9001:2015

L'adozione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di un Sistema di Gestione per la Qualità Certificato ISO 9001 è una chiara scelta strategica assunta dall'alta Direzione nella prospettiva di migliorare i prodotti ed il livello dei servizi resi dall'Agente della riscossione alla collettività.

L'Agenzia, garantendo la continuità operativa delle attività gestite, ha adottato in data 10 luglio 2017 il proprio Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo la ISO 9001:2008.

Al fine di realizzare l'adeguamento dello stesso ai nuovi requisiti della norma ISO 9001:2015, che dovrà essere recepita dall'Agenzia entro il prossimo settembre 2018, l'Ente ha intrapreso il complesso delle iniziative finalizzate alla progressiva introduzione del nuovo standard.

La nuova versione 2015 della norma ISO 9001 introduce molteplici novità nel Sistema di Gestione per la Qualità delle organizzazioni che vogliono dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti/servizi conformi a

determinati requisiti (anche cogenti) e che mirano ad accrescere in modo continuo la soddisfazione dei propri clienti.

La norma UNI EN ISO 9001:2015 evolve, rispetto alla precedente versione, ampliando i principi sui quali si deve basare un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), che prevedono:

1. leadership ed impegno diretto dell'Alta Direzione nei riguardi del SGQ;
2. l'adozione di una Struttura di Alto livello (High Level Structure – HLS) quale architettura logica standard che le Organizzazioni devono utilizzare per la gestione e sviluppo del proprio SGQ;
3. l'adozione di un approccio basato sul rischio (Risk Based Thinking) quale criterio per selezionare le aree prioritarie d'intervento nella gestione del miglioramento;
4. la costruzione di processi decisionali basati su dati di fatto (cd informazioni documentate), ad esempio derivanti dalle misurazioni delle performance qualitative dei processi organizzativi;
5. la partecipazione attiva delle persone al miglioramento della qualità quale elemento indispensabile per la necessaria integrazione dei requisiti del SGQ nei processi operativi;
6. la focalizzazione su obiettivi e soddisfazione del cliente da perseguire con un approccio sistematico e pianificato.

Attraverso il SGQ l'Agenzia intende:

- disporre di un sistema di governance dedicato a migliorare le prestazioni dei servizi offerti e portare un reale valore all'organizzazione nel tempo;
- affrontare i rischi e le opportunità associate al contesto in cui opera e alla realizzazione dei suoi obiettivi;
- assicurare la capacità di fornire con regolarità prodotti/servizi che soddisfino i requisiti richiesti dal Contribuente e/o dall'Ente creditore e quelli cogenti applicabili;
- facilitare le opportunità per accrescere la soddisfazione del Contribuente e/o dell'Ente creditore.

Attraverso il percorso di adeguamento, l'Agenzia intende curare, in maniera razionale, la diffusione dei contenuti della norma internazionale delle

metodologie e degli strumenti del Sistema di Gestione per la Qualità a tutto il Personale, la cui partecipazione attiva al cambiamento costituisce un fattore strategico abilitante per il raggiungimento degli obiettivi che l'Ente si propone. Inoltre, l'impiego progressivo di strategie manageriali, di metodologie di intervento e di misurazione consolidate a livello internazionale per supportare il SGQ dell'Agenzia anche secondo le indicazioni della più recente normativa dell'International Organization for Standardization (ISO) e dell'UNI (Ente Italiano della Normazione), unitamente allo sviluppo di percorsi per il apprendimento continuo, costituiscono ulteriori pilastri per guidare la trasformazione e l'evoluzione, anche tecnologica, dei prodotti e dei servizi della riscossione.

Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione (art. 1, comma 1).

Agenzia delle entrate-Riscossione, in quanto "organismo di diritto pubblico" ai sensi del citato Codice dei contratti pubblici, rientra nel campo di applicazione dello stesso ed espleta le procedure di acquisto nel rispetto degli obblighi ivi previsti e degli atti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Al riguardo, infatti, diversamente dal precedente sistema, il riassetto normativo operato dal Legislatore rimette ad appositi decreti ministeriali e/o linee guida dell'ANAC la disciplina di dettaglio operativo e di aggiornamento sistematico (cd. "*soft regulation*").

L'ANAC ha emesso le prime 8 Linee Guide di attuazione del Decreto Legislativo in argomento, che disciplinano gli aspetti operativi delle procedure di affidamento, di seguito specificate:

- Linee guida n. 1, di attuazione del DLgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" – Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
- Linee guida n. 2, di attuazione del DLgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016;
- Linee guida n. 3, di attuazione del DLgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Linee guida n. 4, di attuazione del DLgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti - "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- Linee guida n. 5, di attuazione del DLgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate con deliberazione del medesimo Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
- Linee guida n. 6, di attuazione del DLgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate con Determinazione n.1008 del 11 ottobre 2017;
- Linee guida n. 7, di attuazione del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli

enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" previsto dall'art. 192 del DLgs 50/2016» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017;

- Linee guida n. 8, di attuazione del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili» Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Determinazione n. 950 del 13 settembre 2017.

Nell'ambito della medesima attività di regolamentazione, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del DLgs 50/2016, la stessa Autorità, con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha altresì approvato il Bando-tipo n. 1/2017 per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, nonché, con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018, il Bando-tipo n. 2 per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, cui Agenzia delle entrate-Riscossione si conforma.

Si evidenzia, altresì, che il DLgs 19 aprile 2017 n. 56, cosiddetto "Correttivo" del DLgs n. 50 del 2016, ha apportato modifiche ed integrazioni al citato Codice dei contratti pubblici.

Si riportano, di seguito, le principali novità introdotte da tale ultimo decreto:

- ✓ per gli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di adottare una disposizione in forma semplificata, nonché di ricorrere sempre al criterio di aggiudicazione al minor prezzo;
- ✓ la semplificazione degli adempimenti di verifica sul possesso dei requisiti generali per le procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- ✓ l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare nel progetto tecnico il costo della manodopera ai fini della determinazione dell'importo a base

di gara e l'obbligo da parte dei concorrenti di indicare all'interno dell'offerta il costo della manodopera oltre a quello della sicurezza aziendale;

- ✓ l'applicazione obbligatoria di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale negli affidamenti di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale;
- ✓ in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'individuazione di un tetto massimo per l'attribuzione del punteggio economico del 30% del punteggio complessivo attribuibile;
- ✓ l'esclusione della qualifica di subappalto per le prestazioni, rese in favore dei soggetti affidatari, in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di affidamento.

Decreto Legislativo n. 231/2002 - Direttiva pagamenti nelle transazioni commerciali

Il DLgs n. 231/2002, emanato su delega della Legge n. 39/2002 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha sancito i seguenti principi generali:

- individuazione del termine legale di pagamento in 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (ovvero, dagli altri eventi tipizzati al comma 2 dell'art. 4);
- decorrenza automatica (senza necessità di costituzione in mora) degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine legale o contrattuale di pagamento;
- determinazione degli interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, maggiorato di 8 punti percentuali;
- nullità delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, quando risultino gravemente

inique per il creditore.

Il decreto in questione è applicabile ai soggetti operanti come stazioni appaltanti e, pertanto, ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Al decreto sono seguiti ulteriori provvedimenti del legislatore nazionale - quali il DL n.78/09, convertito nella L. n.102/09 - finalizzati a rendere maggiormente efficienti i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.

È stato, inoltre, approvato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE (cd. Direttiva "Late payments II"), il cui testo ha modificato il DLgs n. 231/02 prevedendo, tra l'altro, maggiori restrizioni alla possibilità di deroga del termine legale di pagamento di 30 giorni e la determinazione degli interessi moratori nella misura del tasso di riferimento deliberato dalla BCE maggiorato dell'8%.

Infine, il DLgs n. 161/2014 ha modificato il DLgs n. 231/2002 limitando – con riferimento alle transazioni in cui sia parte un soggetto pubblico – la possibilità di stabilire termini di pagamento superiori a quello legale ai casi in cui “ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche” e purché “non [siano] superiori a sessanta giorni” e tale accordo sia provato per iscritto.

In merito ai termini di pagamento si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 27 comma 1 del DL 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89 del 23/06/2014, che ha inserito, dopo l'art. 7 del DL 35/2013, l'art. 7 bis, Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta a comunicare i dati relativi a fatture o richieste equivalenti di pagamento riferiti a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali mediante l'utilizzo delle apposite funzioni rese disponibili sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (sistema PCC). La stessa norma ha previsto di effettuare la comunicazione mensile (entro il 15 di ogni mese) dei debiti non estinti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di cui all'art. 4 del DLgs n.231/2002, e a immettere in PCC i dati riferiti all'ordinazione di pagamento.

Ulteriore adempimento correlato alla tempestività dei pagamenti è quello stabilito dall'art. 33 del DLgs n. 33/2013 e dal DPCM 22 settembre 2014, riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. L'articolo citato obbliga a calcolare e a pubblicare un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti". L'indicatore viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente a cadenza annuale e trimestrale.

Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e i provvedimenti normativi ad essa collegati hanno disegnato un quadro organico di strumenti volto a rafforzare l'effettività delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, anche tenuto conto degli orientamenti internazionali in materia.

In attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, dal Piano nazionale anticorruzione ed anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l'Agenzia delle entrate-Riscossione:

- ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;
- ha adottato un proprio "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" (PTPCT o Piano).

Il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza", come richiesto dal PNA, è stato predisposto al fine di individuare quali processi siano esposti al rischio corruttivo e in che misura.

I processi sensibili sono elencati in uno specifico allegato del PTPCT ("matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge n. 190/2012") dove vengono illustrati i

profili di rischio di commissione dei reati richiamati dalla Legge n. 190/2012, la tipologia di area a cui il processo appartiene ed il grado di rischio del processo.

Per i processi maggiormente esposti sono state previste misure di mitigazione del rischio ulteriori rispetto a quelle già esistenti all'interno dell'Ente.

Alle misure di prevenzione specifiche si affiancano le misure di prevenzione trasversali che consistono in disposizioni di carattere generale riguardanti l'Ente nel suo complesso e che contribuiscono a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi. In questa tipologia sono ricomprese le misure di prevenzione obbligatorie ovvero gli interventi la cui attuazione discende obbligatoriamente dalla Legge n. 190/2012, dai decreti attuativi nonché dalle indicazioni dell'ANAC.

Il Piano contiene, inoltre, una sezione specifica dedicata alla trasparenza dove vengono illustrate le misure attuative degli obblighi di pubblicazione ai sensi del DLgs n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ("decreto trasparenza").

Ai sensi del già richiamato DLgs n. 33/2013 dal 1° luglio 2017, sul sito istituzionale dell'Ente, è presente la sezione "amministrazione trasparente" nella quale sono pubblicati dati, documenti e informazioni individuati dal c.d. "decreto trasparenza".

Il nuovo assetto organizzativo dell'Agente della riscossione e le linee guida emanate dall'ANAC nel corso dell'anno hanno reso altresì necessario l'aggiornamento della normativa interna vigente sul tema.

Si segnala inoltre che con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha emanato le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* le quali sono totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni contenute nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

Per quanto riguarda, invece, l'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato ex articoli 5 e 5-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013, l'Ente si è

conformato, nella gestione delle stesse, a quanto stabilito dalla citata normativa, nonché dalle precisazioni fornite nelle linee guida emanate dall'ANAC con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"*.

Le modalità di presentazione delle istanze sono pubblicate nella sezione "amministrazione trasparente" – "Altri contenuti – Accesso civico" del sito internet dell'Ente.

Si evidenzia, inoltre, che la legge 30 novembre 2017, n. 179 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* ha modificato l'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, estendendo la relativa disciplina anche al settore privato.

In ragione di ciò, Agenzia delle entrate-Riscossione si è dotata - oltre alla procedura che consiste nell'invio del modulo di segnalazione di illeciti allegato al Piano - di una procedura informatica protetta, che consente ai dipendenti di inviare segnalazioni attraverso un applicativo che garantisce il massimo grado di tutela e sicurezza sia delle generalità dei segnalanti che del contenuto delle segnalazioni (contenuti crittografati).

Infine, in ottemperanza all'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato anche il *"Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità"*. Tale protocollo stabilisce la reciproca e formale obbligazione dell'Ente e degli operatori economici, che intervengono nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi comprese quelle escluse dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in generale, della sottoscrizione di accordi, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Protocollo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

CAD – Codice dell'amministrazione digitale

Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"* (c.d. CAD) reca disposizioni normative volte ad assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale.

Agenzia delle entrate-Riscossione utilizza, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, utili al miglioramento dei rapporti con i contribuenti.

Al fine di consolidare lo stato della sicurezza informatica nazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), con Circolare del 18 aprile 2017 n. 2/2017, ha emanato l'elenco ufficiale delle *"Misure minime per la sicurezza ICT"* da adottare per contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.

Agenzia delle entrate-Riscossione si è adeguata alle citate Misure minime di sicurezza entro il termine previsto nella richiamata Circolare (31 dicembre 2017).

Le Misure si basano sulla realizzazione di controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale vigenti nell'Ente.

In considerazione di quanto indicato nel Capitolo 8 del *"Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 – 2019"*, AdeR si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) e della relativa struttura organizzativa.

A tal riguardo, a dicembre 2017 è stato approvato il documento per la progressiva implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni. L'adozione del SGSI seguirà un approccio di tipo modulare, venendo via via implementato, a partire dalle informazioni e dai dati trattati nell'ambito dei Data Center, allocati presso le sedi di Roma e di Torino, fino ad estendersi progressivamente a tutti i dati e alle informazioni dell'Ente.

In relazione al primo perimetro SGSI poc'anzi indicato (Data Center), l'Ente ha l'obiettivo di conseguire, già entro il 2019, la certificazione UNI CEI/ISO 27001.

Da ultimo, si segnala che con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, sono state integrate e modificate numerose disposizioni del CAD al fine di accelerare l'attuazione dell'agenda digitale europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi, alcuni già operativi ed altri che saranno resi disponibili nel corso del 2018, idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Decreto Legislativo del 19/08/2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. "Riforma Madia"), successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, DLgs n. 175 del 2016, ai fini del medesimo decreto per «amministrazioni pubbliche» si intendono *"le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*;

L'art. 24 del menzionato Decreto Legislativo ha stabilito che entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica come sopra identificata effettui, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, individuando quelle che devono essere alienate ovvero oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del citato Testo Unico (disciplinante il piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni, da adottare con provvedimento annuale).

In ottemperanza al citato art. 24 del DLgs n. 175 del 2016, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione hanno effettuato, con provvedimento motivato congiunto, la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle da alienare.

► EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il processo di programmazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è stato orientato al perseguimento delle priorità istituzionali definite con il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni nella Legge 2016 n. 225^[1], e delle conseguenti previsioni riguardanti i piani di produzione, i volumi di riscossione, i programmi di attivazione delle procedure coattive e la valorizzazione economica dei correlati fabbisogni di risorse.

Tali priorità sono state esplicitate nell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2018-2020, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e avente per oggetto le attività prospettate per le Agenzie Fiscali, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la quale è stata prevista apposita sezione al fine di instaurare un corretto rapporto tra il fisco e il contribuente, ottimizzare l'attività di riscossione e il rafforzamento del coordinamento con l'Agenzia delle Entrate allo scopo di incrementare l'efficienza del servizio pubblico e l'efficacia delle procedure di recupero per garantire l'effettività del gettito.

Le novità del Decreto Legge n. 193 del 2016 si sommano alla revisione del sistema di remunerazione introdotta con il Decreto Legislativo n. 159 del 2015, che riducendo la percentuale dell'aggio di riscossione dall'8% al 6% (per i carichi ruoli affidati all'Agente dal 1° gennaio 2016), aveva comunque previsto nel periodo di assestamento 2016-2018 la possibilità di una erogazione a titolo di contributo da parte dell'Agenzia delle Entrate, in funzione delle effettive esigenze di tenuta dei conti del Gruppo, oltre all'emissione di decreti ministeriali che fissassero la misura dei rimborsi spese per le procedure e l'estensione dei diritti di notifica anche agli altri atti per la riscossione differenti dalla cartella esattoriale.

Il Decreto Legge n. 193 del 2016 ha definito lo scenario evolutivo del servizio nazionale di riscossione, come specificato nella premessa al presente bilancio, e inoltre, per quanto riguarda gli esercizi 2017 e 2018, ha previsto all'art. 6, la possibilità per i contribuenti di definire in misura agevolata i debiti iscritti nei ruoli consegnati ad Equitalia a partire dall'anno 2000 e sino al 31 dicembre 2016,

^[1] e modificato dal DL n. 8 del 9 febbraio 2017

secondo le specifiche dettagliate sia in premessa che nella normativa di settore.

Con riguardo a tale modalità di definizione inoltre, viene evidenziata la pubblicazione del DL 148/2017 recante significativi interventi in materia di riscossione tra cui all'art. 1 l'estensione della Definizione Agevolata dei carichi affidati per il cui commento di dettaglio si rinvia alle sezioni dedicate nella normativa di settore della presente relazione sulla gestione.

Di tali elementi, che comportano consistenti variazioni incrementali alle aspettative di gettito e alle attività che l'Agenzia dovrà porre in atto, unitamente a ulteriori modifiche introdotte al contesto normativo di riferimento, si è tenuto conto per i conseguenti aggiornamenti delle stime di impatto sull'esercizio 2018 e sui successivi, e per il conseguente adeguamento delle previsioni economiche che ne derivano e che si sommano alle stime per gli efficientamenti dell'attività di riscossione coattiva derivanti dalla maggior disponibilità di informazioni concessa al nuovo soggetto riscossore. Tali stime estese a tutto l'esercizio 2020, raffigurano prospetticamente livelli di incasso complessivi per i ruoli di circa 11 miliardi di euro per 2018, e di oltre 9 miliardi di euro per il 2019 e per il 2020.

Gli incassi derivanti da detta Definizione Agevolata, con scadenza nel 2017, hanno registrato un'adesione significativamente positiva, con incassi per oltre 6,5 miliardi di euro, determinando un volume complessivo delle riscossioni da ruolo di circa 12,7 miliardi di euro, complessivamente superiori alle previsioni di Legge.

La visione prospettica del settore – alla luce di quanto sopra rappresentato e tenuto conto degli effetti economici e finanziari conseguenti alla adozione dei risconti per alcune fattispecie della Definizione Agevolata - configura uno scenario di sostanziale equilibrio gestionale nel medio periodo, relativamente agli esercizi interessati dalla Definizione Agevolata.

ALTRE INFORMAZIONI

Inquadramento fiscale dell'Ente

L'operazione disciplinata dall'art. 1 del DL n. 193/2016, è stata qualificata ai fini fiscali come scioglimento (senza liquidazione) di una Spa e contestuale costituzione di un nuovo soggetto giuridico (Agenzia delle entrate-Riscossione) che è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle ex società del Gruppo facente capo alla Spa.

A tal fine il periodo d'imposta del soggetto estinto si è interrotto alla data di scioglimento e il periodo d'imposta del nuovo soggetto è iniziato dalla data di costituzione. Per effetto dell'operazioni sopra descritta il consolidato fiscale vigente nell'anno 2016 si è interrotto alla data del 30 giugno 2017, con retrodatazione degli effetti al 1° gennaio 2017 (art. 117, comma 3, del TUIR e 13 del DM 09 giugno 2004). L'invio della comunicazione di interruzione del consolidato fiscale è stato effettuato in data 24 luglio 2017.

Il subentro a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle ex società del Gruppo ha determinato il trasferimento delle posizioni fiscali soggettive delle ex società del Gruppo all'Agenzia delle entrate-Riscossione, tra le quali il riporto delle perdite e delle eccedenze d'imposta.

L'inquadramento fiscale dell'Ente è stato disciplinato dall'art. 13 del regolamento di contabilità nella parte in cui prevede che:

1. l'Agenzia rientra tra gli enti pubblici soggetti passivi ai fini dell'imposizione diretta e indiretta, per l'oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciale;
2. la normativa fiscale già vigente per le società di cui all'art. 1 comma 1 del DL n. 193/2016 è applicabile, in quanto compatibile, all'Agenzia.

Inquadramento finanziario dell'Ente

Con riferimento agli atti necessari e propedeutici all'istituzione, in applicazione dell'art. 1 del DL 193/2016, dell'ente pubblico economico "Agenzia delle entrate-Riscossione", su incarico del Commissario Straordinario, nominato ai sensi del suddetto articolo con DPCM 16 febbraio 2017, è stato attivato un Tavolo di lavoro con RGS Ispettorato Finanza per verificare il disposto dell'art. 1 comma 6 del citato decreto che prevede che l'Agenzia "ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa".

Il tavolo di lavoro è stato convocato per la definizione degli aspetti finanziari, amministrativi e di contabilità pubblica, necessari e propedeutici all'avvio della procedura di acquisizione del servizio di tesoreria del nuovo Ente, al fine di garantire in continuità i servizi bancari e finanziari relativi al sistema della riscossione nazionale nonché di assicurare il presidio del fabbisogno finanziario dell'Ente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Di seguito si riepilogano le principali conclusioni del tavolo di lavoro:

- i debiti a termine verso istituti finanziari ex soci relativi alle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso ai sensi dell'art. 3, comma 13 del DL 203/2005, nonché i finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili strumentali, essendo già dotati di specifica copertura finanziaria, non determinano il ricorso all'istituto dell'anticipazione di cassa di cui all'art. 1 comma 6 del DL 193/2016;
- per il presidio del fabbisogno finanziario complessivo, non è possibile il ricorso a mutui o ad altre forme tecniche assimilate, essendo ammissibile il ricorso alla sola anticipazione di cassa, di cui all'art. 1 comma 6 del DL 193/2016, per un ammontare medio annuo, di norma, pari a 12/12 delle entrate correnti accertate; al riguardo si rappresenta, in sede di redazione del presente progetto di bilancio, che tale plafond, per effetto della citata contabilizzazione dei risconti, appare congruo nell'esercizio 2017 e previsionalmente in quelli successivi;

- per contenere l'indebitamento conseguente all'anticipazione degli sgravi effettuata dall'Agente della riscossione ai contribuenti (regime che trova applicazione in continuità dal 1° luglio 2017), il tavolo di lavoro ha accertato che occorrono specifici interventi normativi e/o regolamentari;
- con riferimento all'ottimizzazione della gestione dei crediti verso gli enti impositori, che determinano sostanzialmente il fabbisogno finanziario dell'Ente, è stata rappresentata l'esigenza, con particolare riguardo alla liquidazione delle anticipazioni di cui all'art. 17 comma 3 del DLgs 112/99, di intervenire - con gli opportuni strumenti normativi e/o regolamentari - per la quantificazione e le modalità di utilizzo dei fondi previsti. In merito, il tavolo ha evidenziato che le questioni poste, data la rilevanza delle stesse, debbano essere affrontate in sessioni da attivare appositamente con il coinvolgimento degli interlocutori interessati (Ufficio Legislativo Finanze, Dipartimento delle finanze, Agenzia delle Entrate, INPS, RGS);
- negli approfondimenti del tavolo di lavoro sono state oggetto di analisi le attuali forme tecniche di provvista (scoperto di conto corrente autorizzato e "denaro caldo"), ancora utilizzabili per il periodo necessario all'aggiudicazione del nuovo servizio di tesoreria (e già oggi classificate, nell'ambito delle segnalazioni periodiche dei flussi finanziari del Gruppo, come anticipazioni di cassa), individuando il finanziamento a breve termine quale forma tecnica adeguata a garantire la continuità operativa;
- con riferimento alla possibilità di ricorrere al servizio telematico di cassa prestato da Banca d'Italia, attivabile con l'apertura di un conto di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia delle entrate-Riscossione, il tavolo di lavoro ha ritenuto non percorribile tale ipotesi, sia in assenza di specifiche previsioni normative sia per le peculiarità operative della tesoreria dell'agente della riscossione;
- infine il tavolo di lavoro ha accertato che non risultano applicabili all'Agente della riscossione gli obblighi di segnalazione di cui alle previsioni dell'art. 44 quater della legge 196/2009.

Per dare continuità agli affidamenti già in essere, le banche interessate hanno attivato - a valere sull'intero ammontare degli affidamenti (1.100 euro milioni) – la forma tecnica del denaro caldo, anche al fine di contenere gli oneri di provvista entro i vincoli di costo e di durata richiesti.

Tali affidamenti, per effetto dei flussi finanziari prodotti nel secondo semestre dalle riscossioni da Definizione Agevolata, si sono ridotti a fine anno a circa 900 milioni di euro.

Ripresa saldi al primo luglio 2017

Il nuovo Ente Agenzia delle entrate-Riscossione, come anticipato in premessa, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte (Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di Riscossione SpA), assumendo la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e svolgendo anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

Con riferimento all'avvio del nuovo Ente, il patrimonio, secondo le indicazioni dell'art. 3 dello Statuto, è rappresentato da un fondo di dotazione costituito dal patrimonio netto consolidato del Gruppo Equitalia al 30 giugno 2017.

I saldi patrimoniali aggregati, rivenienti dai bilanci finali al 30 giugno 2017 delle società estinte, rappresentano i saldi di apertura al primo luglio 2017 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, tenuto conto del citato subentro a titolo universale nei rapporti attivi e passivi delle ex società del Gruppo Equitalia.

Tali bilanci finali sono stati deliberati dal Comitato di Gestione dell'Ente del 26 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 11 bis del DL 193/2016 e trasmessi al Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione, avvenuta secondo le modalità previste dal DPR n. 439/1998.

Con l'approvazione dei bilanci finali delle ex società Equitalia SpA, Equitalia Servizi di Riscossione SpA e del relativo bilancio consolidato, quindi, i saldi di chiusura da migrare nel nuovo Ente sono stati consolidati.

Il DL 193/2016 ha previsto espressamente i criteri di redazione da applicare ai bilanci di chiusura delle ex società del Gruppo Equitalia e quelli applicabili al nuovo Ente a partire dal primo luglio 2017. In particolare:

- i bilanci finali del Gruppo Equitalia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 11 ter del DL 193/2016 – sono stati redatti secondo le previsioni del DLgs n. 136 del 18 agosto 2015 e secondo lo specifico Provvedimento della Banca d'Italia contenente le disposizioni per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato degli intermediari non lfrs, secondo le specifiche previsioni dell'art. 43 dello stesso decreto che rinviano a tale Provvedimento. Tali principi hanno garantito una continuità nella rappresentazione contabile in quanto fino all'emanazione del DL 193/2016 le ex società del Gruppo Equitalia hanno applicato i principi previsti dal DLgs 87/92 per gli enti finanziari.
- il nuovo Ente, invece, a far data dalla sua istituzione, applica i principi contabili e gli schemi di bilancio del DLgs 139/2015, come espressamente indicato dall'art. 1 comma 5 bis del DL 193/2016.

Il sistema contabile del nuovo Ente è stato avviato al primo luglio 2017 in un ambiente dedicato che - tenuto conto della necessaria applicazione di nuovi principi contabili - è stato incardinato su un nuovo piano dei conti patrimoniale ed economico che ha rispettato la nomenclatura degli schemi obbligatori previsti dal DLgs n. 139/2015.

La variazione dei principi contabili applicati nella rappresentazione dei bilanci al 30 giugno 2017 rispetto a quelli da applicare nell'apertura dei saldi al primo luglio 2017, ha reso necessario predisporre una trascodifica tra il vecchio piano dei conti in essere - nel sistema contabile di Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di Riscossione SpA – e il nuovo piano dei conti implementato all'avvio del nuovo sistema contabile di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Principali rischi e incertezze

Nella valutazione dei rischi e delle incertezze sono state considerate le variabili gestionali potenzialmente incidenti sulla continuità aziendale. L'analisi ha preso in considerazione:

- la tipologia di rischio (economico, finanziario, amministrativo, informatico, di sicurezza, d'immagine);
- l'origine (esterna o interna);
- il grado di impatto per l'impresa (grave, medio o lieve);
- il grado di probabilità di accadimento (molto probabile, possibile o solo eventuale).

Dall'analisi dei rischi dell'Ente si può ritenere che le azioni di presidio adottate – in applicazione della relativa normativa di comparto richiamata nella dedicata sezione della Relazione sulla gestione – costituiscano una efficace azione di mitigazione dei rischi.

Informativa sulla gestione del rischio finanziario

Di seguito sono riportate le informazioni relative all'analisi dei rischi finanziari.

Rischio di credito

I crediti a lungo termine, classificati come crediti verso la clientela, sono vantati verso Stato e contribuenti; quelli vantati verso questi ultimi sono comunque ripetibili verso gli Enti creditori in relazione:

- alle anticipazioni erogate sui “ruoli con obbligo”, per le quali è previsto il rimborso come da specifica normativa (art. 3, c. 13, DL 203/05);
- ai crediti per i diritti di notifica e per il rimborso delle spese esecutive per le azioni di recupero obbligatorie non rimosse dai contribuenti e ripetibili agli Enti impositori. Tali rimborsi sono previsti in forza di specifiche norme di legge e nella misura determinata, per singola tipologia di azione, da apposite tabelle ministeriali.

Sono presenti inoltre altri crediti verso istituti bancari nazionali, fra i quali quelli per gli indennizzi previsti nei contratti di acquisizione delle società ex concessionarie e rilevati tra le altre attività.

Ad ogni chiusura di bilancio viene esaminato l'intero comparto dei crediti per valutarne il presumibile valore di realizzo.

Il rischio controparte è da ritenersi anche esso monitorato. Si consideri che la clientela degli Agenti della riscossione è rappresentata da Enti impositori (principalmente Erario, INPS ed INAIL).

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti. L'asimmetria tra date di pagamento e di corrispondente incasso determinato fabbisogni finanziari, coperti mediante il ricorso all'indebitamento finanziario.

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che l'Agenzia, pur essendo solvibile, possa trovarsi nelle condizioni di non poter far fronte tempestivamente agli impegni associati alle proprie passività finanziarie, previsti o imprevisi, per difficoltà nel reperire risorse finanziarie, o che sia in grado di farlo solo a condizioni economiche sfavorevoli a causa di fattori legati alla percezione della propria rischiosità da parte del mercato o di situazioni di crisi sistemica (es. crisi del debito sovrano).

Le motivazioni del fabbisogno finanziario sono rappresentate principalmente dai seguenti fattori:

- natura dei ricavi d'esercizio, per i quali maturano ogni anno (a fronte di costi sostenuti nell'immediato) crediti illiquidi a medio lungo termine (procedure di inesigibilità) nei confronti degli enti impositori, principalmente per procedure esecutive e spese di notifica; lo stock di tali crediti al 31/12/2017 è pari ad oltre 2 miliardi di euro, ammontare presidiato per circa il 50% dalle poste di autofinanziamento dell'Ente.

- anticipazioni finanziarie (sgravi) effettuate ai contribuenti per conto degli enti impositori, che determinano – al netto dei recuperi su versamenti F23 – un fabbisogno finanziario rotativo, aggiuntivo rispetto alle esigenze proprie dell'Ente.

L'esposizione finanziaria media, in linea con la serie storica, è stata, al netto delle punte finanziarie della Definizione Agevolata, pari ad un valore medio di circa 900 milioni di euro, ed è stata sempre finanziata a breve termine nella forma tecnica dello scoperto di conto corrente ovvero di operazioni di denaro caldo assistito da specifici affidamenti bancari, ed assimilate nella finanza pubblica alla fonte di finanziamento "anticipazione di cassa".

Al riguardo si segnala che per tutto il 2017 i tassi di interesse applicati dal sistema bancario hanno continuato a registrare una diminuzione.

Il rischio di liquidità è mitigato dall'impiego delle risorse finanziarie disponibili nella gestione accentrata della liquidità (sistema cash pooling) e attraverso un monitoraggio e una pianificazione finanziaria delle consistenti movimentazioni finanziarie giornaliere.

Rischio di tasso

Le principali fonti di esposizione al rischio di tasso sono riconducibili alla volatilità dei flussi di interesse connessi ai finanziamenti indicizzati a tasso variabile e dalla variazione delle condizioni economiche di mercato nella negoziazione di nuovi strumenti di debito.

Nelle more dell'affidamento della gara del servizio di tesoreria, le forme tecniche di finanziamento a breve a tasso variabile sono utilizzate in via residuale. Il principale parametro di variabilità del tasso è l'Euribor 1 mese, la cui quotazione è l'espressione del mercato del tasso di interesse nell'area euro. In tal senso sussiste il rischio di variazioni in aumento dei tassi di interesse - che possano influire negativamente sul livello degli oneri finanziari rilevati a conto economico - è tendenzialmente in linea con il rischio Paese.

Per la gestione finanziaria l'Agenzia non detiene strumenti finanziari derivati.

Al fine di limitare i potenziali effetti avversi delle fluttuazioni dei tassi, l'Agenzia monitora costantemente il costo della provvista limitando la volatilità dei risultati. Nell'esercizio 2017 il costo medio dell'indebitamento bancario è stato pari a circa l'0,79%, in riduzione con l'esercizio precedente.

Con riferimento al tasso passivo sui finanziamenti riconosciuti agli ex concessionari dagli ex soci bancari per la copertura finanziaria dell'anticipazione effettuata agli Enti impositori in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", si rileva la sostanziale neutralizzazione del rischio finanziario, realizzata mediante il matching fra le condizioni applicate alle due operazioni:

- le modalità di rimborso sono in entrambi i casi previste in 10 anni (dal 2008) per le quote erariali e in 20 anni per quelle non erariali;
- i tassi fanno riferimento in entrambi i casi alla media aritmetica Euribor 12 mesi rilevata nel mese precedente al pagamento di ciascuna rata, diminuita rispettivamente dello 0,60% per i crediti erariali e dello 0,50% per quelli non erariali.

Informazioni attinenti al Personale

Si segnala che nel periodo non sono stati rilevati infortuni o malattie gravi, ovvero casi di mobbing, con responsabilità aziendali accertate in via definitiva.

Al riguardo si richiama quanto esplicitato in altre sezioni della presente relazione in ordine alle iniziative intraprese in materia di sicurezza, di presidi antincendio, di igiene e salute sui luoghi di lavoro nonché in materia di responsabilità amministrativa e del trattamento dei dati personali del cittadino.

Ciò premesso, non si rilevano rischi potenziali significativi, tenuto conto della specificità del comparto.

Informazioni attinenti all'Ambiente

Non si riportano casi di danni ambientali accertati e sanzionati imputabili all'Ente, né si rilevano rischi potenziali significativi, tenuto conto della specificità del comparto.

Al contrario, la razionalizzazione delle strutture sul territorio, l'accessibilità on-line ai servizi e la maggiore flessibilità degli orari di apertura degli sportelli al pubblico possono concorrere ad un miglioramento della mobilità e della qualità della vita dei cittadini, in linea con le iniziative in tal senso intraprese dalla Pubblica Amministrazione.

Attività di ricerca e sviluppo

L'Ente non sostiene spese per attività di ricerca e sviluppo.

II- Bilancio di esercizio dell'Agenzia delle entrate Riscossione al 31.12.2017

► Stato Patrimoniale

Attivo

ATTIVO (valori espressi in euro)	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	-
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	75.482.904
I Immobilizzazioni Immateriali	12.038.266
1) Costi di impianto e di ampliamenti	2.060
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	11.010.585
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.486
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.015.456
7) Altre	1.680
II Immobilizzazioni materiali	55.215.137
1) Terreni e fabbricati	49.405.187
2) Impianti e macchinari	203.380
4) Altri beni	5.606.570
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, con ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	8.229.501
1) partecipazioni in:	303.895
d-bis) Altre imprese	303.895
2) Crediti:	2.601.574
d-bis) verso altri	2.601.574
3) Altri titoli	5.324.032
4) Strumenti finanziari derivati attivi	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	2.929.315.101
I Rimanenze	-
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	2.780.951.061
1) Verso Clienti	2.331.093.034
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	789.465.372
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	1.541.627.662
5-bis) Crediti tributari	26.413.364
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	24.649.408
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	1.763.956
5-ter) Imposte anticipate	10.014.087
5-quater) verso altri	413.430.576
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	179.621.153
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	233.809.423
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	-
IV - Disponibilità liquide:	148.364.040
1) Depositi bancari e postali	145.656.638
2) Assegni	-
3) Danaro e valori in cassa	2.707.402
D) RATEI E RISCONTI	6.003.097
1) Ratei attivi	47.596
2) Risconti attivi	5.955.501
TOTALE ATTIVO	3.010.801.103

Passivo

PASSIVO (valori espressi in euro)	31/12/2017
A) Patrimonio netto:	381.384.680
I Capitale (Fondo di dotazione)	355.732.238
IX Utile (perdita) dell'esercizio	25.652.442
B) Fondi per rischi e oneri:	371.480.221
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	464.809
2) Per imposte, anche differite	788.345
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-
4) Altri	370.227.067
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	13.925.833
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	2.123.381.336
4) Debiti verso banche	1.101.604.669
di cui Debiti verso banche su rapporti di c/c	900.066.440
di cui Debiti verso banche a copertura delle anticipazioni "ex obbligo" DL 203/2005	201.538.229
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	19.875.688
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	181.662.541
5) Debiti verso altri finanziatori	16.567.564
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	1.062.682
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	15.504.882
6) Acconti	-
7) Debiti verso fornitori	96.946.148
12) Debiti tributari	6.410.890
13) Debiti verso istituto di previdenza e di sicurezza sociale	2.654.153
14) Altri debiti	899.197.911
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	727.616.185
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	171.581.726
E) Ratei e risconti	120.629.033
1) Ratei passivi	5.769.424
2) Risconti passivi	114.859.609
TOTALE PASSIVO	3.010.801.103

► Conto Economico

CONTO ECONOMICO (importi in euro)	01/07/2017- 31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	700.874.497
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	670.399.659
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	30.474.838
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	499.085.144
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	781.421
7) Per servizi	84.779.926
8) Per godimento di beni di terzi	27.570.000
9) Per il personale:	250.983.342
a) Salari e stipendi	165.951.052
b) Oneri sociali	59.407.802
c) Trattamento di fine rapporto	1.208.379
d) Trattamento di quiescenza e simili	3.565.843
e) Altri costi	20.850.265
10) Ammortamenti e svalutazioni	20.119.251
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.339.305
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.320.870
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	12.459.076
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
12) Accantonamenti per rischi	65.478.821
13) Altri accantonamenti	-
14) Oneri diversi di gestione	49.372.384
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	201.789.354
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime	-
16) Altri proventi finanziari	1.689.187
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	1.689.187
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	4.102.769
17-bis) utili e perdite su cambi	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(2.413.582)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:	
18) Rivalutazione:	-
19) Svalutazioni:	-
TOTALE DELLE RETTIFICHE	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	199.375.772
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(173.723.330)
21) Utile (perdite) dell'esercizio	25.652.442

► Rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario (valori in euro)		01/07/2017 31/12/2017
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
	Utile (perdita) dell'esercizio	25.652.442
	Imposte sul reddito	173.723.330
	Interessi passivi/(interessi attivi)	2.413.582
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		201.789.354
	Accantonamenti ai fondi	85.135.010
	Ammortamenti delle immobilizzazioni	7.660.175
	Svalutazioni per perdite durevoli di valore	12.459.076
	Altre rettifiche per elementi non monetari	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		307.043.614
	Decremento/(incremento) delle rimanenze	
	Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	94.815.679
	Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(47.314.801)
	Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	4.980.261
	Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	117.779.002
	Altre variazioni del capitale circolante netto	(253.681.831)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		223.621.924
	Interessi incassati/(pagati)	(2.413.582)
	(Imposte sul reddito pagate)	(6.827.710)
	(Utilizzo dei fondi)	(3.252.201)
	Altri incassi/pagamenti	18.749.196
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		229.877.628
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
	Immobilizzazioni materiali (investimenti)/Disinvestimenti	(2.446.376)
	Immobilizzazioni immateriali (investimenti)/Disinvestimenti	(6.734.759)
	Immobilizzazioni finanziarie (investimenti)/Disinvestimenti	438.948
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		(8.742.186)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
	Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	149.782.745
	Accensione/(Rimborso) finanziamenti	(121.419.078)
	Aumento /(Rimborso) di capitale a pagamento	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		28.363.667
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		249.499.108
Disponibilità liquide al 01/07/2017		(1.001.201.508)
	di cui:	
	depositi bancari e postali	(1.004.494.177)
	denaro e valori in cassa	3.292.669
Disponibilità liquide al 31/12/2017		(751.702.400)
	di cui:	
	depositi bancari e postali	(754.409.802)
	denaro e valori in cassa	2.707.402
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE		249.499.108

III - Nota Integrativa

▶ PARTE A – POLITICHE CONTABILI

Criteri di Redazione

Inquadramento e principale normativa di riferimento applicati dal 1° luglio 2017 al bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione

Il bilancio di esercizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il DL 193/2016 ha previsto espressamente i criteri di redazione del bilancio di esercizio da applicare al nuovo Ente Agenzia delle entrate-Riscossione a partire dal primo luglio 2017.

In particolare, il bilancio d'esercizio è stato redatto in accordo con l'art.1, comma 5 bis, del D.L. 193/2016 secondo le previsioni del D.Lgs. 139/2015, e tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, l'applicazione dei principi contabili per all'Ente consegue alle specifiche previsioni della normativa di comparto e segnatamente dal DLgs 159/2015 riferito al sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione. Tale sistema prevede che venga riconosciuto all'Agente della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio.

Come già indicato in relazione sulla gestione, l'art. 6 del DL n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 2016 e modificato dal DL n. 8 del 2017, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di definire in misura agevolata i propri debiti per ruoli affidati, per la riscossione, dagli enti creditori a Equitalia Servizi di Riscossione SpA a tutto il 31 dicembre 2016.

La rilevazione contabile degli effetti economici e finanziari "straordinari" determinati dalla Definizione Agevolata è stata effettuata tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 marzo 2018 e descritta nel successivo paragrafo dei "Risconti Passivi".

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 è il primo bilancio dell'Ente.

La valutazione delle voci del bilancio è fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato. In applicazione del principio di prudenza gli utili sono inclusi solo se realizzati mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciute successivamente; gli elementi che compongono le singole poste o voci delle attività e delle passività sono valutati individualmente, evitando compensazioni tra partite.

Nel rispetto del principio di competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è rilevato e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Nel bilancio, nel rispetto della normativa di comparto, si è reso necessario rappresentare gli aggi riferiti alla Definizione Agevolata come "ricavi anticipati". Infatti, come meglio descritto nel paragrafo "Rappresentazione contabile degli aggi su riscossioni da Definizione Agevolata", per tener conto dell'impatto straordinario generato sull'andamento delle riscossioni dalla Definizione Agevolata, è stata effettuata una rettifica dei ricavi che ha permesso il riallineamento e la corretta correlazione dei costi e dei ricavi di riscossione.

Nell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.

La redazione del presente bilancio può richiedere l'effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla relativa informativa del bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le valutazioni sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da errori, sono rilevati:

- nel conto economico del periodo in cui si manifestano necessari ed opportuni, se tali cambiamenti hanno effetti solo su tale esercizio;
- nel conto economico dell'esercizio in cui si manifestano e anche in quelli degli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l'esercizio corrente che quelli successivi.

Negli schemi di bilancio ed in Nota integrativa non sono esposti i saldi dell'esercizio precedente in quanto l'Ente è stato costituito il primo luglio 2017. Per lo stesso motivo, non vengono rappresentati i flussi relativi alla movimentazione delle principali voci.

Tenuto conto che il nuovo Ente è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia sciolte (Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di Riscossione SpA), i saldi patrimoniali consolidati, rivenienti dai bilanci finali al 30 giugno 2017 delle società estinte, rappresentano i saldi di apertura al primo luglio 2017 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il patrimonio, secondo le indicazioni dell'art. 3 dello Statuto, è rappresentato da un fondo di dotazione costituito dal patrimonio netto consolidato del Gruppo Equitalia al 30 giugno 2017.

I bilanci finali al 30 giugno 2017 sono stati deliberati dal Comitato di Gestione dell'Ente del 26 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 11 bis del DL 193/2016 e trasmessi al Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione, avvenuta secondo le modalità previste dal DPR n. 439/1998.

Il conto economico rappresenta i costi e ricavi del semestre che va dal primo luglio 2017 al 31 dicembre 2017.

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali

Sono considerate immobilizzazioni immateriali:

- a. i costi di impianto ed ampliamento e i costi di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;
- b. l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
- c. i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
- d. gli altri costi pluriennali (ad esempio, le spese di ristrutturazione degli immobili non di proprietà).

Le spese per il software iscritte nell'attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è nella piena proprietà dell'Ente o se questa è titolare di un diritto d'uso.

I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) sono iscritti nei conti dell'attivo con il consenso del Collegio dei Revisori dei Conti, ove richiesto dalla legge.

Il valore delle immobilizzazioni immateriali è esposto al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione. I piani di ammortamento hanno inizio quando i cespiti sono resi disponibili e pronti per l'uso.

Le immobilizzazioni immateriali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge lo preveda o consenta.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate secondo il periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate e quello della durata residua del contratto.

Le aliquote utilizzate sono le seguenti:

Immobilizzazioni immateriali	
Categoria	Aliquota di ammortamento
Diritti di brevetto	33%
Spese di costituzione	20%
Costi d'impianto	20%
Altre immobilizzazioni immateriali	20%
Migliorie su beni di terzi	20%

Immobilizzazioni materiali

Sono considerate immobilizzazioni materiali:

- a. i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento;
- b. gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni.

Il costo di acquisto è il costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione del bene ed include anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni materiali viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.

I piani di ammortamento hanno inizio dall'anno in cui i cespiti sono resi disponibili e pronti per l'uso, rilevando la quota maturata nella frazione di esercizio.

In regime di pro rata IVA, anche in ragione della provvisorietà della percentuale di detraibilità, l'IVA indetraibile è imputata a Conto Economico.

Le aliquote utilizzate sono le seguenti:

Immobilizzazioni materiali	
Categoria	Aliquota di ammortamento
Arredi	15%
Attrezzaggio	15%
Elaboratori e periferiche	20%
Impianti di sicurezza	30%
Impianti di comunicazione	25%
Macchine elettroniche d'ufficio	20%
Mobili	12%
Terreni e fabbricati	3%

Viene valutata ad ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore. In presenza di tali indicatori si procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione e si effettua una svalutazione qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile.

Le immobilizzazioni materiali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge lo preveda o consenta.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce è relativa all'investimento, di carattere duraturo, in partecipazioni e in titoli immobilizzati.

Partecipazioni

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando vi sia la titolarità di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Vanno dunque classificate tra le partecipazioni anche le azioni o quote che, pur essendo inferiori alla suddetta soglia, presentano il carattere di stabile investimento del patrimonio aziendale e contribuiscono per ciò stesso allo sviluppo dell'attività del partecipante.

Le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte.

Il valore di iscrizione delle partecipazioni si incrementa per effetto degli aumenti di capitale a pagamento o di rinuncia a crediti vantati nei confronti delle partecipate. Gli aumenti di capitale a titolo gratuito non incrementano il valore delle partecipazioni.

Nel caso in cui le partecipazioni abbiano subito alla data di bilancio perdite di valore ritenute durevoli, il loro valore di iscrizione viene ridotto al minor valore

recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'Ente, fino all'azzeramento del valore di carico.

Qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione effettuata, il valore della partecipazione viene ripristinato fino a concorrenza, al massimo, del costo originario.

Titoli di debito

I titoli di debito sono inizialmente iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono rappresentati dai costi di transazione, vale a dire i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione.

I titoli di debito presenti in bilancio sono valutati al costo. L'Ente ha infatti esercitato la facoltà di applicazione del costo ammortizzato esclusivamente ai titoli di debito rilevati in bilancio successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Il valore viene rettificato se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore. Qualora vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore dei titoli, si procede al ripristino di valore del titolo.

Rimanenze

Il conto non viene valorizzato ed i costi relativi a materiale di consumo, materiale tecnico e cancelleria sono imputati a Conto Economico, stante la scarsa significatività della voce nel bilancio dell'Ente.

Crediti

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti.

Crediti verso clienti

Per ciò che riguarda i crediti verso clienti, nella presente voce figurano tutti i crediti, qualunque sia la loro forma tecnica, verso Enti impositori e, residualmente, verso contribuenti.

I crediti sono originariamente iscritti al valore nominale e rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se, come accade per l'Ente, gli effetti sono irrilevanti ossia se i crediti sono a breve termine (inferiori ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono inesistenti o di scarso rilievo. Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite un fondo svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal fine sono considerati indicatori, sia specifici sia in base all'esperienza e ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile una perdita di valore dei crediti. La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite l'analisi dei singoli crediti individualmente significativi e a livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio.

I crediti vengono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito sono estinti oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tengono in considerazione tutte le clausole contrattuali.

Quando il credito è cancellato dal bilancio in presenza delle condizioni sopra esposte, la differenza fra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata a conto economico come perdita su crediti,

salvo che il contratto di cessione non consenta di individuare altre componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

Come previsto dal DLgs 139/2015 e dall'OIC 15, nel presente bilancio si è provveduto ad aggiornare i crediti per tenere conto dell'effetto temporale dell'incasso, ove ritenuto significativo. L'Ente si è avvalso della facoltà, prevista dal paragrafo 89 dell'OIC 15 "Disposizioni di prima applicazione", di aggiornare solo i crediti sorti a partire dall'esercizio 2016. Oggetto di aggiornamento sono stati i crediti relativi ai rimborsi spese per procedure esecutive ed i diritti di notifica maturati dall'anno 2016.

Per i crediti afferenti il rimborso spese per procedure esecutive è previsto che, laddove non incassati dai contribuenti, gli stessi siano richiesti agli enti con apposita istanza, ai sensi dell'art. 17 del DLgs 112/99, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione. A fronte di precedenti richieste agli enti avanzate ai sensi della presente norma, molti enti non hanno provveduto alla prevista liquidazione. Fanno eccezione l'Agenzia delle Entrate, che almeno per le posizioni tempo per tempo riconciliate ha provveduto al pagamento, ed un limitato numero di altri enti, esiguo se confrontato al numero complessivo di controparti attivate. I crediti restano comunque esigibili a vista nei confronti dei contribuenti; laddove non incassati da questi ultimi - ovvero dagli enti con la procedura di rimborso annuale prevista dall'art. 17 - si ritiene lo saranno comunque non oltre il termine di liquidazione delle cosiddette quote inesigibili. È stata quindi effettuata una stima della data media di incasso e si è provveduto all'aggiornamento di tali crediti al tasso medio della provvista, escludendo i soli crediti vantati verso l'Agenzia delle Entrate e quelli per i quali si presume l'incasso da contribuenti nel breve termine (entro l'anno successivo a quello di iscrizione del credito stesso).

In particolare, la voce accoglie le seguenti tipologie di crediti:

I Crediti per ruoli ante riforma: rappresentano le anticipazioni effettuate a fronte di ruoli scaduti e non riscossi, il cui valore è determinato dal carico del ruolo per le rate scadute al netto del compenso, delle riscossioni effettuate, dei decreti di tolleranza su quote sospese, degli sgravi provvisori concessi e delle quote rimborsate.

Secondo quanto disposto dall'art. 3 c. 13 del DL 203/05, le rate delle anticipazioni effettuate vengono rimborsate a partire dal 31/12/2008 secondo i seguenti piani di ammortamento:

- Erariali: sono restituite in 10 rate annuali di pari importo, al tasso di interesse stabilito per legge;
- Non erariali: le anticipazioni nette - previa svalutazione del 10% degli importi compresi in domande di rimborso presentate alla data di entrata in vigore del Decreto - sono rimborsate in 20 rate annuali, al tasso di interesse stabilito per legge. Tali crediti sono ridotti, con la costituzione di un apposito fondo a rettifica diretta dei crediti, al fine di tener conto delle disposizioni previste dalla legge.

I Crediti per diritti e rimborsi spese su procedure esecutive ante e post riforma sono crediti vantati nei confronti dei contribuenti e degli Enti impositori, iscritti in bilancio per la quota di competenza dell'esercizio, e riguardano:

- crediti per i rimborsi delle spese sostenute per procedure esecutive ante riforma: fissati in via tabellare e iscritti secondo quanto previsto dall'art. 61 del DPR 43/88 e dalle istruzioni del Ministero delle Finanze del 22 ottobre 1991 prot. C.I. 2290 e del 3/7/96 n. 177/E, contabilizzando il solo ammontare posto a carico degli Enti impositori;
- crediti per rimborsi spese art. 17 DLgs 112/99: rappresentano l'importo delle spese per procedure esecutive maturate alla data di redazione del presente bilancio, non riscosse dai contribuenti e ripetibili agli Enti impositori. Tali crediti sono contabilizzati per competenza nel momento in cui matura il diritto al rimborso, in relazione alle procedure esecutive poste in essere nei confronti dei contribuenti e, se inesigibili, sono a carico degli Enti impositori a seguito di presentazione della domanda di inesigibilità della quota.

Tali crediti originano dal sostenimento di spese per il compimento di adempimenti per conto dell'ente impositore, nell'interesse del quale è svolta l'attività di riscossione e sostenuta la spesa oggetto del rimborso; pertanto essi

non si originano da corrispettivi per la prestazione di servizi dell'Agente della riscossione.

I crediti per sgravi per indebitato: sono rappresentati da crediti verso gli Enti impositori per somme rimborsate ai contribuenti beneficiari di un provvedimento di sgravio in quanto risultate, successivamente al pagamento della cartella da parte del contribuente, indebitamente iscritte a ruolo.

I crediti relativi ad anticipazioni verso altri Enti: derivano da anticipazioni delle riscossioni disciplinate da apposite convenzioni.

I crediti verso la clientela sono rettificati per tenere conto delle difficoltà di esigibilità. La stima del fondo svalutazione crediti avviene sia tramite l'analisi dei singoli crediti, con determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già manifesta o ragionevolmente prevedibile, che come stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti effettuati nei precedenti esercizi non sono mantenuti nella misura in cui siano venuti meno i motivi che li avevano originati.

Crediti verso altri

Nella presente voce sono iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dei crediti. Tali attività sono esposte al valore nominale, che in via ordinaria coincide con il presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide

I valori giacenti in cassa ed i conti correnti postali liberi sono contabilizzati al valore nominale. I conti correnti postali riportano il saldo contabile delle giacenze postali alla data di chiusura del bilancio. Le poste rilevate per competenza sulla base delle entrate regolate e, per le uscite, delle disposizioni impartite entro la data di riferimento del bilancio, oltreché degli interessi e spese maturati alla data di chiusura del bilancio, sono classificate nelle altre attività e passività.

Ratei e Risconti attivi

I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.

La voce risconti attivi accoglie la quota di costi che hanno avuto manifestazione numeraria nell'esercizio ma che sono di competenza di esercizi successivi.

PASSIVO

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono destinati a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

L'entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio e non è oggetto di attualizzazione. Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori, l'accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori.

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato solo per quelle spese e passività per le quali i fondi erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l'accantonamento originario.

La valutazione è effettuata sulla base degli elementi disponibili. Nella valutazione di tali fondi sono rispettati i criteri generali di prudenza e competenza, e non si procede alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Sono inclusi gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate, delle imposte rateizzate su plusvalenze patrimoniali, di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere.

Nel dettaglio:

Fondi per trattamento di quiescenza e per obblighi simili: sono indicati esclusivamente i fondi di previdenza del personale senza autonoma personalità giuridica.

Fondi per imposte e tasse: comprende gli accantonamenti, determinati in base alle aliquote e alle norme vigenti, a fronte delle imposte sul reddito non ancora liquidate. Le ritenute d'acconto subite sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale tra i Crediti.

Altri fondi per rischi e oneri: comprendono il fondo esuberi, altri fondi del personale, fondi per contenzioso esattoriale, fondi per altri contenziosi e altri rischi ed oneri.

Trattamento di fine Rapporto di lavoro subordinato

Gli accantonamenti effettuati rappresentano le indennità di trattamento di fine rapporto, ove previste, maturate dal personale dipendente in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, al netto di eventuali anticipazioni già corrisposte.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici previsti dalle apposite normative in materia di lavoro dipendente ed è al netto di eventuali anticipazioni corrisposte ai sensi di legge.

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti.

Debiti verso banche

Nella presente voce figurano tutti i debiti verso banche ed enti finanziari, con esclusione di quelli di natura commerciale.

Sono iscritti al valore nominale.

Altri debiti

Debiti verso clientela

La voce accoglie principalmente i debiti verso clientela ed evidenzia i debiti derivanti dall'attività di riscossione tributi.

Nel dettaglio:

- debiti verso contribuenti per eccedenze da rimborsare: sono relativi alle quote incassate in eccedenza e da rimborsare ai contribuenti;
- debiti verso contribuenti per sgravi da rimborsare: sono relativi ai rimborsi disposti dagli Enti su somme indebitamente iscritte a ruolo e già pagate dal contribuente;
- debiti verso Enti impositori, per somme incassate e da riversare entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- altre partite debitorie: rappresentano i debiti per partite transitorie da

attribuire.

I debiti sono originariamente iscritti al valore nominale e rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i debiti a breve termine o quando, come accade per l'Ente, i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito sono inesistenti o di scarso rilievo.

I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita.

Altre passività

Le altre passività sono esposte al valore nominale.

I debiti di natura commerciale sono inizialmente iscritti quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati in base al principio della competenza cioè quando le prestazioni sono state effettuate.

I debiti finanziari e quelli sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione della società verso la controparte.

Ratei e Risconti passivi

I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

Risconti passivi su aggi da definizione agevolata

Nel presente bilancio trovano rappresentazione contabile i risconti relativi agli aggi maturati e trattenuti su riscossioni incassate nell'esercizio, in applicazione dei provvedimenti di Definizione Agevolata, su cui erano attivi piani di rateizzazioni già concessi ai debitori. Tale trattamento contabile è stato adottato dall'Ente tenuto conto della disposizioni del del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONTO ECONOMICO

Le voci sono determinate in base al principio della prudenza e della competenza economica: sono esposti in bilancio solo i profitti effettivamente realizzati e tutte le perdite conseguite anche se non definitive.

Ricavi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (commissioni attive)

Nella presente voce figurano i proventi commissionali correlati all'attività caratteristica, in particolare

- compensi su ruoli e riscossione tributi ed imposte;
- compensi correlati alla notifica delle cartelle ed alle procedure coattive.

I compensi sulla riscossione sono iscritti in base al principio della "competenza-riscossione", che prevede la rilevazione nel conto economico dei compensi all'incasso dei tributi, inteso come momento di perfezionamento del servizio di riscossione.

I diritti di notifica ed i recuperi di spesa per attività coattive previsti come "ripetibili" agli Enti impositori in caso di inesigibilità sono iscritti in bilancio per competenza in base al criterio della maturazione e comunque in presenza di elementi precisi che permettano di rendere certo il credito. I recuperi di spesa per procedure esecutive non ripetibili agli Enti Impositori sono iscritti in base al principio della competenza-riscossione.

Proventi finanziari (interessi attivi)

Nelle presenti voci sono iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi attivi ed i proventi assimilati relativi a titoli e crediti, nonché eventuali altri interessi.

Costi

Costi per servizi (commissioni passive)

Nella presente voce figurano principalmente oneri commissionali correlati allo svolgimento del servizio di riscossione, in particolare ai servizi di incasso e pagamento.

Oneri finanziari (interessi passivi)

Nelle presenti voci sono iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi passivi e gli oneri assimilati relativi ai debiti, nonché eventuali altri interessi.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

- le imposte correnti;
- la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio;
- la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio.

Le imposte correnti sono calcolate sulla base della realistica previsione del reddito imponibile dell'esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale e applicando le aliquote d'imposta in vigore alla data di bilancio.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e

delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici e il loro valore riconosciuto ai fini fiscali.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio; diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno.

Si presica infine che nella parte D – Altre informazioni sono fornite ulteriori informazioni previste dal codice civile e dalla normativa di settore.

▶ PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

▶ ATTIVITÀ

Come anticipato nel paragrafo relativo alle politiche contabili, nella presente nota integrativa non viene rappresentato il periodo a raffronto in quanto l'Ente è stato costituito il primo luglio 2017.

B) IMMOBILIZZAZIONI

B) IMMOBILIZZAZIONI	31/12/2017
Valori in €/mgl	75.483

Di seguito il dettaglio della voce:

B) I IMMOBILIZZAZIONI	31/12/2017
I - Immobilizzazioni immateriali	12.038
II - Immobilizzazioni materiali	55.215
III - Immobilizzazioni finanziarie	8.230
TOTALE	75.483

Per quel che riguarda i contenuti della voce, si rinvia al dettaglio che segue:

B. I Immobilizzazioni immateriali

B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31/12/2017
Valori in €/mgl	12.038

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite prevalentemente da diritti di brevetto e immobilizzazioni in corso e acconti.

B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (valori in euro/mgl)	31/12/2017
Costi d'impianto e di ampliamento	2
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	11.011
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8
Immobilizzazioni in corso e acconti	1.015
Altre	2
TOTALE	12.038

I diritti di brevetto e le immobilizzazioni in corso sono principalmente riferibili al sistema gestionale unico di riscossione e ai relativi investimenti per implementazioni e adeguamenti per effetto delle novità normative in materia di riscossione.

B. II Immobilizzazioni materiali

B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31/12/2017
Valori in €/mgl	55.215

Di seguito il dettaglio della voce per categorie di cespiti:

B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (valori in euro/mgl)	31/12/2017
1) Terreni e Fabbricati	49.405
2) Impianti e macchinari	203
3) Attrezzature industriali e commerciali	-
4) Altri beni	5.607
4) Immobilizzazioni Materiali in corso e acconti	-
TOTALE	55.215

Le immobilizzazioni materiali sono costituite principalmente dagli immobili strumentali di proprietà dell'Ente e dalle dotazioni di mobili, arredi e attrezzature necessarie per il funzionamento degli uffici.

B. III Immobilizzazioni finanziarie

B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	31/12/2017
Valori in €/mgl	8.230

Segue il dettaglio della composizione della voce relativa alle immobilizzazioni finanziarie:

B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (valori in euro/mgl)	31/12/2017
1. Partecipazioni	304
2. Crediti	
d-bis) Verso altri	2.602
3. Altri titoli	5.324
4. Strumenti finanziari derivati attivi	-
TOTALE	8.230

Con riferimento alla voce Partecipazioni, questa si riferisce alle quote di partecipazione di minoranza, di natura residuale, già detenute da Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di Riscossione SpA:

B) III 1. PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE (valori in euro/mgl)	31/12/2017
Riscossione Sicilia SpA	5
Stoà SpA	135
Gecap SpA	145
Global Service Solofra SpA	19
Sogesi SpA	0
TOTALE	304

Nel seguito il dettaglio delle partecipate con evidenza del valore del Patrimonio Netto e della relativa quota di possesso:

DENOMINAZIONE SOCIETA' (valori in euro)	SEDE	CAPITALE SOCIALE	RISULTATO DI ESERCIZIO*	% DI POSSESSO	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/16*	PN DI COMPETENZA	VALORE DI BILANCIO AL 31/12/17
Gecap SpA in liquidazione	Foggia	1.499.388	(4.225)	37,25%	230.154	85.732	144.078
Global Service SpA	Solofra (AV)	120.000	327.437	16,00%	5.612	898	19.200
Sogesi SpA in liquidazione	Palermo	36.151.500	(900.772)	10,00%	(167.290.801)	(16.729.080)	1
Riscossione Sicilia SpA	Palermo	12.643.575	2.750.280	0,04%	15.393.855	6.158	5.270
Stoà SpA Società consortile per azioni	Ercolano (NA)	1.982.313	(510.677)	9,20%	1.471.636	135.346	135.346
* Ultimi dati disponibili=Bilancio al 31/12/2016							303.895,36

Con riferimento ai Crediti la voce si riferisce ai depositi cauzionali:

B) III 2. CREDITI d-bis) verso altri (valori in euro/mgl)	31/12/2017
Depositi cauzionali affitti	1.883
Depositi cauzionali altri	691
Depositi cauzionali su utenze	28
TOTALE	2.602

Con riferimento agli Altri Titoli, il dettaglio della voce è il seguente:

B) III 3. ALTRI TITOLI (valori in euro/mgl)	31/12/2017
Titoli di Stato italiano (QUOT.)	34
Altri Titoli a reddito fisso	5.290
TOTALE	5.324

La voce si riferisce principalmente a obbligazioni non quotate di Intesa San Paolo già presenti nei portafogli degli ex concessionari.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) ATTIVO CIRCOLANTE	31/12/2017
Valori in €/mgl	2.929.315

Il dettaglio della voce C) Attivo Circolante, è esposto nel seguito.

C) ATTIVO CIRCOLANTE (valori in euro/mgl)	31/12/2017
I Rimanenze	-
II Crediti	2.780.951
III Attività finanziarie no immobilizzazioni	-
IV Disponibilità liquide	148.364
TOTALE	2.929.315

C. II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

C. II CREDITI	31/12/2017
Valori in €/mgl	2.780.951

I crediti sono così composti:

C. II CREDITI (valori in euro/mgl)	31/12/2017
1) Verso clienti	2.331.093
5-bis) Crediti tributari	26.413
5-ter) Imposte anticipate	10.014
5-quater) Verso altri	413.431
TOTALE	2.780.951

C. II 1) Verso clienti

La voce si riferisce principalmente ai crediti derivanti dall'attività di riscossione tributi, al netto delle rettifiche di valore apportate, ai crediti verso clienti commerciali, ai crediti tributari e a crediti diversi.

Di seguito il dettaglio della voce:

C.II.1. CREDITI VERSO CLIENTI (valori in euro/mgl)	31/12/2017
Crediti per sgravi per indebiti	271.211
Crediti per anticipazioni altri enti	14.048
Crediti per ruoli ante riforma	215.436
Crediti per recupero spese di notifica	458.368
Crediti diritti rimborsi spese procedure esecutive ante e post riforma	1.514.411
Crediti verso clienti	34.509
Altri crediti attività di riscossione	255.633
F.do svalutazione crediti ex obbligo non Erariali	(17.284)
F.do svalutazione crediti di riscossione	(415.239)
TOTALE	2.331.093

- ✓ La voce Crediti per sgravi per indebiti accoglie i crediti verso gli Enti impositori per somme da recuperare a seguito di rimborsi effettuati ai contribuenti derivanti dalla concessione di sgravi per somme indebitamente iscritte a ruolo.
- ✓ La voce Crediti per anticipazioni altri enti si riferisce alle anticipazioni erogate agli Enti non erariali sulla base di apposite convenzioni. Le somme anticipate sono parametrize ai volumi di riscossione previsti.
- ✓ La voce Crediti per ruoli ante riforma riguarda il credito, rimborsato annualmente dal MEF in base a specifico piano di rimborso, in applicazione di quanto previsto dal DL 203/05; si riferisce ai crediti per le anticipazioni versate agli Enti impositori in vigore dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", per rate scadute prima del 26/02/1999. L'importo rappresenta il valore lordo del credito, che deve essere nettato della svalutazione del 10% relativa ai crediti verso Enti non erariali prescritta anch'essa dal DL 203/05 ed esposta tra le svalutazioni dei crediti in tabella.
- ✓ La voce Crediti per recupero spese di notifica accoglie i crediti relativi alla rilevazione per competenza del rimborso per spese di notifica (da richiedere all'ente impositore alla presentazione della dichiarazione di inesigibilità), secondo le previsioni dell'art. 17 c. 7 ter⁵ del DLgs 112/99.

In particolare sono state rilevate sia le spese vive di notifica, valorizzate nella loro misura minima, per il periodo precedente all'entrata in vigore del DL 201/2011, convertito dalla L 214/2011, sia i diritti di notifica spettanti per l'attività svolta successivamente.

A seguito, infatti, dell'entrata in vigore della L 214/2011, è stato superato il concetto di rimborso delle "spese vive" di notifica e adottato, anche nei casi in cui il relativo onere sia a carico dell'ente creditore, il diritto tabellare determinato periodicamente da Decreto Ministeriale e oggi pari a € 5,88.

- ✓ La voce Crediti diritti rimborsi spese esecutive ante e post riforma accoglie i crediti maturati per competenza nei confronti dei contribuenti e vantabili, in caso di inesigibilità, nei confronti degli enti impositori, per il recupero delle spese sostenute per attività specifiche rivolte all'incasso di ruoli. I crediti vengono nettati dal relativo fondo svalutazione, rappresentato in tabella.

⁵ Nella formulazione previgente le modifiche introdotte dall'art. 9 del DLgs 159 del 24 settembre 2015.

A partire dal 2013 sono state perfezionate le richieste di rimborso dei crediti maturati anno per anno a partire dall'esercizio di competenza 2011, ai sensi dell'art. 17 DLgs 112/99.

I rimborsi contabilizzati sono principalmente riferiti alle somme erogate dall'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, attraverso un'apposita istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze, conformemente alle novità normative introdotte dalla legge di stabilità 2015 in tema di comunicazioni di inesigibilità, è stata richiesta, nel 2015, anche la liquidazione dei crediti maturati negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere per conto dei comuni; si prevede che tali crediti vengano rimborsati, con onere a carico del bilancio dello Stato, a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo.

- ✓ La voce Crediti verso clienti – altri si riferisce principalmente a partite viaggianti in attesa di accredito sul c/c bancario e a crediti verso clienti relativi al riaddebito di oneri sostenuti nell'ambito dell'attività di fiscalità locale;
- ✓ La voce Fondo svalutazione crediti fa riferimento a:
 - fondo svalutazione relativo ai crediti ex obbligo v/enti non erariali, commentato nella corrispondente voce di credito;
 - altri fondi rettificativi, principalmente previsti a copertura del rischio legato alla recuperabilità dei crediti iscritti per preavvisi di fermo inesitati in corso di accertamento;
 - altri fondi di svalutazione costituiti per fronteggiare il dubbio esito di quote residuali delle procedure di richiesta e incasso di crediti per rimborsi spese vantati nei confronti degli enti impositori;
 - ulteriori svalutazioni determinate forfaitariamente per fronteggiare i rischi su crediti per diritti e rimborsi spese procedure esecutive.

C. II 5-bis) Crediti tributari

I crediti tributari si compongono come segue:

C.II.5-BIS) CREDITI TRIBUTARI (valori in euro/mgl)	31/12/2017
IRES a credito	21.620
IRAP a credito	-
IVA a credito	3.150
Altri crediti v/Erario	1.643
TOTALE	26.413

La voce accoglie principalmente il saldo dei crediti IRES per acconti d'imposta versati dall'Ente e rivenienti dalla migrazione dei saldi al primo luglio 2017, nonché al credito IVA riferito alle operazioni del quarto trimestre 2017.

C. II 5-ter) Imposte anticipate

C.II.5-TER) IMPOSTE ANTICIPATE (valori in euro/mgl)	31/12/2017
IRAP c/imposte anticipate	-
IRES c/imposte anticipate	10.014
TOTALE	10.014

I crediti per imposte anticipate recepiscono i crediti verso l'Erario per imposte anticipate rilevate alla data del 31 dicembre 2017.

A tal proposito si segnala che nel periodo è stato rilevato lo storno delle imposte anticipate per l'importo complessivo di 89,9 milioni di euro.

Considerata infatti la visione prospettica del settore e l'evoluzione prevedibile della gestione, sono state mantenute le sole imposte anticipate per le quali sussiste la ragionevole certezza del loro recupero nell'esercizio fiscale 2018, ovvero:

- quelle relative alla perdita fiscale (il cui utilizzo avverrà entro il 2018 con le modalità e i limiti previsti dall'art. 84 del TUIR)

- quelle relative agli accantonamenti per competenze del personale (il cui utilizzo avverrà nell'esercizio successivo).

C. Il 5-quater) verso altri

C.II.5-QUATER) VERSO ALTRI (valori in euro/mgl)	01/07/17 - 31/12/2017
Crediti v/ex soci cedenti per clausole di indennizzo	103.687
Crediti verso cessati esattori	29.861
Crediti verso poste per c/c vincolati	96.911
Crediti verso banche e poste per pignoramenti subiti	71.915
Crediti diversi	111.057
TOTALE	413.431

I crediti verso ex soci per indennizzi sono relativi agli importi richiesti in applicazione delle clausole di indennizzo previste nei contratti di cessione delle ex concessionarie.

In applicazione di tali garanzie, i venditori si sono impegnati a mantenere indenne l'acquirente da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza passiva o minusvalenza rispetto alla situazione patrimoniale di cessione che possa manifestarsi in capo all'acquirente. Pertanto, a partire dall'esercizio 2006, gli Agenti della riscossione hanno proceduto all'attivazione delle richieste di indennizzo a fronte di eventi di competenza ante cessione, al netto dell'ammontare di eventuali fondi appostati nelle situazioni patrimoniali di cessione, nonché al netto di eventuali sopravvenienze attive di spettanza dei venditori.

Tali crediti risultano iscritti a fronte di fattispecie per le quali è contrattualmente prevista l'attivazione degli indennizzi; si ritiene pertanto che gli stessi siano certi e valutati al presumibile valore di realizzo.

In via prevalente tali crediti sono nei confronti di primari gruppi bancari ex soci.

A partire dal mese di ottobre 2012 sono stati avviati appositi incontri (tavoli tecnici) con le principali controparti bancarie per l'analisi congiunta delle richieste di indennizzo, al fine di agevolare gli scambi di informazioni di natura contabile, documentale e giuridica sulle richieste effettuate.

Ciò con l'obiettivo di consentire a ciascuna delle parti di meglio valutare e rappresentare l'insieme della documentazione, le risultanze contabili e le valutazioni di fatto e di diritto a supporto delle rispettive pretese ed eccezioni, affinché, al termine dei lavori, i rispettivi organi deliberanti possano assumere determinazioni in ordine alla complessa materia del contendere. Allo stato dei lavori, anche in considerazione delle tematiche finora trattate, non sono emersi elementi che possano determinare l'insussistenza dei crediti.

I crediti verso cessati esattori sono relativi all'attività svolta dall'Ente sui ruoli ex obbligo da questi anticipati.

I crediti verso Poste per conti correnti vincolati accolgono i saldi dei conti correnti bancari e postali vincolati, tenuto conto degli obblighi di riversamento delle somme riscosse previsti dalla normativa di riscossione (in particolare l'art. 22 del DLgs 112/99).

I crediti verso banche e Poste per pignoramenti subiti accolgono tutte le somme vincolate per effetto delle notifiche a banche e Poste di atti di pignoramento relativi al contenzioso esattoriale in essere con gli enti impositori e solidalmente con l'Agente della riscossione. Tali importi vengono svincolati sulla base dell'aggiornamento delle sentenze.

I crediti diversi sono riferiti principalmente a partite viaggianti in attesa di accredito sul c/c bancario, a partite in corso di riconciliazione e a crediti verso clienti per il riaddebito di oneri sostenuti nell'ambito dell'attività di fiscalità locale.

C. IV Disponibilità liquide

C. IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE	31/12/2017
Valori in €/mgl	148.364

Il saldo della voce si riferisce principalmente alle disponibilità presenti sui conti correnti bancari e postali, accesi per accogliere gli incassi della riscossione nei casi previsti dalla normativa di riferimento, e residualmente alle giacenze presenti nelle casse degli sportelli dell'Ente, secondo il dettaglio che segue:

C. IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE (valori in euro/mgl)	31/12/2017
Depositi bancari	137.048
Depositi postali	8.609
Denaro e valori in cassa	2.707
TOTALE	148.364

I saldi rappresentati sono principalmente riferiti a somme riscosse e da riversare nella prima decade del mese di gennaio 2018.

D) RATEI E RISCONTI

D) RATEI E RISCONTI	31/12/2017
Valori in €/mgl	6.003

D) RATEI E RISCONTI (valori in euro/mgl)	31/12/2017
1) Ratei attivi	48
2) Risconti attivi	5.955
TOTALE	6.003

I risconti attivi riguardano principalmente canoni di locazione e premi di assicurazione, registrati per il rispetto delle effettive competenze degli oneri di riferimento, relative agli esercizi successivi al 2017.

► PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO	31/12/2017
Valori in €/mgl	381.385

Il patrimonio, secondo le indicazioni dell'art. 3 dello Statuto, è rappresentato dal fondo di dotazione costituito dal patrimonio netto consolidato del Gruppo Equitalia al 30 giugno 2017.

I bilanci finali delle ex società del Gruppo sono stati deliberati dal Comitato di Gestione dell'Ente del 26 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 11 bis del DL 193/2016 e trasmessi al Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione, avvenuta secondo le modalità previste dal DPR n. 439/1998.

Nel prospetto che segue viene rappresentato il valore del patrimonio netto delle società Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di Riscossione SpA al 30 giugno 2017 confluito nel Fondo di dotazione dell'Ente.

L'importo del patrimonio netto, in conformità ai criteri di consolidamento adottati al 30 giugno 2017, è stato diminuito del valore di acquisto della partecipazione in Equitalia Servizi di Riscossione SpA rilevata nell'attivo dello Stato Patrimoniale di Equitalia SpA.

	Equitalia SpA 30/6/2017	Equitalia Servizi di riscossione SpA 30/06/2017	TOTALE al 30.06.2017	
CAPITALE	150.000.000	10.000.000	160.000.000	(A)
RISERVE	31.892.502	452.974.807	484.867.309	(B)
a) riserva legale	1.391.313	2.000.000	3.391.313	
d) altre riserve	30.501.189	450.974.807	481.475.996	
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	194.960.280	(193.760.043)	1.200.237	(C)
PARTECIPAZIONE IN EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DI EQUITALIA SPA				(290.335.308) (D)
FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE AL 01/07/2017 SECONDO LO STATUTO (A+B+C+D)				355.732.238

Al 31 dicembre 2017, inoltre, è stato rilevato anche l'utile maturato dal primo luglio 2017 al 31 dicembre 2017.

A) PATRIMONIO NETTO (valori in euro/mgl)	31/12/2017
I Capitale - Fondo di dotazione	355.733
IX Utili (Perdite) dell'esercizio	25.652
TOTALE	381.385
<i>Importo versamento da effettuare a seguito dell'approvazione del bilancio dell'Ente ex art. 1, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 193 del 2016 - Misure contenimento spesa pubblica</i>	(22.904)
<i>Importo residuo dell'utile da destinare a riserva patrimoniale</i>	2.749
TOTALE PATRIMONIO NETTO POST RIVERSAMENTO EX ART. 1 c. 6 bis DL 193/16	361.230

Il risultato dell'esercizio è stato imputato a Patrimonio Netto per la sola quota destinata a riserva patrimoniale, residualmente all'imputazione dell'importo destinato al versamento ex art. 1 comma 6 bis del DL 193/2016 da effettuare al capitolo del bilancio dello Stato in applicazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	31/12/2017
Valori in €/mgl	371.480

La voce fondi per rischi e oneri accoglie somme accantonate per fronteggiare perdite o passività di esistenza certa o probabile, per le quali, alla chiusura dell'esercizio, non è determinabile l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Segue dettaglio della voce:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI (valori in euro/mgl)	31/12/2017
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	465
2) Per imposte, anche differite	788
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-
4) Altri	370.227
TOTALE	371.480

B. 1) per il trattamento di quiescenza e obblighi simili

Il Fondo per trattamento di quiescenza è relativo a fondi pensionistici integrativi istituiti in precedenti Aziende del Gruppo Equitalia estinte con la costituzione dell'Ente.

B. 2) per imposte, anche differite

Il Fondo per imposte differite è riferito alle imposte differite rilevate alla data di chiusura del bilancio.

B. 4) Altri

La voce Altri fondi è così dettagliata:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI - 4) Altri (valori in euro/mgl)	31/12/2017
Fondi per contenzioso esattoriale	227.513
Fondi per altri contenziosi	16.684
Altri fondi	126.030
TOTALE	370.227

I fondi per contenzioso esattoriale accolgono gli stanziamenti effettuati a fronte dei rischi di soccombenza relativi alle cause in corso inerenti all'attività di riscossione.

I fondi per altri contenziosi sono inerenti agli accantonamenti effettuati a fronte di contenziosi di natura non esattoriale.

Gli altri fondi sono rilevati per fronteggiare i rischi oneri/operativi correlati all'attività caratteristica.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	31/12/2017
Valori in €/mgl	13.926

La voce accoglie gli accantonamenti e gli utilizzi per il trattamento di fine rapporto del personale non iscritto al fondo speciale per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte indirette di cui alla L. 337/58, gestito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	31/12/2017
Valori in €/mgl	2.123.381

La voce è così dettagliata:

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO (valori in euro/mgl)	31/12/2017
4) Debiti verso banche	1.101.605
5) Debiti verso altri finanziatori	16.568
7) Debiti verso fornitori	96.946
12) Debiti tributari	6.411
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.653
14) Altri debiti	899.198
TOTALE	2.123.381

D. 4) Debiti verso banche

4) Debiti verso banche (valori in euro/mgl)	31/12/2017
Debiti verso banche a vista	66
Banche c/c finanziamento	900.000
Linee di credito per copertura anticipazione ex obbligo	201.539
TOTALE	1.101.605

La voce è costituita principalmente da:

- debiti verso banche su c/c di finanziamento che si riferiscono alle operazioni di finanziamento nella forma tecnica a breve termine di "denaro caldo" in essere al 31 dicembre 2017 e con scadenza a fine marzo 2018; l'esposizione finanziaria media su base annua risulta inferiore al limite fissato per il ricorso all'anticipazione di cassa, pari di norma ai 12/12 dei ricavi dell'esercizio, rappresentati nello schema di conto economico riclassificato pro forma esposto nella Relazione sulla Gestione;
- debiti per linee di credito per la copertura dell'anticipazione ex obbligo che si riferiscono, invece, ai finanziamenti erogati dalle banche ex socie alle condizioni e al tasso debitore previsti dal DL 203/05, a copertura dei corrispondenti crediti iscritti nell'Attivo Circolante – Voce Crediti verso Clienti.

D. 5) Debiti verso altri finanziatori

5) Debiti verso altri finanziatori (valori in euro/mgl)	31/12/2017
Debiti per finanziamenti CDP	16.568
TOTALE	16.568

I debiti verso altri finanziatori accolgono il debito residuo per finanziamenti per l'acquisto di immobili ad uso ufficio contratti con la Cassa Depositi e Prestiti SpA.

D. 7) Debiti verso fornitori

7) Debiti verso fornitori (valori in euro/mgl)	31/12/2017
Debiti verso fornitori	15.055
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	81.891
TOTALE	96.946

I debiti verso fornitori, pari a 96,9 milioni di euro, sono per lo più riferiti a fatture da ricevere per un importo pari a 81,9 milioni di euro, relative ad acquisti di competenza dell'esercizio. La restante quota di debiti verso fornitori è relativa a fatture in lavorazione, per le quali sono in corso gli adempimenti di verifica, previsti dalla normativa per i soggetti pubblici, propedeutici al pagamento. L'indice di tempestività dei pagamenti dell'ente nel periodo registra mediamente un anticipo del pagamento rispetto ai termini contrattuali.

D. 12) Debiti tributari

12) Debiti tributari (valori in euro/mgl)	31/12/2017
Debiti per imposte IRAP	5.761
Debiti per ritenute fiscali	650
TOTALE	6.411

I debiti tributari sono costituiti prevalentemente dai debiti per imposte IRAP determinate con riferimento all'esercizio dell'Ente, dal primo luglio al 31 dicembre 2017. Sono inoltre riferiti alle ritenute fiscali versate nel mese di gennaio 2018.

D. 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (valori in euro/mgl)	31/12/2017
Debiti verso INPS	2.633
Debiti verso Inail	20
TOTALE	2.653

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale si riferiscono prevalentemente agli oneri previdenziali figurativi sull'accertamento delle competenze del personale maturate alla data di chiusura dell'esercizio.

D. 14) Altri debiti

14) Altri debiti (valori in euro/mgl)	31/12/2017
Debiti per somme incassate da riversare	257.763
Debiti per somme incassate da lavorare	291.013
Debiti verso cessati esattori	27.308
Debiti infruttiferi per trasformazione strumenti partecipativi	144.250
Altre partite debitorie	178.865
TOTALE	899.198

Gli altri debiti si riferiscono principalmente

- a debiti per somme incassate da riversare agli Enti impositori per incassi pervenuti in prossimità della fine del mese di dicembre 2017, riversati nel mese di gennaio 2018;
- a debiti per somme incassate da lavorare per somme incassate pervenute alla fine dell'esercizio tramite canali diversi dallo sportello (principalmente conti correnti postali e bancari e somme incassate dagli ufficiali di riscossione), per i quali è necessaria una specifica lavorazione per la corretta imputazione, che avviene successivamente alla data del 31 dicembre 2017;

- a debiti infruttiferi per trasformazione di strumenti partecipativi. Tali strumenti erano stati emessi da Equitalia SpA nel 2008 e nel 2009 ai soci cedenti al fine del regolamento del prezzo delle partecipazioni nelle Società ex-concessionarie del servizio nazionale di riscossione, come disposto dall'art. 3 del DL 203/05 convertito in legge dall'art. 1 della L 248/05. Nel mese di giugno 2017, prima della costituzione dell'Ente, tali strumenti sono stati cancellati e trasformati in debiti infruttiferi nei confronti degli ex strumentisti Agenzia delle Entrate (per euro 73.567.500,00 pari al 51% dei titoli emessi) ed INPS (per euro 70.682.500,00 pari al 49% dei titoli emessi).

E) RATEI E RISCONTI

E) RATEI E RISCONTI	31/12/2017
Valori in €/mgl	120.629

E) RATEI E RISCONTI (valori in euro/mgl)	31/12/2017
Ratei passivi	5.769
Risconti passivi	114.860
TOTALE	120.629

La voce si riferisce principalmente ai risconti passivi rilevati a fronte degli aggi "anticipati" incassati per effetto di una specifica fattispecie della Definizione Agevolata. La rilevazione contabile è stata effettuata tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

▶ PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	01/07/2017 - 31/12/2017
Valori in €/mgl	700.874

La voce è così dettagliata:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (valori di euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	670.400
5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	30.474
TOTALE	700.874

A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni (valori di euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
Aggi riscossione ruoli	576.161
Rimborsi spese e diritti di notifica riscossione ruoli	71.898
Ricavi riscossione distinte di riversamento	18.182
Ricavi fiscalità locale territoriale	4.159
TOTALE	670.400

Gli aggi da riscossione ruoli rappresentano la remunerazione dell'Ente, prevista dalla normativa di comparto per il ristoro degli oneri di funzionamento del sistema della riscossione e sono commisurate al totale delle somme effettivamente riscosse.

La misura di tale aggio, a partire dai ruoli emessi dal primo gennaio 2016, è pari al 6% del volume riscosso.

Nel semestre di riferimento, tali aggi sono stati scontati per l'importo di 114,9 milioni di euro per tener conto dell'impatto straordinario generato sull'andamento delle riscossioni dalla Definizione Agevolata, che ha modificato i piani di rateizzazione già concessi ai contribuenti che hanno aderito alla

rottamazione dei ruoli e quindi la serie storica degli incassi e dei relativi "aggi" e ha introdotto un "ricavo anticipato" rispetto alla sua maturazione originaria. La modalità di contabilizzazione è stata effettuata tenuto conto della disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per un maggiore approfondimento dei riflessi contabili e delle modalità di calcolo di tale riallineamento delle competenze originarie degli aggi, si rinvia al paragrafo dedicato nella Relazione sulla Gestione.

I rimborsi spese e diritti di notifica si riferiscono:

- ai compensi maturati nell'esercizio per i rimborsi delle spese sostenute per la riscossione in via esecutiva, iscritti per la parte riscossa dai contribuenti o da riscuotere, a seguito di discarico, dagli Enti impositori.
- ai rimborsi delle spese di notifica delle cartelle esattoriali, sia per la parte riscossa dai contribuenti che per la parte rilevata per competenza, da riscuotere anch'essa dagli enti impositori.

Il saldo di bilancio comprende la rettifica di attualizzazione operata sui crediti maturati nell'esercizio 2017 illustrata nella parte A della presente Nota integrativa, a commento della voce "Crediti verso i clienti".

I ricavi di riscossione per distinte di versamento si riferiscono alle commissioni attive per riscossioni da distinte di versamento Mod. F23 effettuate per il tramite degli intermediari creditizi o direttamente allo sportello. A tali commissioni attive si contrappongono quelle passive, riconosciute agli intermediari per le riscossioni effettuate per loro tramite, e in particolare gli oneri su deleghe bancarie per versamenti eseguiti dai contribuenti, esposti tra i costi per servizi.

I ricavi per fiscalità locale si riferiscono alle commissioni applicate su avvisi bonari di pagamento per la riscossione dei tributi locali, a prescindere dalla natura del tributo riscosso.

A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
Proventi per servizi informatici e supporto alla riscossione	8.224
Altri ricavi	8.465
Eccedenze e rettifiche di fondi esercizi precedenti	13.785
TOTALE	30.474

I proventi per servizi informatici e supporto alla riscossione si riferiscono alle prestazioni rese su F24 ed altri servizi di supporto ad altri Enti riferiti di competenza dell'esercizio.

Inoltre, tra gli altri ricavi, vengono rilevati i proventi riferiti alla liberazione di fondi, risultati eccedentari, accantonati nel corso degli esercizi precedenti.

Nel periodo non è maturato il contributo, a carico di Agenzia delle Entrate, previsto dall'art. 9 comma 5 del DLgs 159/2015.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	01/07/2017 - 31/12/2017
Valori in €/mgl	499.085

La voce è così composta:

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	781
7. Per servizi	84.780
8. Per godimento di beni di terzi	27.570
9. Per il personale	250.983
10. Ammortamenti e svalutazioni	20.119
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-
12. Accantonamenti per rischi	65.479
13. Altri accantonamenti	-
14. Oneri diversi di gestione	49.373
TOTALE	499.085

B) 6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

B) 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
Materiali di consumo e varie d'ufficio	781
TOTALE	781

La voce accoglie principalmente le spese sostenute per l'acquisto di materiali di consumo, cancelleria e varie d'ufficio.

B) 7. Costi per servizi

B) 7. Per servizi (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
Costi per servizi esattoriali	37.550
Spese rappresentanza legale per contenzioso esattoriale	18.691
Servizi informatici	7.547
Spese generali e di funzionamento	7.884
Servizi bancari e postali per attività esattoriale	6.298
Servizi di contact center	1.087
Altri servizi professionali e amministrativi	942
Revisione contabile	412
Servizi al personale dipendente	3.573
Altri servizi	796
TOTALE	84.780

Gli oneri per servizi esattoriali sono riferiti principalmente ai costi di postalizzazione e notifica sostenuti per l'attività esattoriale.

Le spese di rappresentanza legale sono da riferirsi ai costi sostenuti per la difesa in giudizio nell'ambito del contenzioso esattoriale. Le spese si riferiscono agli oneri relativi a spese legali maturate a fronte di contenziosi instauratisi per i ricorsi di volta in volta proposti dai contribuenti.

I costi per servizi informatici si riferiscono alle spese sostenute per la gestione dei sistemi informativi, per i servizi di elaborazione dati e manutenzione di hardware e software, e in generale per i servizi informatici necessari alla gestione dell'attività esattoriale.

I servizi generali e di funzionamento, sono riconducibili essenzialmente alle spese di funzionamento degli uffici, ai costi per utenze e altre spese generali

I servizi bancari e postali per attività esattoriale si riferiscono principalmente alle commissioni riconosciute agli istituti di credito per le riscossioni effettuate per loro tramite e in particolare agli oneri su deleghe bancarie per versamenti eseguiti dai contribuenti ai sensi della L. 237/97. Tali oneri trovano contropartita nei ricavi da riscossione tramite distinte di versamento nella voce A. 1) "Ricavi delle vendite e prestazioni".

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2427 c. 1 p. 16 bis del cc, si rappresenta che per il semestre di riferimento i compensi del Collegio dei Revisori - cui spetta la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 7 comma 5 dello Statuto - sono pari a 47 mila euro e i corrispettivi della società di revisione volontaria (KPMG SpA) incaricata ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento di contabilità dell'Ente, sono pari a 0,4 milioni di euro, comprensivi dei servizi accessori contrattualizzati.

B) 8. Costi per godimento di beni di terzi

B) 8. Per godimento di beni di terzi (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
Licenze e manutenzioni hw e sw	13.616
Locazione immobili ad uso ufficio	13.689
Altre locazioni	265
TOTALE	27.570

I costi relativi al godimento beni di terzi fanno riferimento principalmente ai canoni di locazione e alle spese condominiali sostenute per gli immobili ad uso ufficio. Inoltre, la voce accoglie le spese sostenute per canoni e manutenzioni di hardware e software, in particolare riferiti ai sistemi di riscossione.

La principale componente dei servizi informatici è data dai costi sostenuti per il partner tecnologico Sogei per l'outsourcing del sistema mainframe.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 del Codice Civile, relativamente ai contratti di locazione finanziaria sono riportati i dati patrimoniali ed economici che si sarebbero ottenuti dopo aver adottato il metodo di contabilizzazione finanziario. L'ammortamento è stato calcolato con l'aliquota del 3% e commisurato all'effettivo utilizzo.

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO	
a) Contratti in corso	
	(Valori in Euro/mgl)
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi	1.218
Quota di Ammortamento di competenza dell'esercizio	(39)
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi	1.179
b) Beni riscattati	-
c) Passività	-
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	-
Rimborsi in conti capitale e riscatti nel corso dell'esercizio	(45)
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio	(45)
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)	1.224
e) Effetto fiscale	337
d) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d -e)	887
EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO	
+ Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	8
- Rilevazione quote di ammortamenti su contratti in essere e su beni riscattati	(39)
Effetto sul risultato dell'esercizio prima delle imposte	(31)
+/- Rilevazione effetto fiscale	(7)
Effetto sul risultato dell'esercizio delle operazioni di leasing con il metodo finanziario	(23)

B) 9. Costi per il personale

B) 9. Per il personale (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
a) Salari e stipendi	165.951
b) Oneri sociali	59.408
c) Trattamenti di fine rapporto	1.208
d) Trattamenti di quiescenza e simili	3.566
e) Altri costi	20.850
TOTALE	250.983

La voce include le competenze maturate nell'esercizio, costituite principalmente dalle retribuzioni, dalle partite variabili della retribuzione e dagli oneri sociali maturati sulle stesse competenze.

La voce, inoltre, rileva gli importi stanziati a fronte degli oneri di competenza del periodo per il rinnovo del contratto di settore, scaduto il 31 dicembre 2010 e siglato nel mese di marzo 2018.

B) 10. Ammortamenti e svalutazioni

B) 10. Ammortamenti e svalutazioni (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
a) Ammortamento delle immobilizzazioni	5.339
b) Ammortamento delle immobilizzazioni	2.321
d) svalutazione crediti nell'attivo circolante e nelle disp. liq.	12.459
TOTALE	20.119

Le rettifiche si riferiscono agli ammortamenti dell'esercizio determinati sulla base della vita utile dei cespiti e del loro utilizzo nella fase produttiva. Non sono presenti rettifiche per perdite durevoli di valore.

La voce, inoltre, si riferisce alle svalutazioni rilevate su crediti iscritti nell'attivo circolante, con particolare riferimento, quindi, ai crediti verso gli enti relativi all'attività di riscossione.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono dettagliati nelle tabelle che seguono:

B) 10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
Brevetti e diritti	5.338
Concessioni, licenze, marchi e simili	0
Altre immobilizzazioni immateriali	1
Migliorie su beni di terzi	-
Costi di impianto	0
TOTALE	5.339

B) 10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
Fabbricati - uso strumentale	823
Fabbricati - uso non strumentale	-
Impianti e macchinari	222
Altri beni	1.276
TOTALE	2.321

B) 10.d) svalutazione crediti nell'attivo circolante e nelle disp. liq. (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
Rettifica di valore su cred-client	12.459
TOTALE	12.459

Con riferimento alle svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, nel secondo semestre 2017 sono state rilevate rettifiche di valore per circa 12,5 milioni di euro riferite principalmente:

- a rettifiche di valore su base forfetaria per l'ammontare di 4,1 milioni di euro per far fronte ad errori materiali, rilevabili su base campionaria, nell'ambito dell'esecuzione delle procedure;
- a rettifiche di valore per crediti rilevati su preavvisi di fermo ancora inesitati alla data di chiusura del bilancio per 2,5 milioni di euro;
- all'integrazione delle svalutazioni su base forfetaria per circa 1,4 milioni di euro, ad integrazione del fondo già rilevato. Tali svalutazioni sono state determinate per fronteggiare eventuali rischi su crediti, in particolare per rimborsi spese di notifica, verso enti diversi dall'Erario. In attesa che siano disponibili le relative implementazioni sul sistema gestionale – la cui ripianificazione è riconducibile al fatto che negli ultimi anni le implementazioni sul sistema hanno riguardato in via preferenziale le

variazioni riferite a interventi normativi. Per questo nel primo semestre 2017 l'ex società del Gruppo Agente della Riscossione ha deciso di rilevare un accantonamento corrispondente alla percentuale di tali crediti riferibile agli enti diversi dall'Erario, configurandosi per tali enti un rischio di recupero dello stesso credito;

- altre svalutazioni per circa 4,5 milioni di euro a presidio del rischio di mancato recupero di crediti verso enti per anticipazioni effettuate nell'ambito dell'attività caratteristica.

B) 12. Accantonamenti per rischi

La voce è costituita da accantonamenti di carattere prudenziale effettuati per fronteggiare eventuali rischi derivanti dal contenzioso in essere e altri rischi e oneri correlati all'attività caratteristica.

B) 12. Accantonamenti per rischi (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
Accantonamenti per contenzioso esattoriale	61.252
Accantonamenti per altri contenziosi	1.351
Accantonamenti per rischi ed oneri	2.876
TOTALE	65.479

Gli accantonamenti per contenzioso esattoriale sono rilevati per fronteggiare il rischio di condanna alle spese in caso di soccombenza. Nel secondo semestre gli accantonamenti effettuati registrano la variazione del processo di stima per la determinazione del fondo registrato per fronteggiare il rischio di condanna alle spese. In particolare è stato ricondotto l'indice di soccombenza sia alla singola Autorità Giudiziaria che alla Regione di riferimento.

Gli accantonamenti per altri contenziosi sono riferiti ad accantonamenti prudenziali per contenziosi in essere di natura non esattoriale.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono rilevati per far fronte ad eventuali oneri riferiti all'attività caratteristica.

B) 14. Oneri diversi di gestione

B) 14. Oneri diversi di gestione (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
Oneri per soccombenze contenzioso esattoriale	27.236
Oneri su sgravi	18.360
Imposte indirette e tasse	3.391
Altri oneri diversi	386
TOTALE	49.373

La voce, per il cui dettaglio si rinvia alla tabella di riferimento, si riferisce in particolare:

- alle spese per soccombenze in giudizio si riferiscono agli oneri di soccombenza nei giudizi di contenzioso esattoriale sostenuti nell'esercizio.
- agli oneri su sgravi si riferiscono agli aggi restituiti ai contribuenti per provvedimenti di sgravio per indebito che hanno dato luogo alla refusione di ogni somma incassata, sia dei tributi riversati all'ente impositore, sia dei compensi e diritti percepiti.
-

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	01/07/2017 - 31/12/2017
Valori in €/mgl	(2.414)

La voce rappresenta il saldo netto dei proventi ed oneri finanziari del periodo, come meglio rappresentati nel seguito:

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
15. Proventi da partecipazioni	-
16. Altri proventi finanziari	1.689
17. Interessi e altri oneri finanziari	(4.105)
TOTALE	(2.414)

I proventi finanziari sono così dettagliati:

C) 16.d) proventi diversi dai precedenti (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
Interessi attivi su c/c bancari e postali	42
Altri interessi attivi	263
Interessi attivi titoli	47
Proventi finanziari da attualizzazione crediti	1.337
TOTALE	1.689

Sono riferiti principalmente agli effetti del recupero dell'attualizzazione dei crediti rilevata nel 2016, a seguito degli incassi registrati.

C)17. Interessi e altri oneri finanziari (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
Interessi passivi bancari	(3.638)
Interessi passivi altri	(467)
TOTALE	(4.105)

Gli interessi passivi si riferiscono agli oneri finanziari registrati sulle operazioni di finanziamento nella forma di "denaro caldo" in essere al 31 dicembre 2017 e sui finanziamenti in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA.

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

20) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	01/07/2017 - 31/12/2017
Valori in €/mgl	(173.723)

20) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE (valori in euro/mgl)	01/07/2017 - 31/12/2017
Ires corrente	(12.815)
Irap corrente	(12.692)
Ires anticipata	(137.621)
Irap anticipata	(10.770)
Ires differita	115
Irap differita	60
TOTALE	(173.723)

La voce, oltre alle imposte correnti IRES e IRAP di competenza del periodo di riferimento, accoglie la rilevazione dello storno delle imposte anticipate per l'importo complessivo di 89,9 milioni di euro.

Difatti, tenuto conto della visione prospettica del settore, indicata nell'evoluzione prevedibile della gestione, negli esercizi successivi a quelli interessati dalla Definizione Agevolata, si stima una possibile flessione della riscossione tale da far ritenere prudentiale il mantenimento delle sole imposte anticipate per le quali vi è la ragionevole certezza del recupero nell'esercizio fiscale 2018, ovvero quelle relative alla perdita fiscale (il cui computo in diminuzione avverrà – con le modalità e i limiti previsti dall'art. 84 del TUIR - presumibilmente e complessivamente entro il 2018) e quelli relativi agli accantonamenti del personale, il cui utilizzo avviene di regola nell'anno successivo.

Segue il dettaglio e la composizione della voce:

Imposte sul reddito dell'esercizio	31/12/2017	Variazione
1) Imposte correnti	25.506.573	25.506.573
IRES	12.814.539	12.814.539
IRAP	12.692.034	12.692.034
2) Variazione delle imposte anticipate	148.391.224	148.391.224
<u>Imposte anticipate rilevate nell'esercizio</u>	(39.365.813)	(39.365.813)
IRES	(34.605.992)	(34.605.992)
IRAP	(4.759.821)	(4.759.821)
<u>Imposte anticipate assorbite nell'esercizio</u>	187.757.038	187.757.038
IRES (decrementi di periodo)	92.765.943	
IRES (non recuperabili)	79.461.382	172.227.324
IRAP (decrementi di periodo)	5.045.593	
IRAP (non recuperabili)	10.484.120	15.529.713
3) Variazione delle imposte differite	(174.467)	(174.467)
<u>Imposte differite rilevate nell'esercizio</u>	-	-
IRES	-	-
IRAP	-	-
<u>Imposte differite assorbite nell'esercizio</u>	(174.467)	(174.467)
IRES	(114.542)	(114.542)
IRAP	(59.925)	(59.925)
4) Imposte relative a esercizi prec. su imposte dirette	-	
<u>Imposte relative a eserc. prec. ti imposte dirette</u>	-	
5) Imposte sul reddito d'esercizio di competenza	173.723.331	173.723.330
IRES	150.321.329	150.321.329
IRAP	23.402.002	23.402.001

Segue il prospetto di rilevazione delle imposte differite e anticipate del periodo:

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti			
Differenze temporanee IRES			
Descrizione		Valori in Euro	
Differenze temporanee deducibili:		457.949.456	
adeguamenti			
Totale Differenze temporanee deducibili:		A	457.949.456
Differenze temporanee imponibili:		(2.786.939)	
Ammortamenti ex art. 1, co. 34 legge 24/12/2007 n. 244			
Dividendi 2011 rilevati per competenza			
Interessi attivi di mora			
Rivalutazione Immobile ex Eq_Servizi			
Totale Differenze temporanee imponibili:		B	(2.786.939)
Differenze temporanee nette		A + B	455.162.517
Effetti fiscali IRES			
Fondo imposte differite (anticipate) a fine periodo		C	10.014.086,11
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio precedente		D	(147.635.419)
IRES differite (anticipate) del periodo		C - D	(137.621.333)
Differenze temporanee IRAP			
Differenze temporanee deducibili:		-	
Spese di rappresentanza		-	
Totale Differenze temporanee deducibili:		E	-
Differenze temporanee imponibili:		(119.480)	
Rivalutazione Immobile ex Eq_Servizi			
Totale Differenze temporanee imponibili:		F	(119.480)
Differenze temporanee nette		E - F	(119.480)
Effetti fiscali IRAP			
Fondo imposte differite (anticipate) a fine periodo		G	-
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio precedente		H	(10.595.425)
IRAP differite (anticipate) del periodo		G - H	(10.595.425)
Differenze temporanee Totali			
Totale Differenze temporanee deducibili:		L = (A + E)	457.949.456
Totale Differenze temporanee imponibili:		M = (B + F)	(2.906.418)
Differenze temporanee nette		L + M	455.043.037
Effetti fiscali Totali			
Fondo imposte differite (anticipate) a fine periodo		N = (C + G)	10.014.086
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio precedente		P = (D + H)	(158.230.844)
Imposte differite (anticipate) del periodo		N - P	(148.216.757)

Segue il prospetto di riconciliazione tra onere fiscale rilevato in bilancio e onere fiscale teorico:

A (IRES)			
Descrizione	Valori in Euro	Totale Imponibile	Imposta
Risultato prima delle imposte		199.375.772	
Onere/Beneficio fiscale teorico			47.850.185
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi	-	-	
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi	85.237.103	85.237.103	
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti	(14.111.190)	(14.111.190)	
Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi	8.142.009	8.142.009	
Imponibile Ires		278.643.694	
Perdite fiscali e Beneficio Ace (periodi precedenti)		(225.249.781)	
Onere/(Beneficio fiscale effettivo)			12.814.539
B (IRAP)			
Descrizione	Valori in Euro	Totale Imponibile	Imposta
Totale valore della produzione		201.789.354	
Ricavi non rilevanti ai fini Irap		(10.159.260)	
Costi non rilevanti ai fini Irap	328.921.238	328.921.238	
Onere/(Beneficio) fiscale teorico			22.316.737
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi			
Rigiro delle differenze temporanee deducibili di esercizi precedenti:	4.127.465	(4.127.465)	
Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi	9.158.833	9.158.833	
Deduzione per cuneo fiscale		(229.533.365)	
Imponibile Irap		296.049.334	
Onere fiscale effettivo			12.692.034
A+B (IRES + IRAP)			
Descrizione	Valori in euro	Imposta Teorica	Imposta effettiva
Onere/Beneficio fiscale		70.166.922	25.506.573
Riconciliazione tra aliquota teorica ed aliquota effettiva Ires			
Aliquota ordinaria applicabile			24,00%
Imposta teorica	47.850.185		24,00%
Differenze temporanee tassabili	-		0,00%
Differenze temporanee nette	17.070.219		8,56%
Differenze permanenti	(52.105.865)		-24,13%
Imposta effettiva	12.814.539		6,43%

21) Utile (perdite) dell'esercizio

21) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	01/07/2017 - 31/12/2017
Valori in €/mgl	25.652

Il risultato di utile è riferito al primo esercizio di attività dell'Ente che va dal primo luglio 2017 al 31 dicembre 2017. Per il relativo commento dell'andamento gestionale si rinvia alla Relazione sulla Gestione. Tale utile è destinato per un importo pari a 22,9 milioni di euro al riversamento previsto dall'art. 1 comma 6 bis del DL 193/2016. La restante quota pari a 2,7 milioni di euro è destinata a riserva patrimoniale dell'Ente, secondo la proposta di delibera che segue.

Proposta di destinazione del risultato del bilancio d'esercizio

Il bilancio dell'Ente al 31 dicembre 2017 chiude con un utile di **Euro 25.652.442,08**.

Tenuto conto delle previsioni dell'art. 1 comma 6 bis del DL 193/2016, tale utile, per un importo pari a **Euro 22.903.637** sarà riversato allo specifico Capitolo del bilancio dello Stato. L'importo riversato rappresenta il totale del residuo dovuto dall'Ente per l'esercizio 2017 a fronte dei risparmi di spesa conseguiti per effetto dell'applicazione all'Ente delle norme che prevedono riduzioni di spesa.

La quota residua di utile, pari a **Euro 2.748.805** è destinata a specifica riserva di Patrimonio Netto denominata "Riserva da risultati esercizi precedenti".

▶ PARTE D -ALTRE INFORMAZIONI

Fatti intervenuti dopo la chiusura del periodo

Non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull'Attività Svolta

Il DL 203/05, convertito con L 248/05, ha attribuito all'Agenzia delle Entrate la titolarità del servizio di riscossione coattiva dei tributi, ad Equitalia SpA – all'epoca Riscossione SpA - l'esercizio esclusivo di tale attività per tutto il territorio nazionale - ad esclusione della Regione Sicilia - e agli Agenti della riscossione le relative funzioni operative, fissando gli obiettivi primari dell'incremento dei volumi di riscossione e la riduzione degli oneri a carico dello Stato, congiuntamente al miglioramento dei servizi al contribuente. Come sopra precisato, la titolarità del servizio di riscossione coattiva dei tributi, dal 1° luglio 2017, è stata attribuita al nuovo ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sezione 2 - Compensi agli organi sociali

Sono di seguito indicati gli importi dei compensi spettanti ai componenti del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori.

COMPENSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	01/07/2017 - 31/12/2017
Compensi e rimborsi al Comitato di Gestione	-
Compensi e rimborsi al Collegio dei Revisori	47
TOTALE	47

Ai componenti del Comitato di gestione non sono erogati compensi, indennità o rimborsi spese, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 3, del Decreto

Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225.

I compensi dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati secondo i criteri della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001. Nelle more dell'emanazione del relativo decreto ministeriale la stima è stata effettuata sulla base dei criteri individuati dalla citata normativa di riferimento.

Sezione 3 – Informativa Personale

Di seguito è rappresentata la consistenza dell'organico dell'Ente al 31 dicembre 2017 e quella media del periodo.

I dati al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 a raffronto, rappresentano i dati aggregati delle ex società del Gruppo Equitalia al netto di Equitalia Giustizia.

DATI FORZA	31/12/2017	30/06/2017 pro forma	31/12/2016 pro forma
Dirigenti	75	77	78
Quadri Direttivi III e IV	641	640	643
Quadri Direttivi I e II	815	818	821
Aree professionali	6.079	6.097	6.106
Livello unico	2	2	2
TOTALE	7.612	7.634	7.650
Dirigenti (n.medio)	76	77	81
Quadri direttivi III e IV (n.medio)	640	641	643
Quadri direttivi I e II (n.medio)	817	817	810
Aree professionali (n.medio)	6.085	6.104	6.127
Livello unico (n.medio)	2	2	2
TOTALE N. MEDIO	7.619	7.641	7.663

Sezione 4 – Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2017 evidenzia un miglioramento dei flussi finanziari nel periodo che va dall'avvio del nuovo Ente, primo luglio 2017, alla chiusura dell'esercizio, per effetto delle dinamiche della riscossione che hanno registrato gli effetti dell'incasso delle prime tre rate previste dai piani di pagamento della Definizione Agevolata dei ruoli.

In applicazione del comma 1 dell'art. 14 dello Statuto dell'ente che prevede che "ai fini dello svolgimento della propria attività l'Agenzia delle entrate-Riscossione può utilizzare anticipazioni di cassa pari, di norma, a dodici dodicesimi dei ricavi", verificata la corrispondenza della forma tecnica di finanziamento a breve termine con l'istituto dell'anticipazione di cassa degli enti pubblici, sono state accese, a sostanziale invarianza degli oneri complessivi di provvista, le previste operazioni di finanziamento a breve termine, nella forma tecnica del "denaro caldo" - da ricondurre senza soluzione di continuità al nuovo soggetto denominato Agenzia delle entrate-Riscossione, per garantirne la continuità operativa - a valere sul montante degli affidamenti già concessi alle società del gruppo Equitalia.

Si è quindi determinata una gestione finanziaria a partite aperte con un decremento complessivo dell'esposizione finanziaria netta che si è ridotta di circa un quarto rispetto alla data di avvio dell'Ente.

La generazione di flussi finanziari positivi è riconducibile ai volumi straordinari derivanti dalla Definizione Agevolata, ampiamente rappresentata in bilancio.

Le giacenze di fine periodo sono pari a circa 148 milioni di euro, ammontare sostanzialmente riferibile alle somme riscosse da riversare nella decade successiva.

Sezione 5 – Conto consuntivo in termini di cassa redatto ai sensi del DLgs n. 91/2011 e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto attuativo DM 27 marzo 2013

L'art. 17 del Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011, disciplinando l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche, ha previsto che le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica "assicurino, in sede di bilancio d'esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria".

A tale scopo, il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 ha previsto che, fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui all'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo citato, le Amministrazioni Pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica redigano un conto consuntivo in termini di cassa, coerente nelle risultanze con il rendiconto finanziario in termini di liquidità predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di contabilità. Tale prospetto deve essere redatto secondo il formato previsto dall'allegato 2 del DM 27 marzo 2013 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3 del decreto in parola.

Per quanto riguarda il Consuntivo per Cassa 2017 di Agenzia delle Entrate-Riscossione, la riclassificazione delle voci di bilancio concilia le regole tassonomiche previste dall'allegato 3 del DM 27 marzo 2013 e le tipicità informative ed operative dell'Ente, fornendo un risultato basato sulle informazioni disponibili nel sistema contabile e coerente con il risultato del Rendiconto Finanziario.

Di seguito si riporta lo schema di consuntivo in termini di cassa e il dettaglio delle singole voci:

Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	2017 (importi in euro)
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000	864.126.182
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000	857.064.163
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000	857.064.163
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000	638
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	E.3.03.02.00.000	638
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000	7.061.382
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000	146.679
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000	6.581.439
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000	333.264
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000	123.863.951
E	II	Altre entrate in conto capitale	E.4.05.00.00.000	123.863.951
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.00.000	123.863.951
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000	429.472.270
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000	419.589.358
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000	81.797.153
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000	4.303.367
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000	333.488.837
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000	9.882.912
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000	9.882.912
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000	607.341.805
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000	237.099.890
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000	180.713.158
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000	56.386.732
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000	16.609.102
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000	16.609.102
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000	176.000.940
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000	622.843
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000	175.378.097
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000	1.145.236
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.00.000	728.333
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000	416.903
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000	307.179
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.00.000	307.179
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000	176.179.458
U	III	Versamenti IVA a debito	U.1.10.03.00.000	149.495.680
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000	262.005
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000	2.468.055
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000	23.953.718
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000	6.536.252
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000	6.536.252
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000	1.518.872
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000	5.017.379
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000	121.387.548
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000	121.387.548
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000	121.387.548
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000	432.697.690
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000	317.272.193
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000	81.797.153
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000	4.303.367
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000	231.171.673
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000	115.425.498
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000	115.425.498
TOTALE ENTRATE				1.417.462.403
TOTALE USCITE				1.167.963.295
SALDO NETTO FLUSSO FINANZIARIO D'ESERCIZIO				249.499.108

Di seguito si riportano i principali dettagli delle voci valorizzate nel Conto consuntivo.

Vendita di beni e servizi

La voce accoglie i ricavi derivanti dalla gestione tipica e altri proventi per servizi vari espressi al lordo IVA, corretti dalla variazione dei crediti verso clienti per attività non in conto terzi, al netto delle variazioni dei relativi fondi svalutazioni e delle altre eventuali variazioni patrimoniali riconducibili per natura ai ricavi in parola.

Interessi attivi

La voce accoglie gli interessi attivi incassati relativi alle cedole maturate sulle obbligazioni tempo per tempo sottoscritte.

Rimborsi e altre entrate correnti

La voce accoglie principalmente i rimborsi relativi al recupero delle spese legali, ai recuperi effettuati su personale dipendente, agli indennizzi assicurativi e residualmente altre tipologie di incassi correnti non classificabili nelle altre voci.

Altre entrate in conto capitale

La voce accoglie l'incasso ricevuto dal MEF relativo ai crediti per le anticipazioni versate agli Enti impositori in vigore dell'obbligo del "non riscosso come riscosso" per le rate scadute prima del 26/02/1999, così come previsto dal DL 203/2005.

Entrate per conto terzi e partite di giro

La voce accoglie:

- le ritenute su redditi da lavoro dipendente e autonomo per le quali l'Ente è un sostituto d'imposta;
- la variazione in aumento delle partite relative all'attività di incasso tributi per conto terzi;
- le altre variazioni patrimoniali in aumento e i ricavi riferibili a movimentazioni che non hanno manifestazione finanziaria.

Redditi da lavoro dipendente

La voce accoglie le spese per il personale e oneri sociali, rettificati dalla

variazione patrimoniale dei corrispondenti debiti e fondi di accantonamento, ed espressi al lordo delle relative ritenute (indicate come partite di giro in entrata e in uscita). Sono stati esclusi i costi relativi agli accantonamenti ai fondi TFR e quiescenza e simili in quanto, come da tassonomia indicata nel DM 27 marzo 2013, è stato considerato il solo eventuale utilizzo del corrispondente fondo.

Imposte e tasse a carico dell'ente

La voce accoglie le imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente, e principalmente gli acconti IRES, l'imposta di registro, i tributi locali e altre voci residuali.

Acquisto di beni e servizi

La voce accoglie i costi relativi agli acquisti di beni e servizi espressi a lordo IVA, comprensivi delle variazioni dei conti patrimoniali a questi riferibili in base alla natura.

Interessi passivi

La voce accoglie gli interessi passivi maturati sui finanziamenti accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA per l'acquisto di immobili strumentali ad uso ufficio e gli interessi passivi effettivamente addebitati su operazioni di mercato aperto.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

La voce accoglie i rimborsi spese per personale comandato.

Altre spese correnti

La voce accoglie principalmente il versamento dell'acconto Iva e in via residuale la liquidazione delle somme relative alle sentenze in giudizio in cui l'Agenzia è soccombente e le altre tipologie di spese correnti non classificabili in altre voci.

Investimenti fissi lordi

La voce accoglie le movimentazioni relative all'acquisizione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria dei beni immobili, mobili, prodotti informatici e beni pluriennali.

Rimborso prestiti, mutui e anticipazioni

La voce accoglie il pagamento delle rate delle linee di credito per la copertura dell'anticipazione ex obbligo, quest'ultima iscritta nelle altre entrate in conto capitale.

Uscite per conto terzi e partite di giro

La voce accoglie:

- le ritenute su redditi da lavoro dipendente e autonomo per le quali l'Ente è un sostituto d'imposta;
- la variazione in diminuzione delle partite relative all'attività di riversamento tributi per conto terzi;
- le altre variazioni patrimoniali in diminuzione e i costi riferibili a movimentazioni che non hanno manifestazione finanziaria.

Saldo netto flusso finanziario d'esercizio

La voce rappresenta la variazione della liquidità del periodo considerato, espressa come differenza tra il totale entrate e il totale uscite. Tale variazione positiva è dovuta principalmente ai maggiori aggi incassati riferibili allo strumento della Definizione Agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge del 22 ottobre 2016, n. 193, così come modificato con Legge 225 del 1 dicembre 2016.

Il saldo netto del flusso finanziario del periodo è positivo per 249,5 milioni di euro, come rappresentato anche nel Rendiconto Finanziario che fa parte integrante del presente bilancio.

Sezione 6 – Classificazione crediti e debiti per scadenza

Nel prospetto che segue vengono classificati per scadenza i saldi dei crediti e debiti riportati nello Stato Patrimoniale, sulla base delle previsioni di incasso dei crediti e di pagamento dei debiti.

Tutte le partite sono classificate secondo la loro scadenza entro o oltre i 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Descrizione	Entro es.succ.	Oltre es. succ.	TOTALE
1) VERSO CLIENTI	789.465.372	1.541.627.662	2.331.093.034
CREDITI PER SGRAVI PER INDEBITO	270.740.480	470.306	
CREDITI PER ANTICIPAZIONI ALTRI ENTI	5.223.390	8.824.428	
CREDITI PER RUOLI ANTE RIFORMA	19.808.132	195.627.794	
CREDITI PER RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	255.103	458.113.107	
CREDITI DIRITTI RIMBORSI SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ANTE E POST RIFORMA	393.450.036	1.120.961.093	
CREDITI VERSO CLIENTI	25.586.330	8.923.066	
ALTRI CREDITI ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE	74.604.221	181.028.721	
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI EX OBBLIGO NON ERARIAI	(202.321)	(17.081.788)	
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI DI RISCOSSIONE		(415.239.065)	
5-BIS) CREDITI TRIBUTARI	24.649.408	1.763.956	26.413.364
IRES A CREDITO	21.620.480	-	
IVA A CREDITO	3.028.928	121.031	
ALTRI CREDITI V/ERARIO	-	1.642.925	
5-TER) IMPOSTE ANTICIPATE	10.014.087		10.014.087
IRES C/IMPOSTE ANTICIPATE	10.014.087		
5-QUATER) VERSO ALTRI	179.621.153	233.809.423	413.430.576
CREDITI VERSO BANCHE E POSTE PER C/C VINCOLATI	96.911.214,76		
CREDITI VERSO BANCHE E POSTE PER PIGNORAMENTI SUBITI		71.914.268	
CREDITI V/EX SOCI PER INDENNIZZI		103.686.908	
CREDITI VERSO CESSATI ESATTORI		29.861.314	
CREDITI DIVERSI	82.709.939	28.346.932	
TOTALE CREDITI	1.003.750.020	1.777.201.041	2.780.951.061

Descrizione	Entro es.succ.	Oltre es. succ.	TOTALE
4) DEBITI VERSO BANCHE	919.942.128	181.662.541	1.101.604.669
BANCHE C/C DI FINANZIAMENTO	900.000.000		
BANCHE C/C ORDINARI	66.440		
LINEE CREDITO COPERTURA EX OBBLIGO	19.875.688	181.662.541	
5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	1.062.682	15.504.882	16.567.564
DEBITI PER MUTUI FONDIARI	1.062.682	15.504.882	
7) DEBITI VERSO FORNITORI	96.946.148		96.946.148
DEBITI VERSO FORNITORI	15.055.612		
DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	81.890.536		
12) DEBITI TRIBUTARI	6.410.890		6.410.890
DEBITI PER IMPOSTE IRAP	5.760.607		
DEBITI PER RITENUTE FISCALI	650.283		
13) DEBITI VERSO ISTITUTI PREV E SICUREZZA SOCIALE	2.654.153		2.654.153
DEBITI VERSO INAIL	20.518		
DEBITI VERSO INPS	2.633.635		
14) ALTRI DEBITI	727.616.185	171.581.726	899.197.911
DEBITI PER SOMME INCASSATE DA RIVERSARE	257.762.917		
DEBITI VERSO ENTI-INCASSI DA LAVORARE	291.012.767		
ALTRE PARTITE DEBITORIE	178.840.501	24.003	
DEBITI VERSO CESSATI ESATTORI		27.307.723	
DEBITI INFRUTTIFERI PER TRASFORMAZIONE STRUMENTI PARTECIPATIVI		144.250.000	
TOTALE DEBITI	1.754.632.187	368.749.149	2.123.381.336

Sezione 7 – Ripartizione ricavi per area geografica

Si evidenzia nel seguito la ripartizione per area geografica del totale di ricavi delle vendite e prestazioni nell'esercizio dell'Ente che va dal primo luglio 2017 al 31 dicembre 2017:

	Aggi riscossione ruoli	Rimborsi spese e diritti di notifica riscossione ruoli	Ricavi riscossione distinte di riversamento	Ricavi fiscalità locale territoriale	Totale
Abruzzo	13.564	2.194	366	134	16.258
Basilicata	5.845	884	116	150	6.994
Calabria	22.220	3.146	490	300	26.157
Campania	67.667	6.664	1.299	1.328	76.958
Emilia Romagna	35.184	5.642	1.500	287	42.613
Friuli Venezia Giulia	10.709	1.326	936	98	13.069
Lazio	110.198	11.245	1.693	390	123.526
Liguria	15.065	2.126	480	227	17.897
Lombardia	102.045	10.225	3.422	305	115.997
Marche	11.179	1.744	394	29	13.346
Molise	3.646	456	118	10	4.229
Piemonte	33.604	4.370	1.376	144	39.494
Puglia	37.222	5.703	962	230	44.117
Sardegna	17.266	2.644	1.554	314	21.778
Toscana	37.225	5.406	1.061	65	43.757
Trentino Alto Adige	6.246	898	317	5	7.465
Umbria	8.895	1.346	229	17	10.486
Valle D'Aosta	923	107	43	6	1.079
Veneto	37.459	5.774	1.827	118	45.179
	576.160	71.898	18.182	4.159	670.400

Sezione 8 - La situazione dei crediti non riscossi

Il carico contabile residuo, affidato dai diversi enti creditori all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 – ex società agenti della riscossione del Gruppo Equitalia fino al 30 giugno 2017 e Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° luglio al 31 dicembre 2017 – ammonta ad € 870,9 miliardi. Tale valore è già al netto:

- degli importi annullati con provvedimenti di sgravio in autotutela dagli stessi enti creditori in quanto ritenuti indebiti (cioè non dovuti dai contribuenti), ovvero con decisioni dell'autorità giudiziaria;
- delle somme rimosse nel corso degli anni.

L'importo di € 870,9 miliardi per oltre il 41 % è difficilmente lavorabile: € 152,7 miliardi sono dovuti da soggetti falliti, € 103,9 miliardi da persone decedute e imprese cessate, € 103,9 miliardi da nullatenenti (in base ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria).

I carichi interessati alla data del 31 dicembre 2017 da provvedimenti di sospensione delle attività di recupero, sono pari a € 47,8 miliardi. Per tali carichi la riscossione è sospesa per provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori o in forza di sentenze dell'autorità giudiziaria o ancora in quanto oggetto di richieste di accesso alla Definizione Agevolata ai sensi del DL n. 193/2016, per le quali sono in corso i pagamenti dagli importi dovuti per la rottamazione, o del successivo DL n. 148/2017 che ha riaperto i termini per l'adesione alla "rottamazione", ampliandone il relativo perimetro applicativo ai carichi affidati fino al 30 settembre 2017. I richiamati decreti hanno infatti previsto che a fronte della presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza dei carichi oggetto della dichiarazione e, relativamente ai carichi definibili, l'agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuove misure cautelari (fermi amministrativi e ipoteche).

Al netto di quanto sopra, residuano € 462,6 miliardi, di cui oltre il 78% (€ 364,7 miliardi) si riferisce a contribuenti nei confronti dei quali l'Agente della riscossione ha già tentato invano, in questi anni, azioni di recupero esecutive e/o cautelari mentre ulteriori € 13,7 miliardi sono oggetto di pagamenti rateizzati in essere.

L'effettivo magazzino residuo su cui poter presumibilmente svolgere azioni di recupero si riduce quindi ad € 84,2 miliardi per i quali le eventuali attività esecutive o cautelari dovranno comunque tener conto delle norme a favore dei contribuenti quali la soglia minima per l'iscrizione ipotecaria, l'impignorabilità della prima casa, i limiti di pignorabilità dei beni strumentali etc.

Sezione 9 - Rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 (art. 5, comma 3 del DM 27 marzo 2013)

In sede di redazione del budget d'esercizio per il triennio 2017-2019 sono stati identificati i seguenti obiettivi strategici in attuazione del DM 27/03/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

1. massimizzare i livelli di riscossione
2. valorizzare il ruolo informativo incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso
3. contenere i costi per beni e servizi

Per la misurazione degli obiettivi individuati sono stati identificati degli indicatori con caratteristiche di coerenza e misurabilità:

- per il primo obiettivo è stato identificato il volume degli incassi da riscossione ruoli, stimato in incremento sino a 10,5 miliardi di euro rispetto all'esercizio precedente (8,8 miliardi di euro) anche in funzione delle previsioni di adesione alla citata Definizione Agevolata dei ruoli;
- per il secondo è stato identificato il numero incrementale dei servizi e/o degli strumenti di accesso resi disponibili all'utenza;
- per il terzo è stato identificato il valore complessivo dei costi per beni e servizi risultanti a bilancio – riclassificati secondo lo schema ex DLgs 91/2011 con specifico riferimento alle voci COFOG B6, B7 e B8.

Il piano degli indicatori – redatto ai sensi dell'articolo 19 del DLgs n. 91/2011 e in conformità alle linee guida generali definite con DPCM 18 settembre 2012 – è stato rappresentato schematicamente nella seguente tabella di sintesi ed inoltrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente agli altri documenti previsti e relativi al budget economico e alla specifica della missione/programma di riferimento:

Missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

Programma di spesa: Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato

Azione: Servizio di riscossione tributi

PIANO DEGLI INDICATORI

(redatto ai sensi dell'art. 19 DLgs 91/2011 e in conformità alle linee guida generali definite con DPCM 18/09/2012)

Obiettivo	Descrizione	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1) massimizzare i livelli di riscossione	Volumi di riscossione	10.500 €/milioni	10.200 €/milioni	9.000 €/milioni
2) valorizzare il ruolo informativo incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso	Numero dei servizi e delle applicazioni disponibili per i contribuenti	> 2016	> 2017	> 2018
3) contenere i costi per beni e servizi	Costi per beni e servizi (voci COFOG B6, B7, B8)	Budget economico riclassificato ex D.Lgs. 91/2011	< 2017	< 2018

Con riferimento ai dati consuntivi dell'esercizio 2017, si forniscono le evidenze di detti indicatori a livello consolidato e per i 12 mesi, tenendo conto delle previsioni dell'art. 1 c. 7 del DL 193/2016, che per l'intero anno 2017 rende valide le previsioni determinate e approvate da Equitalia SpA.

Di seguito la tabella riassuntiva dei risultati:

Obiettivo	Descrizione	Valori target 2017	Consuntivo 2017	Scostamento %
1) massimizzare i livelli di riscossione	Volumi di riscossione	10.500 €/milioni	12.701 €/milioni	+20,96%
2) valorizzare il ruolo informativo incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso	Numero dei servizi e delle applicazioni disponibili per i contribuenti	> 2016	• EquiPro area riservata intermediari; • proposizione via web istanze adesione Definizione Agevolata; • SMS + Mail scadenze rata servizio Se Mi Scordo; • pagamenti Pago PA presso Prestatori Servizi di Pagamento (PSP); • attivazione ulteriori adesioni servizio di consultazione e pagamento presso ATM (120 Istituti aderenti a fine 2017, 12 pienamente attivi sul territorio nazionale)	+5
3) contenere i costi per beni e servizi	Costi per beni e servizi (voci COFOG B6, B7, B8)	261.155.672	224.288.573	-14,12%

Per quanto attiene i singoli obiettivi si rappresenta quanto segue:

Obiettivo 1: massimizzare i livelli di riscossione

L'attività del servizio nazionale di riscossione, a partire dal 2006, ha fatto registrare un aumento significativo dei volumi di incasso rispetto alla gestione precedentemente affidata a società private. Da una media di 2,9 miliardi all'anno, registrata tra il 2000 ed il 2005, si è passati a una media di oltre 8,25 miliardi, fino al risultato ottenuto nel 2017 di 12,7 miliardi di euro di incassi (superiori del 48% circa a quelli realizzati nel 2016 di 8,8 miliardi di euro), che beneficiano dell'apporto delle riscossioni da Definizione Agevolata dei ruoli introdotta dal DL 193/2016.

Il risultato del 2017 è stato superiore alle attese e in particolare:

- rispetto al totale degli incassi attesi per 10,5 miliardi di euro, il volume consuntivato si è attestato a 12,7 miliardi di euro, con uno scostamento positivo del 20,96%;
- rispetto agli incassi per la Definizione Agevolata attesi per circa 5,07 miliardi di euro, il volume consuntivato si è attestato a circa 6,51 miliardi di euro, con uno scostamento positivo del 28,4%;
- rispetto agli incassi non collegati alla Definizione Agevolata attesi per circa 5,43 miliardi di euro, il volume consuntivato si è attestato a circa 6,19 miliardi di euro, con uno scostamento positivo superiore al 13,9%.

Obiettivo 2: valorizzare il ruolo informativo incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso

Nel 2017 è proseguito il programma di iniziative, denominato Agenda Digitale AeR (già Agenda Digitale Equitalia), orientato a innovare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi e a incentivare cittadini ed imprese all'utilizzo dei servizi digitali. Questo programma ha l'obiettivo di coniugare la trasformazione digitale dell'Agenzia

delle entrate-Riscossione con il vasto e articolato contesto della strategia dell'Agenda Digitale Italiana, promossa e governata dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumento di rilancio della competitività del tessuto economico e di crescita della società. L'Agenda Digitale AeR si colloca all'interno di un quadro strategico coerente con la programmazione dell'Agenda Digitale Italiana, con le disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) previste dal DLgs n. 179 del 26 agosto 2016 e con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, e si focalizza a indirizzare e sostenere al meglio la crescita digitale, a partire dall'evoluzione dei servizi rivolti ai contribuenti.

In tale contesto, nel corso del 2017, sono stati realizzati diversi interventi evolutivi sui canali web di Agenzia delle entrate-Riscossione al fine di migliorare la fruizione dei contenuti e di incrementare anche il numero dei servizi offerti all'utenza.

In particolare:

- I. è stato realizzato il servizio EquiPro, la nuova area riservata predisposta per consentire a commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi e centri di assistenza fiscale (Caf), di presentare in via telematica richieste (rateizzazioni, sospensioni, ecc.) per i loro clienti, evitando quindi il passaggio allo sportello;
- II. nell'ottica di supportare i contribuenti negli adempimenti connessi alla Definizione Agevolata dei carichi, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 193/2016 e dell'art. 1 del DL 148/2017, sono stati realizzati interventi per la consultazione e la proposizione via web delle istanze di adesione a detta definizione;
- III. il servizio "Se Mi Scordo" è stato arricchito con la possibilità di ricevere via SMS o email un promemoria per ciascuna delle rate in scadenza del piano di Definizione Agevolata;
- IV. sul piano dei pagamenti, a fine 2017, è stato attivato il servizio che consente di effettuare pagamenti pagoPA presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) utilizzando gli attuali bollettini cartacei (c.d. modello 3 –

fase 1);

- V. relativamente al servizio che consente di consultare la propria posizione debitoria e di effettuare, previa attualizzazione dell'importo, il pagamento dei documenti ancora da saldare (Cartelle di Pagamento, Avvisi di Pagamento) utilizzando gli ATM e/o l'internet banking del proprio istituto bancario, nel 2017 è proseguita l'attività di attivazione di ulteriori istituti di credito: a fine 2017 oltre 120 banche appartenenti ai maggiori Gruppi bancari hanno aderito e 12 di queste hanno già attivato il servizio, rendendolo disponibile ai propri utenti.

Obiettivo 3: contenere i costi per beni e servizi

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del DL 193/2016, i bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente sono redatti secondo le previsioni del DLgs 139/2015. Per effetto di tale disposizione a partire dall'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, gli schemi di rappresentazione utilizzati per il budget economico e per il bilancio consuntivo sono stati uniformati, secondo lo schema, al valore della produzione. Le voci di costo "B)6. per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci", "B)7. per servizi" e "B)8. per godimento beni di terzi", individuate nel piano triennale degli indicatori, presentano a consuntivo uno scostamento in riduzione rispetto alle previsioni del 14,12%:

Anno 2017 - Budget Costi Riclassifica ex art. 2 comma 3 DM 27 marzo 2013 (Allegato 1)	Anno 2017 Totale Costi BDG Uniformità schema DLgs 139/2015		Anno 2017 Totale Costi Consuntivo		Scostamento	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Valore	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		2.068.424		1.718.760	-349.665	-16,90%
7) per servizi		202.739.197		167.052.649	-35.686.548	-17,60%
a) erogazione di servizi intellettuali	39.356.337		45.081.923		5.725.585	12,70%
b) acquisizione di servizi	162.633.901		121.519.988		-41.113.913	-33,83%
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	270.388		68.036		-202.352	-297,42%
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	478.570		382.702		-95.868	-25,05%
8) per godimento beni di terzi		56.348.051		55.517.165	-830.886	-1,47%
Totale delle voci: B) 6; B) 7; B) 8		261.155.672		224.288.573	-36.867.099	-14,12%

La voce B)6. ha una variazione del -16,90%, pari a un contenimento di 0,3 milioni di euro.

La voce B)7. presenta una riduzione percentuale del 17,60%, pari a un

contenimento di 35,7 milioni per l'effetto combinato di:

- erogazione di servizi intellettuali incrementali rispetto alle previsioni per circa 5,7 milioni di euro;
- acquisizione di servizi, in diminuzione rispetto alle previsioni di circa 41,1 milioni di euro, tra cui:
 - ✓ costi per stampa, postalizzazione e notifica di atti e documenti, in diminuzione rispetto alle previsioni di circa 34,1 milioni di euro, dovuta al minor numero di documenti realizzati sia per la minore entità dei volumi di cartellazione, sia per la diminuzione dell'attività coattiva collegata alla Definizione Agevolata dei ruoli, sia ai riflessi di efficientamento derivanti dall'attenzione rivolta sempre più allo sviluppo di canali di contatti e modalità di trasmissione via web, che consentono una riduzione dei costi esterni. Tali scostamenti positivi rispetto alle previsioni sono comunque da valutare nel medio lungo periodo in quanto le oscillazioni della produzione sono determinate dai flussi di carico e di impegno operativo connessi al contesto normativo di riferimento;
 - ✓ costi per altri servizi esattoriali, in diminuzione rispetto alle previsioni di circa 4,6 milioni di euro, collegata alla riduzione dell'attività coattiva e dei flussi di pagamento attraverso le distinte F23;
 - ✓ costi per servizi generali, manutenzioni, utenze e servizi informatici in diminuzione rispetto alle previsioni di circa 1,5 milioni di euro, collegata alle iniziative di efficientamento dell'infrastruttura logistica e tecnologica dell'Agenzia e alle economie di scala e di scopo conseguenti il consolidamento in un unico ente;
 - ✓ costi per servizi al personale inclusa la formazione, le spese di movimentazione e il personale in distacco da altre amministrazioni, in contenimento rispetto alle previsioni di circa 0,9 milioni di euro;
- costi per consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro, in diminuzione rispetto alle previsioni di circa 0,2 milioni di euro. Tra queste le consulenze e incarichi di studio in contenimento di circa 0,15 milioni di euro (-90,9%); tali spese erano state valorizzate nel budget al limite del

vincolo di norma;

- costi per organi societari, in diminuzione rispetto alle previsioni di circa 0,1 milioni di euro.

La voce B) 8. risulta in diminuzione percentuale dell'1,47%, pari ad un contenimento di 0,8 milioni di euro, per effetto di una riduzione dei costi per la locazione e la manutenzione di licenze software, hardware e macchine d'ufficio. L'effetto degli efficientamenti portati dalla concentrazione degli spazi in corso d'anno 2017 potrà essere apprezzato a partire dall'anno 2018.

Finalità della spesa complessiva

L'articolo 13 del DLgs n. 91 del 31 maggio 2011 prevede, in sede di redazione del budget, la compilazione di un apposito prospetto della spesa complessiva aggregata per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.

Per l'attuazione del dettato normativo in esame, occorre ricordare che le funzioni relative alla gestione del servizio nazionale della riscossione – in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita, a decorrere dal 1° luglio 2017, come previsto dal Decreto Legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, subentrata a titolo universale alle sciolte Società del Gruppo Equitalia.

La missione e il programma nei quali inquadrare l'attività di riscossione tributi e le correlate previsioni di spesa sono stati identificati in coordinamento con l'Agenzia delle Entrate. Inoltre la Legge di bilancio per il 2017 ha introdotto una specifica azione per il servizio di riscossione dei tributi, per altro confermati anche per il 2018.

I riferimenti individuati sono rappresentati nella tabella seguente:

Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Azione	Descrizione Azione
029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	010	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	007	Servizio di riscossione tributi

COFOG		
Divisione	1.	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Gruppo	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
Classe	1.1.2	Affari finanziari e fiscali